

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario</u>	<u>Pagina</u>
	I Comunicazioni	
	
	II Atti preparatori	
	Comitato economico e sociale	
	Sessione di ottobre 1988	
88/C 337/01	Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio che modifica la Direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo	1
88/C 337/02	Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio recante quinta modifica della Direttiva 74/329/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli emulsionanti, gli stabilizzanti, gli addensanti ed i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari	5
88/C 337/03	Parere in merito: — alla modifica della proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della Direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, e — alla modifica della proposta di direttiva del Consiglio riguardante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio ed etichettatura delle preparazioni pericolose	7
88/C 337/04	Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi	8
88/C 337/05	Parere in merito alla proposta di quinta direttiva del Consiglio concernente le disposizioni relative all'ora legale	11

Con la presente pubblicazione si chiude la serie C dell'anno 1988.

Spedizione in abbonamento postale gruppo 1/70% — Milano

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
88/C 337/06	Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma specifico di diffusione e di utilizzazione dei risultati delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1988-1992)	12
88/C 337/07	Parere in merito : — alla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica al Regolamento (CEE) n. 804/68 concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, — alla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica al Regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 <i>quater</i> del Regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, — alla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica al Regolamento (CEE) n. 2237/88 che stabilisce, per il periodo dal 1° aprile 1988 al 31 marzo 1989, la riserva comunitaria per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 <i>quater</i> del Regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, — alla proposta di regolamento del Consiglio che fissa a partire dal 1°... 1988 il prezzo d'intervento per il burro, e — alla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica al Regolamento (CEE) n. 1079/77 relativo ad un prelievo di corresponsabilità ed a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	16
88/C 337/08	Parere in merito alla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 1360/78 concernente le associazioni di produttori e le relative unioni	17
88/C 337/09	Parere in merito alla situazione del mercato delle aringhe	18
88/C 337/10	Parere sulla ripartizione delle zone viticole nella Comunità	28
88/C 337/11	Parere riguardante la proposta di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine	30
88/C 337/12	Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale	37
88/C 337/13	Parere in merito alla proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro	39
88/C 337/14	Parere sulla proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni d'applicazione del Regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale	44
88/C 337/15	Parere in merito alla proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) — Sezione Orientamento (presentata dalla Commissione)	47
88/C 337/16	Parere in merito alla proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni d'applicazione del Regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo	49

(segue in terza pagina di copertina)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
88/C 337/17	Supplemento di parere sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 3820/85 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e il Regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada	51
88/C 337/18	Parere concernente lo stato attuale e le prospettive future dei negoziati GATT/Uruguay Round per quanto riguarda l'agricoltura e il settore agroalimentare	54
88/C 337/19	Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio sull'onere della prova nel campo della parità di retribuzione e della parità di trattamento fra donne e uomini	58
88/C 337/20	Parere in merito a l'istruzione nella Comunità europea, Prospettive a medio termine: 1989-1992	60
88/C 337/21	Parere in merito alla proposta di raccomandazione del Consiglio agli Stati membri volta a favorire la collaborazione tra aziende pubbliche distributrici di elettricità e produttori autonomi	64
88/C 337/22	Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio concernente l'informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva	67

II

(Atti preparatori)

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio che modifica la Direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo⁽¹⁾

(88/C337/01)

Il Consiglio, in data 1° giugno 1988, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100, lettera A, del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione « Ambiente, salute pubblica e consumo », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base della relazione Meyer-Horn in data 4 ottobre 1988.

Il Comitato economico e sociale ha adottato a maggioranza meno 1 astensione, il 27 ottobre 1988, nel corso della 259ª sessione plenaria, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Il 2 maggio 1988 la Commissione ha proposto una direttiva destinata a modificare la Direttiva del Consiglio 87/102/CEE del 22 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo. La nuova proposta riguarda l'introduzione di un metodo di calcolo uniforme per determinare l'effettivo tasso annuo globale del credito al consumo. L'introduzione di un tale metodo uniforme era già stata prevista espressamente nel nono considerando e nell'articolo 5 della Direttiva del Consiglio 87/102/CEE del 1986.

1.2. La proposta di direttiva presentata sei mesi dopo dalla Commissione riguarda tuttavia solo gli aspetti matematici, ossia la formula di calcolo, e non già gli elementi di costo del credito al consumo che andrebbero presi in considerazione. Nella « relazione introduttiva » la Commissione osserva al riguardo che circa i fattori di costo non è stato ancora raggiunto alcun consenso.

2. Osservazioni generali

L'indicazione del tasso effettivo globale annuo, prevista nella direttiva sul credito al consumo (87/102/CEE) del 22 dicembre 1986, è intesa, da una parte, ad evidenziare

al consumatore l'onere globale effettivo — espresso in una percentuale annua dell'ammontare del credito — e, dall'altra, ad agevolargli in tal modo il confronto tra le diverse offerte di credito. Da queste premesse derivano le seguenti osservazioni generali sulla attuale proposta della Commissione:

2.1. In linea di principio, è da approvare il fatto che negli Stati membri venga uniformato quanto più ampiamente possibile il calcolo del tasso effettivo globale annuo, tanto più che con ciò si evita che vengano introdotte in futuro formule diverse di calcolo.

Contestualmente si dovrebbe, però, fare attenzione a non pregiudicare la tutela dei consumatori garantita fino ad oggi da norme nazionali. Ciò è importante soprattutto nelle zone ai confini nazionali. I consumatori non dovrebbero essere ingannati dal riferimento ad un metodo di calcolo uniforme delle Comunità allorché confrontano le offerte di credito al consumo esistenti nel proprio Stato con quelle degli Stati confinanti, quando in quel caso sono da tenere in considerazione — ma non è facile per il consumatore rendersene conto — altre condizioni, relative ai costi e di ordine giuridico, le quali, fintantoché non siano a loro volta armonizzate, presentano delle differenze da uno Stato all'altro.

In effetti, un'ampia armonizzazione della tutela dei consumatori sarebbe necessaria, ma difficile da realizzare, poiché quest'ultima abitualmente fa parte delle

⁽¹⁾ GU n. C 155 del 14. 6. 1988, pag. 10.

disposizioni legislative a difesa dell'interesse generale, che corrispondono ad una concezione completamente diversa da uno Stato all'altro. La proposta di direttiva, inoltre, non risolve tutti i problemi del consumatore, per esempio il rischio, che nel documento non è considerato, di future modifiche dei tassi d'interesse o — in caso di accensione di un credito in valuta straniera — di oscillazioni dei tassi di cambio.

2.2. Non è sufficiente, tuttavia, stabilire solo una formula matematica di calcolo uniforme. Piuttosto si deve prevedere contemporaneamente anche una determinazione uniforme dei fattori che devono essere inseriti nella formula, ossia gli elementi di costo da includere nel calcolo dell'interesse effettivo. Fino al momento dell'uniformazione — che sarà disciplinato da una successiva direttiva — degli elementi di costo da includere nel calcolo, si dovrebbe garantire che il consumatore, quando accende un credito, venga informato di tutti i costi, che (ancora) non rientrano nel calcolo dell'onere globale espresso in percentuale annua. Tali elementi di costo — diversi a seconda dei casi — sono i diritti amministrativi e le provvigioni, le commissioni sui crediti e il disagio nonché eventuali premi assicurativi. Come noto, attualmente nel Regno Unito, in Francia, in Belgio e nei Paesi Bassi gli elementi di costo che devono entrare nel calcolo ed essere comunicati ai clienti sono stabiliti da norme.

2.3. Introducendo nel calcolo elementi di costo differenti possono risultare notevoli differenze nell'onere globale espresso in percentuale annua. A seconda se e a seconda di quali elementi di costo vengono introdotti (devono essere introdotti), risultano differenze nell'onere mensile, che possono incidere più delle divergenze dovute a varie formule di calcolo che differiscono l'una dall'altra. La proposta di uniformare il metodo di calcolo è perciò un passo importante verso tassi effettivi uniformi e raffrontabili per i consumatori. Uniformando esclusivamente il metodo matematico, tuttavia, non si raggiunge il vero obiettivo per i consumatori.

2.4. Esiste il pericolo che l'uniformazione isolata del semplice metodo di calcolo risvegli nei consumatori l'impressione che i dati relativi al tasso d'interesse siano da quel momento comparabili. Ma poiché il confronto è possibile solo quando siano uniformati anche i fattori da includere nel calcolo, la proposta in esame potrebbe forse trarre in inganno il consumatore, tanto più che già adesso alcuni Stati membri obbligano a tener conto di altri costi.

Un obiettivo, che sarebbe necessario perseguire con urgenza, dunque, è quello di attuare l'uniformazione del metodo di calcolo in un atto comune contestualmente alla definizione dei fattori che devono essere inclusi. Per il consumatore rappresenterebbe uno svantaggio, se l'uniformazione del metodo di calcolo entrasse in vigore prima dell'uniformazione dei fattori da includere in tale calcolo.

Comunque la direttiva dovrebbe prescrivere l'obbligo che oltre al tasso effettivo venga indicato se devono

essere calcolati altri costi. Se non si forniscono al consumatore tali informazioni chiarificatrici, c'è da temere che alcuni enti che offrono crediti si procurino dei vantaggi sotto il profilo della concorrenza, conteggiando in più costi che non sono o non devono essere inseriti nel calcolo del tasso effettivo.

2.5. Poiché i dati sul tasso effettivo servono non soltanto al raffronto di offerte diverse, ma anche a rendere ben chiaro al mutuatario il reale onere annuo complessivo è necessario, dal punto di vista del consumatore, effettuare un calcolo del tasso effettivo che sia il più semplice possibile. A questo proposito non è affatto determinante se la formula di calcolo, in quanto tale, sia complessa. Per i consumatori è auspicabile, inoltre, la massima trasparenza sulla grandezza calcolata e sui fattori inclusi nel calcolo.

Il metodo di calcolo dovrebbe, quindi, fornire i valori del tasso effettivo d'interesse che — in una forma comprensibile anche per il consumatore — esprimono l'onere effettivo che grava sul mutuario. Sarebbe auspicabile che il consumatore stesso o comunque le organizzazioni dei consumatori potessero controllarne l'esattezza. La possibilità di una tale verifica impedirebbe agli istituti finanziari che offrono crediti o che fungono da intermediari di procurarsi vantaggi sul piano della concorrenza attraverso indicazioni del tasso effettivo inesatte e difficilmente verificabili per il consumatore.

Poiché per il consumatore sono ancora più importanti gli oneri mensili che gli vengono addebitati, si dovrebbe mirare a far conoscere, oltre l'interesse effettivo, anche l'importo degli oneri che maturano periodicamente. Solo se è informato di tutti i costi che deve sostenere, in particolare quelli non inclusi nell'onere globale espresso in percentuale annua, il consumatore può raffrontare le diverse offerte di credito, giudicare l'entità del suo eventuale indebitamento e valutare, quindi, in maniera corretta le proprie possibilità di rimborso del credito.

2.6. A tale scopo si dovrebbe fare esplicito riferimento alla Direttiva 87/102/CEE del 22 dicembre 1986, che definisce il quadro giuridico generale e regola soprattutto le modalità di notificazione dell'effettivo onere degli interessi e il campo di applicazione che comprende tutti gli enti, anche privati, che offrono crediti al consumo — compresi i cosiddetti intermediari creditizi.

La nuova precisazione del campo di applicazione sembra opportuna, perché dopo l'approvazione della Direttiva 87/102/CEE della Commissione sul credito al consumo è stata proposta una seconda direttiva (87/915/CEE) per il coordinamento delle disposizioni in materia di controllo bancario, in base alla quale la maggior parte dei servizi bancari in tutta la Comunità (con o senza creazione di succursali) può essere fornita liberamente. Sotto questa seconda direttiva di coordinamento, però, non ricadrebbero — a causa della sua definizione strettamente legata alla prima direttiva sul coordinamento delle disposizioni in materia di controllo bancario (77/780/CEE) — molti enti che offrono crediti al

consumo e molti intermediari creditizi. Si rimanda al parere del Comitato (doc. CES n. 287/88 fin.) su tale proposta di direttiva e in particolare al punto 2.1.

2.7. In alcuni Stati membri sono in vigore norme sui cosiddetti interessi usurari. Per «interesse usurario» s'intende, per es. in Francia, un tasso d'interesse, che è più del doppio di quello medio delle obbligazioni. In questi e in altri casi analoghi, l'indicazione, che sarebbe resa obbligatoria dalla Direttiva 88/201/CEE del tasso d'interesse effettivo — in futuro calcolato parzialmente in modo diverso — potrebbe condurre a conflitti giuridici in caso di procedimenti penali. Poiché la Commissione non ha alcuna possibilità d'influire in campo penale, occorre trovare al riguardo una soluzione.

3. Osservazioni sui singoli articoli

3.1. L'articolo 1 della proposta di direttiva sostituisce il nono considerando della Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 con un nuovo testo, in cui la Commissione fa notare esplicitamente che la formula matematica riportata in allegato consente la «massima precisione» nel calcolo del tasso effettivo globale annuo. Tuttavia, nel preambolo della proposta, la Commissione stessa rileva che la formula rappresenta solo un primo, «utile» passo.

Con riferimento al punto 2.1 delle precedenti osservazioni generali, si fa notare che per il consumatore i dati sugli interessi effettivi sono confrontabili se anche gli elementi di costo da includere nel calcolo sono definiti in modo uniforme. Ciò significa che si può aspirare alla «massima precisione» come secondo passo — o primo e secondo passo insieme — solo successivamente.

3.2. A norma dell'articolo 1 della proposta di direttiva è inserito nella Direttiva del 22 dicembre 1986 un nuovo articolo 1 *bis* nel quale, al paragrafo 3, l'uso di altri metodi di calcolo è autorizzato solo se il tasso effettivo globale annuo non diverge di più di un decimo di 1%.

Se si intende una soglia fissa di tolleranza dello 0,1 — che deve essere il punto di partenza — la differenza suddetta dovrebbe essere correttamente indicata nel testo con l'espressione «un decimo di punto percentuale».

Ciò che conta è che nessun ente creditizio possa ingannare il consumatore in merito al vero onere globale, offrendo un tasso effettivo troppo basso, e in tal modo indurlo ad accettare un'offerta di credito che in realtà è più sfavorevole rispetto ad altre. L'indicazione di un tasso effettivo globale leggermente più alto non danneggia il consumatore, bensì — sotto il profilo della concorrenza — chi offre il credito. Sarebbe, quindi, sufficiente vietare nella proposta di direttiva soltanto le divergenze, verso il basso, dei tassi effettivi dovute ad altri metodi di calcolo — con il margine di tolleranza

prestabilito dello 0,1 — come previsto anche nel progetto preliminare di proposta di direttiva della Commissione (XI/245/87).

3.3. In base alla proposta di direttiva gli istituti che offrono crediti saranno tenuti ad applicare la variante della formula attuariale. Tale variante, raccomandata alla Commissione delle CE dal Prof. E.S. Kirschen nella relazione del 19 ottobre 1984, sembra ottenere il consenso della maggior parte degli Stati membri.

3.3.1. La formula del Prof. Kirschen, denominata «Rule 803», è applicata correntemente a livello internazionale per il calcolo dei rendimenti dei valori mobiliari. Essa tiene conto, secondo l'uso commerciale, del reinvestimento corrente dei profitti e quindi, in questo caso, del computo dei profitti dei reinvestimenti delle rate pagate dai mutuatari. In tal modo il valore del prestito viene considerato praticamente nell'ottica dell'istituto che offre il credito, e non, anche, in quella del consumatore. Per quest'ultimo, infatti il reinvestimento di capitale alle condizioni del prestatore ha carattere illusorio. In base a tale considerazione sembra opinabile che la formula Kirschen sia l'ideale per il calcolo del tasso d'interesse effettivo di crediti concessi ai consumatori, quando si tratta dell'onere che grava sul mutuatario.

3.3.2. Con riferimento al punto 2.5 delle osservazioni generali si sollecita, pertanto, la Commissione ad accertare se il metodo di calcolo da essa proposto sia veramente il più adeguato. Esistono altri metodi fondati di matematica finanziaria (per esempio il metodo basato su 360 giorni, correntemente usato nella Repubblica federale di Germania) e il metodo attuariale proporzionale o «nominale», l'unico giuridicamente valido in Francia, e la cui validità è riconosciuta da tutti gli ambienti professionali europei. Questi metodi forniscono i dati necessari altrettanto precisi e garantiscono ciascuno di per sé al consumatore la possibilità di confrontarli, ma d'altra parte offrono in più il vantaggio di poter controllare facilmente (anche senza calcolatore con un programma speciale) l'esattezza del tasso effettivo indicato, per es. conteggiando il credito con il tasso effettivo pur garantendo al consumatore maggiore possibilità di raffronto con i tassi remunerativi del suo risparmio. La possibilità di controllare facilmente l'esattezza dei dati indicati dall'ente che offre il credito o dall'intermediario finanziario accresce la garanzia di tutela del consumatore.

All'occasione, si dovrebbe riflettere, se questi altri metodi di matematica finanziaria, altrettanto fondati, e che presentano i suddetti vantaggi, non possano essere quanto meno autorizzati nel caso in cui le differenze che ne risultano non siano significative. In vista dei vantaggi supplementari per il consumatore — facile controllo dei valori del tasso effettivo — si potrebbero accettare tali differenze nella misura in cui non siano sostanziali.

3.4. Nella colonna di sinistra (La formula generale) dell'Allegato II che illustra il metodo di calcolo, l'indicazione « $n = 1$ » nella prima parte della formula deve essere corretta in « $k = 1$ ».

Nella colonna di destra, dove è riportata « una semplice illustrazione », dopo « l'equazione » vi è un errore nella versione tedesca nei dati del denominatore: « $(I = i)$ » deve essere corretto in « $(I + i)$ ». Nell'ultima frase dell'illustrazione, 713,66 ECU deve essere corretto in 713,1 ECU.

Nel terzultimo capoverso è indicato il valore $i = 0,1306$, ma nel penultimo il suddetto valore viene arrotondato: $i = 13,1$ oppure $i = 13,07$. Si dovrebbero chiarire i motivi di quest'apparente contraddizione.

In riferimento alla presunzione contenuta nell'Allegato III (iii) si dovrebbe verificare se è corretto l'importo indicato di 200 ECU.

3.5. L'articolo 1bis, paragrafo 4, stabilisce che per il calcolo del tasso d'interesse effettivo dei crediti su conto corrente, cioè crediti allo scoperto (inglese: *overdraft*) oppure crediti su conto corrente (inglese: *running account*), siano poste determinate presunzioni, precisate in dettaglio nell'Allegato III. Al riguardo, si deve osservare che non si tratta di esempi di un possibile ricorso ad un conto corrente; le presunzioni sono piuttosto irrealistiche per i seguenti motivi:

3.5.1. In base alla lettera b) dell'Allegato III la durata del credito è limitata ad un anno, se non è stabilito uno scadenziario per il rimborso. Di norma, nel caso di crediti su conto corrente del consumatore sul suo giroconto (crediti allo scoperto), il rimborso non è regolato in dettaglio. I rimborsi delle somme prese a prestito avvengono — totalmente o parzialmente — sempre attraverso le entrate correnti (di solito gli accreditamenti del salario o dello stipendio), che sono presupposto fondamentale per il credito allo scoperto. Quest'ultimo non è, però, limitato ad un anno, ma continua per un periodo indeterminato, di regola per molti anni, nella misura in cui non si verificano irregolarità nell'esecuzione del contratto del consumatore, che potrebbero eventualmente comportare la disdetta del conto e al tempo stesso del credito allo scoperto. Nella concessione del credito, il calcolo di eventuali costi straordinari e indipendenti dalla durata (per esempio una commissione dell' $x\%$, che comunque non è abituale) riferito ad un solo anno, darebbe al consumatore un'indicazione di onere totale del tutto esagerata.

3.5.2. In base alla lettera c) dell'Allegato III, il prelievo del credito sul conto corrente deve essere stabilito, senza vincoli temporali, al livello del limite di credito concesso (limite massimo di credito). Anche questo non solo non è realistico, ma nei fatti addirittura impossibile, dato che non si può ricorrere al credito oltre il limite massimo; d'altra parte, però, una riduzione del ricorso al credito deve necessariamente avvenire attraverso le entrate correnti mensili del titolare del conto.

L'onere effettivo del titolare del conto può essere più elevato del tasso d'interesse nominale, a causa di liquidazioni infrannuali dei conti e quindi del possibile calcolo degli interessi composti. Ma ciò vale, solo se si utilizza il credito al di là della scadenza di liquidazione dei conti. L'ammontare dipende, quindi, dal periodo di utilizzo del credito. Ma l'onere totale può anche essere uguale al tasso d'interesse annuo nominale, quando l'utilizzo del credito viene ammortizzato nello stesso momento della liquidazione dei conti, attraverso le entrate mensili. Ciò dipende dai rispettivi casi singoli e non può essere stabilito a priori sulla base di un determinato modello.

Invece di stabilire valori del tasso d'interesse effettivo sulla base di esempi irrealistici, si dovrebbe considerare se non sia più conveniente un'ulteriore normativa sui crediti su conto corrente. Ad esempio potrebbe essere previsto l'obbligo da parte dell'ente che offre il credito di indicare, accanto al tasso d'interesse effettivamente calcolato, la periodicità della liquidazione dei conti e dell'attribuzione degli interessi a carico del mutuatario e la soglia massima che può raggiungere in tal modo l'onere effettivo nel caso di pieno utilizzo del credito.

3.6. È opinabile se con la « semplice illustrazione », riportata nell'Allegato I (« con equazione di secondo grado risolvibile algebricamente ») e con la definizione dell'articolo 1 della proposta di direttiva (« il tasso che rende uguali i valori attuali degli impegni futuri o presenti del mutuante e del mutuatario ») si tiene conto delle giuste esigenze dei consumatori. Infine sarebbe utile aggiungere nell'allegato alla direttiva un esempio di calcolo del tasso che si applica nel caso di periodicità inferiore ad un anno. Si dovrebbe riportare inoltre un esempio con pagamenti mensili da parte del mutuatario e in particolare un esempio con scadenze di pagamento non regolari.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1988.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio recante quinta modifica della Direttiva 74/329/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli emulsionanti, gli stabilizzanti, gli addensanti ed i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari

(88/C 337/02)

Il Consiglio, in data 1 luglio 1988, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione « Ambiente, salute pubblica e consumo », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere in data 4 ottobre 1988 (relatrice: Williams; correlatori: Rieramarsa, Saiu).

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 27 ottobre 1988, nel corso della 259^a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Osservazioni generali

Tutti gli emulsionanti e gli stabilizzanti citati nella proposta sono elencati nell'Allegato II della Direttiva 74/329/CEE. Ciò significa che gli Stati membri possono autorizzarne l'utilizzazione ma non vi sono obbligati. Attualmente solo taluni Stati membri autorizzano l'impiego di tutte queste sostanze. Tali differenze dipendono da ragioni storiche antecedenti alla creazione della CEE. E sono anche antecedenti a molti test di sicurezza nell'uso che sono stati eseguiti in seguito.

Visti i risultati dei test di sicurezza nell'uso che si sono protratti per molti anni, la Commissione propone di trasferire detti prodotti nell'Allegato I della citata direttiva e di renderli così generalmente disponibili in tutta la CEE. La stessa proposta è stata già fatta nel 1984 e approvata in senso generale dal Comitato economico e sociale e dal Parlamento europeo. Tuttavia il Consiglio ha tergiversato su ogni azione e quindi si è resa necessaria questa nuova proposta. Essa tiene conto degli ulteriori test di sicurezza nell'uso eseguiti dal 1984 in poi.

Tuttavia il Comitato è d'accordo con la proposta della Commissione di trasferire le sostanze in questione dall'Allegato II (elenco provvisorio) all'Allegato I (elenco permanente), eliminando così l'Allegato II, e con la data di attuazione del 1° gennaio 1989.

Tuttavia, il Comitato fa notare che la Commissione presenterà a tempo debito un'ulteriore proposta più esauriente sulle condizioni di utilizzazione delle suddette sostanze e di altre, e che ciò avrà un peso rilevante nel quadro della realizzazione del mercato interno entro il 1992.

2. Gomma adragante - E413

2.1. Questa gomma deriva da un arbusto che cresce in Iran ed in Turchia. È altamente resistente all'acido ed è quindi impiegata per preparare i condimenti per insalata e la maionese. Permette anche di ottenere un impasto ed è quindi utile nel campo della pasticceria a base di farina.

2.2. È stata analizzata sia dal Joint Expert Committee on Food Additives (JECFA) [Comitato misto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) di esperti di additivi alimentari] sia dal Comitato scientifico per l'alimentazione umana (CSA), ed entrambi hanno consentito una dose giornaliera ammissibile non specificata, cioè illimitata.

2.3. Il Comitato ha approvato la proposta della Commissione.

3. Gomma Karaya - E416

3.1. Questa gomma deriva da una pianta che cresce soprattutto in India. Viene impiegata principalmente per ispessire i farmaci, ma anche per taluni prodotti alimentari.

3.2. Il CSA ha stabilito recentemente una dose giornaliera ammissibile di 0-12,5 mg/kg di peso corporeo, mentre il JECFA ha stabilito una dose giornaliera ammissibile non specifica. Tale divergenza è dovuta al fatto che quest'ultimo comitato ha potuto usufruire, per la sua stima, di recenti studi effettuati in India in materia di sicurezza nell'uso.

3.3. Il Comitato mantiene lo stesso parere⁽¹⁾ e approva la proposta della Commissione, ossia a seguito di un'ulteriore ricerca condotta dal CSA si potrà autorizzare un impiego più ampio di detta sostanza e trasferirla dall'Allegato II all'Allegato I.

4. Polisorbati - E432 - E436

4.1. È un gruppo di esteri preparati con polioossietilene e acidi grassi. Sono emulsionanti molto efficaci dell'olio con l'acqua. Le proprietà esatte variano a seconda

⁽¹⁾ GU n. C 248 del 17. 9. 1984, pag. 28 e 29.

della parte di acidi grassi, e permettono così di adeguare esattamente i grassi al prodotto alimentare da fabbricare.

4.2. Il JECFA ha stabilito per i polisorbati una dose giornaliera ammissibile di 0-25 mg/kg di peso corporeo e il CSA di 10 mg/kg di peso corporeo.

4.3. Il Comitato economico e sociale mantiene la stessa posizione e appoggia la proposta della Commissione, cioè nota che il CSA considera ora tali sostanze atte ad essere incluse nell'Allegato I.

5. Olio di soia ossidato mediante riscaldamento
- E479

5.1. Questo prodotto consiste di monogliceridi e digliceridi di acidi grassi fatti reagire con olio di soia ed è utilizzato essenzialmente come agente antischizzo per la margarina quando viene impiegata per friggere.

5.2. Il CSA ha stabilito una dose giornaliera ammissibile di 0-25 mg/kg di peso corporeo. Al JECFA non è stato chiesto finora di analizzare tale prodotto.

Anche a tale riguardo il Comitato appoggia la proposta della Commissione.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1988.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Alberto MASPRONE

Parere in merito:

- alla modifica della proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della Direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, e
- alla modifica della proposta di direttiva del Consiglio riguardante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio ed etichettatura delle preparazioni pericolose

(88/C 337/03)

Il Consiglio, in data 12 ottobre 1987, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 A del Trattato, di consultare il Comitato economico e sociale in merito ai documenti di cui sopra.

La sezione « Ambiente, salute pubblica e consumo », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base della relazione Beltrami in data 4 ottobre 1988.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 27 ottobre 1988, nel corso della 259^a sessione plenaria, all'unanimità, il seguente parere.

Il Comitato condivide gli obiettivi perseguiti dalla Commissione e ne approva la proposta.

Riterrebbe però più idonea, in luogo della procedura del comitato consultivo, quella del comitato di regolamentazione⁽¹⁾, dato che essa è adottata in tutte le altre

direttive sulle sostanze e i preparati pericolosi, quali le 73/173/CEE, 77/728/CEE, 78/631/CEE e le loro modifiche successive, nonché dalle Direttive 79/831/CEE e 88/379/CEE.

⁽¹⁾ Cfr. Decisione del Consiglio del 13 luglio 1987 (GU n. L 197 del 17. 7. 1987, pag. 33).

Considera infatti opportuno non cambiare una formula ormai consolidata da tempo con risultati positivi.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1988.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi⁽¹⁾

(88/C 337/04)

Il Consiglio, in data 11 maggio 1988, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 57 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale (CES) in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base della relazione Pardon in data 5 ottobre 1988.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 27 ottobre 1988, nel corso della 259ª sessione plenaria, il seguente parere.

Il Comitato economico e sociale approva la proposta della Commissione, con la riserva delle osservazioni qui di seguito formulate.

Il Comitato auspica che il risultati dei calcoli attualmente in corso siano resi noti prima dell'adozione definitiva del livello previsto del coefficiente fissato all'8%.

1. Osservazioni generali

1.1. Insieme con la seconda direttiva di coordinamento delle legislazioni bancarie, la Commissione presenta una proposta di direttiva sul coefficiente di solvibilità degli enti creditizi. Essa considera che l'elaborazione di regole comuni relative al rapporto da rispettare tra i fondi propri e le attività e le operazioni fuori bilancio, ponderate in funzione dei rischi, costituisca un elemento essenziale dell'armonizzazione necessaria all'attuazione del reciproco riconoscimento delle autorizzazioni concesse dalle autorità nazionali.

1.2. L'applicazione della direttiva in esame implica necessariamente l'adozione e l'attuazione di una direttiva concernente la definizione dei fondi propri degli enti creditizi⁽²⁾ poiché tali fondi costituiscono il numeratore del coefficiente di solvibilità proposto.

1.3. L'applicazione della proposta di direttiva contemporaneamente a quella attinente ai fondi propri e agli atti comunitari relativi al controllo dei grandi rischi ed alla garanzia dei depositi, condiziona l'applicazione della seconda direttiva mirante al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, come messo in evidenza dal Comitato nel parere del 29 settembre 1988.

1.4. Il coefficiente proposto rapporta i fondi propri di ogni ente creditizio al valore, ponderato in funzione dei gradi di rischio, delle sue attività e dei suoi impegni fuori bilancio.

La Commissione segnala che tale tipo d'impostazione in base ai rischi ponderati è stato sviluppato in molti anni di lavoro effettuato per il comitato consultivo bancario istituito con la prima direttiva di coordinamento del 1977.

1.5. La Commissione considera, a giusto titolo, che la misura e la presa a carico dei rischi relativi ai tassi d'interesse e di cambio e degli altri rischi di mercato, rivestano una grande importanza per il controllo degli enti creditizi (considerando n. 7). Conseguentemente essa annuncia che proseguirà lo studio delle tecniche utilizzabili e che formulerà le proposte adeguate per armonizzare in maniera più approfondita le regole di controllo relative a tali rischi.

Nel parere del 29 settembre 1988 sulla proposta di seconda direttiva mirante al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, il Comitato aveva constatato che il controllo riservato alle autorità competenti del paese ospitante in materia di rischi di mercato, costituiva una deroga notevolissima al principio del controllo esercitato sulle succursali dalle autorità competenti degli Stati di origine e spezzava l'unità concettuale della direttiva (n. 2.10.3).

Esso aveva ritenuto che sarebbe stato preferibile prevedere sin dall'inizio che il coefficiente di solvibilità coprisse anche i rischi di mercato.

Il Comitato non può far altro che reiterare il suo parere in proposito ed invitare la Commissione a formulare il più rapidamente possibile proposte su tale argomento.

1.6. L'importanza per l'attività bancaria di definire norme per i fondi propri è tale che da molti anni un'armonizzazione viene studiata a Basilea da un comitato posto sotto l'egida dei governatori delle banche centrali del Gruppo dei 10. La Commissione ha preso attivamente parte a detti lavori: il CES prende nota del fatto che le soluzioni adottate a Basilea nel luglio scorso sono vicine a quelle prefigurate dalla direttiva in esame.

⁽¹⁾ GU n. C 135 del 25. 5. 1988, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. C 243 del 27. 9. 1986, pag. 4, modificata il 15 gennaio 1988 e attualmente sottoposta all'esame del Consiglio.

Il Comitato auspica che vi sia convergenza tra le soluzioni cui è giunta la Commissione e quelle dei governatori delle banche centrali. Per facilitare il compito degli enti creditizi in primo luogo, ma soprattutto per evitare che le banche della Comunità si trovino in una situazione di svantaggio rispetto ai loro concorrenti di altri paesi, americani o giapponesi per esempio.

Tuttavia la maggiore omogeneità dei conti bancari che risulterà dall'applicazione della Direttiva 86/635/CEE dell'8 dicembre 1986 (GU n. L 372 del 31. 12. 1986) può consentire, specialmente per quanto riguarda i fondi propri, certi adattamenti, ad esempio autorizzando un trattamento adeguato delle riserve di rivalutazione e degli accantonamenti per rischi generali.

Concretamente il Comitato esprime l'auspicio che i due testi siano abbastanza vicini nella forma al fine di evitare, per quanto possibile, differenze d'interpretazione.

2. Osservazioni particolari

2.1. Articolo 1 — Campo d'applicazione e definizione

Nel parere del 29 settembre 1988 in merito alla proposta di seconda direttiva mirante al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio, il Comitato aveva fatto osservare che, nell'interesse della protezione dei risparmiatori e dei consumatori e con la preoccupazione di mantenere condizioni concorrenziali di parità, sarebbe stato opportuno formulare una definizione degli enti creditizi più ampia di quella data nella prima Direttiva 77/780/CEE.

Il Comitato ritiene che tale parere debba essere seguito, e, di conseguenza, l'articolo 1, paragrafo 1, debba essere emendato.

2.2. Articolo 2 — Enti creditizi nazionali/esteri

Tale distinzione svolge un ruolo importante nella ponderazione dei rischi previsti dall'articolo 6. Ora, le definizioni date comportano che a rischi su governi od enti creditizi (se si tratta di prestiti di durata superiore all'anno o di garanzie) di paesi che comunque godono di una capacità di credito molto elevata (Stati Uniti, Canada, Svizzera o Giappone, per non citarne che alcuni) sia attribuito un coefficiente 5 rispetto ai rischi sugli enti creditizi dei paesi della Comunità. Una situazione del genere sarebbe fortemente pregiudizievole in generale alle transazioni sui mercati internazionali dei capitali: essa influenzerebbe più specificamente l'attività delle succursali degli enti creditizi della Comunità insediate sulle grandi piazze finanziarie che non siano quelle all'interno della Comunità.

Sarebbe pertanto necessario assimilare l'insieme dei paesi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) a quelli della CEE.

2.3. Articolo 3 — Principi generali

I coefficienti devono essere calcolati su una base consolidata in conformità della Direttiva 83/350/CEE e della Direttiva 86/635/CEE.

Devono nondimeno essere calcolati coefficienti non consolidati per tutti gli enti creditizi.

Un controllo su base consolidata risponde indiscutibilmente alla struttura complessa d'importanti gruppi bancari. Un tale controllo però dovrebbe evitare che le società madri e le affiliate delle quali esse detengono l'integralità o la quasi totalità del capitale siano assoggettate ad un controllo su base non consolidata.

Per rispettare siffatta esigenza, vari gruppi si vedrebbero costretti a ristrutturazioni pesanti ed onerose sotto il profilo fiscale, ed è difficile valutare sotto quale aspetto esse sarebbero tali da contribuire a migliorare la solvibilità complessiva.

Il Comitato auspica perciò che l'obbligo di un controllo su base non consolidata sia limitato alle affiliate di cui si detiene meno del 90%.

Sembra del resto che è in questo spirito che la proposta di direttiva indica che

«Tuttavia, le autorità competenti hanno la facoltà di richiedere coefficienti sub-consolidati, invece che non consolidati, per le affiliate degli enti creditizi.»

Il Comitato esprime inoltre l'auspicio che sia concessa una certa flessibilità per le condizioni di verifica dei coefficienti e segnatamente che queste siano imposte solo una volta all'anno e non «non meno di 2 volte l'anno».

2.4. Articolo 4 — Numeratore fondi propri

In mancanza di informazioni precise sulle regole definitive il Comitato non può per il momento esprimere un parere.

La proposta di direttiva sui fondi propri degli enti creditizi [doc. (COM(86) 169 def.)] ha infatti subito modifiche sostanziali.

Considerata l'importanza del numeratore per il calcolo del coefficiente di solvibilità, il Comitato si riserva il diritto di esaminare la nuova versione allo scopo di verificare se, come da esso auspicato, viene garantita la convergenza necessaria fra tale direttiva e le soluzioni adottate a Basilea.

2.5. Articolo 6 — Ponderazione dei rischi

In generale il Comitato approva il principio di una ponderazione dei rischi e comprende che questa possa essere solo forfettaria. Reputa tuttavia necessario evitare distorsioni eccessive e ricorda al riguardo il problema posto dalla nozione di « nazionale » ed « estero ».

Desiderando evitare di entrare nei dettagli di una regolamentazione necessariamente complessa, si limita alle osservazioni seguenti:

- Nel caso di prestiti su ipoteche, il Comitato si rammarica della limitazione del trattamento favorevole ai prestiti a persone fisiche per alloggi destinati ad uso proprio; infatti destinare i beni alla locazione, la quale peraltro non può essere controllata nel corso del credito ipotecario, non pare costituire un fatto di natura tale da accrescere il rischio; allo stesso modo sembra difficile giustificare una differenza tra un immobile ad uso professionale ed uno destinato ad uso abitativo. Infine sarebbe opportuno assimilare le operazioni di leasing immobiliare ai prestiti su ipoteca.
- Inoltre nel caso degli attivi materiali il Comitato ritiene che essi rappresentino il più delle volte una garanzia per i depositanti e pertanto sarebbe giustificata per tali attivi una ponderazione nulla. Ciò permetterebbe tutto sommato di evitare che compaia una differenza a seconda delle modalità della loro acquisizione, poiché nell'ipotesi in cui tali attivi fossero stati ceduti in *leaseback* ad un terzo essi non sarebbero considerati nel coefficiente.

Il Comitato auspica che nel settore dei conti delle banche vi sia concordanza tra la raccomandazione del comitato dei governatori di Basilea e la direttiva sui conti delle banche per quanto riguarda il modo di contabilizzazione degli attivi in funzione della loro durata.

2.6. Articolo 7 — Amministrazione

Il Comitato si chiede se non si corra il pericolo di interpretazioni diverse dell'espressione « amministrazioni », come per esempio nel caso dello statuto di organismi inseriti nel settore pubblico e che non corrispondano probabilmente al concetto di « amministrazione » qui utilizzato.

Inoltre, si deve temere che l'articolo 7 sia di natura tale da consentire a taluni Stati membri di favorire l'indebitamento delle amministrazioni regionali e locali da essi dipendenti, a buon mercato.

Ciò è altrettanto vero in quanto ai prestiti ed agli elementi fuori bilancio esplicitamente garantiti da un'amministrazione regionale e locale si attribuisce la stessa ponderazione che ai prestiti concessi all'amministrazione regionale o locale.

Questo è un sistema di riconoscimento reciproco delle ponderazioni giudicate adeguate, nel caso delle loro proprie amministrazioni regionali e locali, dalle autorità di sorveglianza di ciascuno Stato membro. Converrebbe prevedere una procedura suscettibile di rimettere in questione tale determinazione da parte di uno Stato membro.

2.7. Articolo 8 — Modifiche tecniche

La Commissione si vede riconosciuto il potere di apportare delle « modifiche tecniche » alla direttiva in preparazione, secondo la procedura descritta.

Tali « modifiche tecniche » sono enumerate al fine di limitarne il numero:

- il coefficiente minimo previsto all'articolo 9,
- le ponderazioni e le voci dell'attivo di cui all'articolo 6,
- la lista e la classificazione delle voci fuori bilancio contenute negli Allegati 2 e 4 e le rispettive modalità di calcolo del coefficiente descritte all'articolo 5 ed agli Allegati 1 e 3,
- l'estensione a paesi esteri delle ponderazioni applicabili alle amministrazioni centrali, alle banche centrali ed agli enti creditizi degli Stati membri della Comunità, quando i rischi sono considerati equivalenti, in particolare per quanto riguarda gli enti creditizi a seguito di accordi raggiunti in sede internazionale,
- l'estensione della ponderazione del 50 % ai « crediti garantiti da ipoteca concessi a paesi terzi ».

Il Comitato giudica necessario che le regole spesso tecniche della direttiva in esame possano essere rapidamente adattate per rispondere all'evoluzione della congiuntura economica e delle modalità di funzionamento dei mercati finanziari. Perciò si domanda al tempo stesso se le procedure configurate non potrebbero essere snellite e il loro campo di applicazione definito in maniera meno limitativa. Il comitato di cui all'articolo 8, paragrafo 3, dovrebbe essere composto da persone che esercitano funzioni di controllo bancario nei rispetti Stati membri.

2.8. Articolo 9

Le autorità competenti possono prescrivere coefficienti superiori all'8 % se lo ritengono opportuno.

Il Comitato si riferisce in proposito al punto 1.6.2 del parere del 29 settembre 1988 in merito alla proposta di

direttiva mirante al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti

l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio e che modifica la Direttiva 77/780/CEE.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1988.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di quinta direttiva del Consiglio concernente le disposizioni relative all'ora legale⁽¹⁾

(88/C 337/05)

Il Consiglio, in data 2 agosto 1988, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione « Trasporti e comunicazioni », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base della relazione Haas in data 12 ottobre 1988.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 27 ottobre 1988, nel corso della 259ª sessione plenaria, il seguente parere.

1. Osservazioni preliminari

1.1. Negli ultimi anni il Consiglio ha già emanato quattro direttive sull'ora legale. Da ultimo, il 22 dicembre 1987, ha stabilito l'ora legale per il 1989 in modo tale che, nell'intera Comunità, abbia inizio il 26 marzo 1989 alle ore 1,00 e termini il 24 settembre 1989 (ad eccezione dell'Irlanda e del Regno Unito) per i quali è prevista la data del 29 ottobre 1989 alle ore 1,00.

1.2. Il Comitato economico e sociale in tutti i suoi pareri al riguardo e per ultimo in quello del 16 novembre 1987, ha costantemente sollecitato l'armonizzazione dell'inizio e della fine dell'ora legale in tutta la Comunità.

1.3. Ora la Commissione presenta di nuovo una proposta che prevede per il 1990, il 1991 e il 1992 la continuazione dello *status quo*, cioè la fine differenziata dell'ora legale per i paesi continentali della Comunità, da un lato, e per Irlanda e Regno Unito, dall'altro, lasciando però a questi ultimi due Stati la possibilità di aderire entro il 1992 alla normativa comunitaria.

2. Osservazioni generali

Rifacendosi ai pareri sopra citati il Comitato vede favorevolmente la tendenza mostrata dalla Commissione di tener conto dell'obiettivo, costantemente messo in risalto dal Comitato stesso, di fissare un unico inizio ed un'unica fine per l'ora legale in tutto il territorio della Comunità.

⁽¹⁾ GU n. C 201 del 2. 8. 1988, pag. 5.

Per contro, un termine unico dell'ora legale in tutta l'area comunitaria eviterebbe le difficoltà notevoli, talora anche economicamente onerose, che devono affrontare le imprese del settore dei trasporti, i viaggiatori come pure altri settori dell'economia per la differenza delle scadenze dell'ora legale.

Il Comitato insiste pertanto affinché venga fissato quanto prima un termine unico non solo per l'inizio ma anche per la fine dell'ora legale.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1988.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma specifico di diffusione e di utilizzazione dei risultati delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1988-1992)

(88/C 337/06)

Il Consiglio, in data 16 giugno 1988, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 130 Q del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione «Energia, questioni nucleari e ricerca», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base della relazione João Proença in data 7 ottobre 1988.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 27 ottobre 1988, nel corso della 259ª sessione plenaria, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. La comunicazione e la proposta di decisione della Commissione s'inseriscono nella linea di azione 8.4 del programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico (R&ST) (1987-1991).

Il programma proposto comprende due sottoprogrammi che corrispondono a due dei tre settori di attività di ricerca derivanti da questa linea di azione:

- diffusione ed utilizzazione dei risultati delle attività comunitarie di R&ST,
- reti di comunicazione tra elaboratori.

Il terzo settore di attività riguarda lo sviluppo di sistemi informatici per la traduzione e concerne il proseguimento del programma EUROTRA adottato alla fine del 1982.

1.2. Il primo sottoprogramma ha per obiettivo la diffusione di informazioni su programmi e progetti comunitari di R&ST e l'utilizzazione efficace dei suoi risultati al fine di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria europea e si concretizza tramite cinque azioni:

- diffusione di informazioni di R&ST,
- identificazione, caratterizzazione e verifica dei risultati,

- protezione giuridica dei risultati,
- diffusione dei risultati,
- sfruttamento dei risultati.

1.3. Il secondo sottoprogramma mira ad aumentare l'efficacia delle attività di ricerca e sviluppo in tutt'Europa, promuovendo un'infrastruttura comune di comunicazione tra i sistemi informatici, che comprende a sua volta tre azioni:

- appoggio al funzionamento dell'Associazione RARE,
- partecipazione al progetto EUREKA COSINE,
- azioni necessarie per garantire la riservatezza e l'integrità delle informazioni comunitarie di R&ST.

2. Osservazioni generali

2.1. Il Comitato constata con soddisfazione la concretizzazione del programma, in conformità del parere emesso in merito al «Programma quadro»⁽¹⁾ che afferma:

«Una traduzione lenta ed inefficace dei risultati dell'azione di R&ST in prodotti commerciali costituisce una grave carenza in rapporto alla competitività industriale della Comunità. La Comunità deve sforzarsi di ridurre il periodo di tempo necessario per promuovere l'utilizzazione dei risultati della ricerca.»

2.2. Il Comitato approva gli obiettivi del programma, fatta salva la necessità di chiarire talune questioni che esso solleva, evidenziando soprattutto la maniera in cui si realizzerà.

2.3. Il Comitato è del parere che il programma debba contribuire in modo diretto ed efficace a:

- potenziare gli effetti economici e sociali del programma quadro e di altre azioni comunitarie di R&ST,
- appoggiare una strategia di R&ST coordinata su scala comunitaria,
- rafforzare la coesione interna, soprattutto sostenendo le regioni meno sviluppate della Comunità,
- consolidare le basi tecnologiche delle piccole e medie imprese (PMI) comunitarie.

Tali obiettivi, benché espressi nella cronistoria e nella motivazione del programma, devono essere approfonditi dalla Commissione, così da tradursi in mete concrete da raggiungere.

2.4. Il Comitato si augura che la Commissione faccia prova di un'elevata efficienza nell'attuare il programma, affinché quest'ultimo abbia un impatto effettivo sull'intero spazio comunitario, non solamente in un'ottica geografica, ma prendendo ugualmente in considerazione i diversi agenti economici e sociali potenzialmente interessati.

2.5. Compito principale del programma quadro è appoggiare la ricerca precompetitiva in settori di punta nei quali la competitività internazionale è più rilevante.

Per poter utilizzare i risultati della ricerca ed accelerare il processo di trasposizione commerciale, occorre una stretta interconnessione tra il programma e gli altri programmi che incidono sullo sviluppo della base tecnologica della Comunità.

2.6. La ricerca finanziata dalla Comunità rappresenta il 2%-3% della ricerca complessiva realizzata negli Stati membri. Si ritiene quindi che tale programma debba creare le condizioni per un futuro sforzo coordinato a livello comunitario volto ad utilizzare i risultati di R&ST, soprattutto tramite una stretta cooperazione con le agenzie nazionali di utilizzazione dei risultati della ricerca, così come, con altri agenti che, a livello locale, regionale o nazionale, operino in questo settore.

2.7. L'attuale diffusione dei programmi comunitari di R&ST è alquanto ridotta, vista la notevole disinformazione delle imprese, soprattutto delle PMI, della comunità scientifica e del pubblico in generale, in merito alle opportunità che essi offrono e al modo di parteciparvi.

Le esperienze di taluni paesi della Comunità che hanno lanciato azioni speciali di diffusione e appoggio alla partecipazione a tali programmi (è il caso della Danimarca e dell'Irlanda) sono rappresentative delle possibilità che esistono di allargare l'ambito di partecipazione.

Considerata l'importanza della diffusione dei programmi, essa deve avvenire in stretta connessione con gli Stati membri e gli agenti economici e sociali, e più specificatamente con le istituzioni e le associazioni regionali.

2.8. Il Comitato ha già affermato in altri pareri l'opportunità che tali azioni, da realizzarsi nell'ambito della R&ST, favoriscano e rafforzino direttamente le PMI della Comunità.

Queste posizioni sono state espresse nella relazione informativa in merito all'«Importanza della ricerca e dello sviluppo tecnologico per le piccole e medie imprese» nella quale si riscontrano precise raccomandazioni riguardanti lo sviluppo tecnologico delle PMI comunitarie.

⁽¹⁾ GU n. C 333 del 29. 12. 1986.

Merita un'attenzione particolare l'accesso delle PMI ai risultati della ricerca comunitaria e al loro sfruttamento commerciale, conformemente a quanto già riferito nel parere del Comitato in merito al programma quadro ⁽¹⁾, nel quale si afferma tra l'altro:

« Dovrebbe essere sviluppato uno studio sui metodi per facilitare l'accesso delle PMI ai risultati della ricerca già disponibili in banche di dati.

Deve essere sviluppata una ricerca particolare sulle esigenze specifiche delle PMI, se si vuole che le PMI partecipino pienamente allo sfruttamento dei risultati della R&ST comunitaria. »

Generalmente le grandi imprese seguono i programmi comunitari di R&ST. Il Comitato ritiene dunque che il programma debba tenere in particolare considerazione le PMI.

2.9. Il Comitato reputa che occorre evitare di costruire un'Europa a due velocità e che sia particolarmente importante favorire la creazione di una base tecnologica solida e competitiva nelle regioni meno sviluppate (RMS).

Il Comitato è cosciente del fatto che il programma STRIDE perseguirà specificatamente tale obiettivo.

Indipendentemente dalle finalità perseguite con lo STRIDE, il Comitato ritiene che sia opportuno esaminare quali siano i canali più appropriati per diffondere gli obiettivi e le opportunità offerte dai programmi comunitari nelle RMS, in modo da accrescere la conoscenza dei programmi comunitari di R&ST e consentire alle imprese interessate di beneficiare dei vantaggi che essi presentano.

2.10. Il finanziamento proposto di 38 milioni di ECU sembra adeguato, dato che potrà essere rivisto in base all'esperienza dei primi due anni, in funzione della relazione di attuazione e delle proposte presentate dalla Commissione.

3. Osservazioni particolari

3.1. Articolo 1

La data del 1° luglio 1988 proposta per l'entrata in vigore del programma è superata, deve quindi essere rivista.

3.2. Articolo 2 - Sottoprogramma I

Diffusione delle informazioni e dei risultati

3.2.1. Il modo nel quale viene definito il sottoprogramma I è troppo restrittivo e non include l'azione 1.1 prevista dall'Allegato I. In effetti il titolo del sottoprogramma è « Diffusione e utilizzazione dei risultati delle attività comunitarie di R&ST ». Ora, non sono in causa solo i risultati, ma anche la diffusione dei propri programmi.

In questo senso, il titolo del sottoprogramma I dovrebbe essere « La Diffusione dei programmi di R&ST e dei progetti comunitari e dei risultati delle azioni comunitarie di R&ST ».

Il Comitato considera essenziale la realizzazione di tale azione che dovrà tradursi nell'istituzione di una rete d'informazioni, tramite la partecipazione di agenti locali che provvedano a ripartire in modo selettivo e con discernimento le informazioni da diffondere.

3.2.2. Il Comitato considera appropriata la costituzione di una base di dati che organizzati in modo sistematico le informazioni relative ai programmi, la loro realizzazione e i risultati, laddove si tenga conto anche dell'eventuale necessità da parte delle imprese e degli altri partecipanti di tutelare il carattere confidenziale di talune informazioni.

Identificazione, caratterizzazione e verifica dei risultati e loro protezione giuridica

3.2.3. Il Comitato è del parere che, per quanto riguarda i punti 1.2 e 1.3 dell'Allegato I, l'azione della Commissione debba essere considerata supplementare agli obblighi assunti dai contraenti nella ricerca finanziata dalla Comunità.

3.2.4. Il Comitato richiama l'attenzione della Commissione affinché vengano prese le dovute precauzioni per evitare che i ricercatori e gli istituti di ricerca impediscano l'utilizzazione dei lavori che sono pervenuti a risultati interessanti impedendo così che questi vengano sfruttati commercialmente subito o no negli Stati membri, il che danneggia gli interessi comunitari.

3.2.5. Il Comitato ritiene inoltre essenziale chiarire e salvaguardare i diritti di proprietà scientifica, nei confronti sia di coloro che sono impegnati nei programmi di ricerca, sia delle rispettive imprese o istituzioni.

È necessario stabilire, nell'ambito comunitario, delle norme che difendano e motivino i ricercatori in modo da intensificare l'utilizzazione commerciale dei risultati.

Sfruttamento dei risultati

3.2.6. È l'azione più delicata di tutto il programma e una sua valutazione globale necessiterebbe la previa conoscenza del regolamento che ne determinerà l'attuazione.

Il Comitato considera che detto regolamento debba garantire chiaramente la parità di opportunità per tutti gli operatori economici comunitari, in particolare tramite:

- la cessione dei diritti di utilizzazione attraverso un bando di gara,
- la previa conoscenza dei criteri di selezione da impiegare nei confronti delle diverse imprese interessate.

⁽¹⁾ GU n. C 333 del 29. 12. 1986.

3.2.7. Il Comitato ritiene che i finanziamenti della Comunità, di qualsiasi genere, non dovranno essere di regola a fondo perduto e che sia necessario prevedere un rimborso totale delle spese, in caso di successo dell'utilizzazione commerciale, fissando una percentuale sul volume delle vendite del prodotto/processo che ha beneficiato del finanziamento.

3.2.8. Il Comitato reputa che, per quanto riguarda gli aiuti da accordare ai prototipi, ai progetti pilota o di dimostrazione, non debba essere necessariamente richiesta la partecipazione di operatori di almeno due Stati membri, ma che ciò debba costituire piuttosto un criterio di selezione.

3.2.9. Nell'utilizzare i risultati, la Commissione dovrà valutarne l'impatto sulla competitività delle imprese e le rispettive conseguenze economiche e sociali.

3.3. *Articolo 2 - Sottoprogramma II*

Il Comitato approva, in linea di massima, l'esecuzione del sottoprogramma II e ritiene che esso potrà contribuire allo sviluppo di programmi comuni di R&ST, il Comitato è del parere che sia necessario definire il livello di partecipazione della Comunità al finanziamento dell'Associazione RARE e del progetto EUREKA COSINE, così come il livello di partecipazione diretta dei vari Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1988.

3.4. *Articolo 3*

Il Comitato non ritiene di potersi pronunciare in merito all'organico proposto di 20 agenti temporanei, e si chiede se le funzioni da svolgere avranno un carattere permanente.

Il Comitato reputa che, data la dispersione dei risultati, soprattutto nelle regioni meno sviluppate, si dovrà esaminare la possibilità che taluni agenti si stabiliscano negli Stati membri, o lavorino in stretta connessione con programmi locali, quali i programmi integrati mediterranei (PIM).

3.5. *Articolo 7*

3.5.1. Esso prevede il riesame del programma dopo due anni e la presentazione di una relazione ed eventuali proposte al Consiglio ed al Parlamento europeo, trascurando completamente il Comitato economico e sociale.

Esso deplora tale omissione e reitera la sua richiesta di includere il Comitato economico e sociale.

3.5.2. Il Comitato assume la stessa posizione per quanto riguarda la relazione finale sulla valutazione dei risultati conseguiti, di cui al paragrafo 2 dell'articolo 7.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE

Parere in merito:

- alla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica al Regolamento (CEE) n. 804/68 concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- alla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica al Regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 *quater* del Regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- alla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica al Regolamento (CEE) n. 2237/88 che stabilisce, per il periodo dal 1° aprile 1988 al 31 marzo 1989, la riserva comunitaria per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 *quater* del Regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- alla proposta di regolamento del Consiglio che fissa a partire dal 1° ... 1988 il prezzo d'intervento per il burro, e
- alla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica al Regolamento (CEE) n. 1079/77 relativo ad un prelievo di corresponsabilità ed a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(88/C 337/07)

Il Consiglio, in data 23 settembre 1988, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alle proposte di regolamento di cui sopra.

La sezione « Agricoltura e pesca », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Luchetti in data 6 ottobre 1988.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 27 ottobre 1988, nel corso della 259ª sessione plenaria, il seguente parere.

1. Il Comitato prende atto delle ragioni che hanno portato la Commissione a presentare le proposte in esame e constata che esse hanno lo scopo di ottemperare alla sentenza della Corte del 28 aprile 1988, includendo nel Regolamento (CEE) n. 857/84 il caso dei produttori che hanno beneficiato di un premio di non commercializzazione ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1078/77 e che, di conseguenza, non hanno consegnato latte nell'anno di riferimento considerato dallo Stato membro.

1.1. Queste proposte sono peraltro in linea con la politica sino ad ora applicata nel settore lattiero-caseario.

2. Il Comitato, pur comprendendo i motivi per cui la Commissione ritiene tali proposte tra loro indissociabili ed implicanti quindi una decisione globale, si interroga tuttavia sull'equità della proposta di ridurre il prezzo d'intervento del burro del 2% a decorrere dal 1° ottobre 1988 in contropartita dell'aumento della riserva comunitaria di 500 000 t. con conseguente incidenza finanziaria valutabile a circa 93 milioni di ECU.

2.1. Appare infatti difficilmente giustificabile che il costo di un'operazione resasi necessaria a seguito di un errore di valutazione della Commissione debba ricadere sui produttori, oltretutto a campagna già iniziata.

2.2. In tale contesto va notato che i prezzi minimi dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) per i prodotti lattiero-caseari sul mercato mondiale hanno subito un aumento a seguito di una migliore situazione del mercato, il che implica risparmi a livello delle restituzioni CEE.

2.3. La situazione più favorevole del bilancio CEE [Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG)] renderà quindi superflui i risparmi compensativi proposti.

2.4. Il Comitato invita pertanto la Commissione a studiare l'applicazione di misure differenti non penalizzanti i produttori comunitari.

3. Il Comitato infine richiama l'attenzione della Commissione sul rischio di notevoli problemi di ordine amministrativo e giuridico che potrebbe determinare il criterio deciso dalla Commissione che esige che i produttori cosiddetti « SLOM »⁽¹⁾ abbiano introdotto presso le autorità competenti degli Stati membri una domanda di attribuzione di un quantitativo di riferi-

⁽¹⁾ N.T.: Iniziali dell'espressione neerlandese *Slacht- en omschakelingspremie*.

mento tra il 31 marzo 1984 e il 31 luglio 1988 e la cui domanda sia stata rigettata. In effetti, in molti Stati

membri i produttori sono stati consigliati dalle autorità competenti di non introdurre una tale richiesta.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1988.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 1360/78 concernente le associazioni di produttori e le relative unioni

(88/C 337/08)

Il Consiglio, in data 5 ottobre 1988, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione « Agricoltura e pesca », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere in base al rapporto introduttivo del relatore Rea.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 27 ottobre 1988, nel corso della 259ª sessione plenaria, il seguente parere.

Il Comitato approva la proposta della Commissione, fatte salve le osservazioni qui di seguito formulate.

L'agricoltura riveste una notevole importanza in seno all'economia irlandese: essa rappresenta infatti l'11 % del prodotto nazionale lordo (PNL), il 16 % dell'occupazione globale ed il 27 % del totale delle esportazioni.

Tuttavia, l'agricoltura irlandese fornisce sostanzialmente prodotti considerati eccedentari nella CEE e disciplinati da una rigida politica in materia di prezzi e stabilizzatori (latte, carni bovine e cereali rappresentano il 72 % della produzione agricola lorda).

Oltre che delle misure di sostegno del mercato degressive, l'agricoltura irlandese risente di carenze strutturali tra le quali si annoverano la distanza dalle principali piazze europee, le piccole dimensioni delle aziende ed il carattere fortemente stagionale della produzione.

I produttori sono inoltre pregiudicati dalla concentrazione dell'offerta di prodotti per l'agricoltura e della domanda di prodotti agricoli.

Estendendo all'Irlanda la portata del Regolamento (CEE) n. 1360/78:

— si offrirà agli agricoltori l'opportunità di beneficiare di economie di scala per l'acquisto di prodotti per l'agricoltura e lo smercio della produzione,

— si contribuirà ad una più economica diffusione della consulenza e dei risultati della ricerca,

— gli agricoltori acquisteranno una maggiore conoscenza dei mutamenti verificatisi nei gusti del consumatore e potranno fornire un prodotto di migliore qualità che ne soddisfi le esigenze,

— i produttori potranno provvedere ad una più razionale commercializzazione della produzione, limitando così le oscillazioni stagionali ed aumentando gli introiti,

— i produttori di cereali potranno insilare in loco e ridurre in tal modo la loro dipendenza dalla situazione del mercato all'epoca del raccolto (il 70 % delle sementi viene venduto a terzi durante il periodo del raccolto),

— i produttori di patate, che subiscono perdite considerevoli a causa delle fluttuazioni dei prezzi, ed il ristretto settore dei rivenditori al dettaglio potranno disporre di possibilità di immagazzinaggio e di una migliore organizzazione di mercato a livello locale.

Il Comitato accoglie con favore la proposta ma deplora nel contempo il fatto che essa non sia stata ampliata fino ad includere i settori delle carni suine e delle uova

e pollame in cui si è parimenti manifestato interesse per la costituzione di associazioni di produttori.

Il Comitato sollecita la Commissione a modificare la proposta in modo da includere i settori in parola.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1988.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Alberto MASPRONE

Parere in merito alla situazione del mercato delle aringhe

(88/C 337/09)

Il Comitato economico e sociale, in data 15 dicembre 1987, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento interno, di elaborare un parere in merito alla situazione del mercato delle aringhe e alla situazione e prospettive del mercato della sardina nella Comunità.

Il Comitato economico e sociale ha deciso in data 29 settembre 1988, di scindere il documento in due parti e di procedere all'elaborazione di due pareri separati.

La sezione «Agricoltura e pesca», incaricata della preparazione dei lavori del Comitato in merito alla situazione del mercato delle aringhe, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo di Hancock in data 6 ottobre 1988.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 27 ottobre 1988, nel corso della 259^a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Situazione attuale del mercato e osservazioni preliminari

Dalla pubblicazione della relazione della Commissione del 9 novembre 1987, la situazione del mercato si è costantemente evoluta.

Danimarca	155 550 t	(30,9 % del totale CEE)
Regno Unito	107 460 t	(21,4 % del totale CEE)
Paesi Bassi	88 350 t	(17,6 % del totale CEE)
Rep. fed. Germania	71 240 t	(14,2 % del totale CEE)
Francia	37 670 t	(7,5 % del totale CEE)
Irlanda	33 440 t	(6,6 % del totale CEE)
Belgio	9 190 t	(1,8 % del totale CEE).

Il totale rappresenta una diminuzione di 47 000 tonnellate circa rispetto al 1987 a causa di una revisione al ribasso delle proiezioni scientifiche. Tuttavia questo non ha avuto ripercussioni tali da invalidare le conclusioni contenute nel documento della Commissione. Si prevede che, alla fine, le giacenze disponibili possano raggiungere le 800 000 tonnellate o più all'anno. Resta ora da sapere quali metodi utilizzare per smerciare tali giacenze.

1.1. La cattura totale consentita per le flotte della CEE per il 1988 è stata fissata a 502 900 tonnellate (regolamento del Consiglio (CEE) n. 3977/87)⁽¹⁾ così ripartite:

1.2. I prezzi di ritiro per il 1988 sono stati ridotti del 9 % compresi gli aggiustamenti per i tassi verdi. Dalla quarta tabella allegata alla relazione della Commissione «Evoluzione dei prezzi delle aringhe» si può notare che, nel 1986, vi sono state grandi variazioni nei prezzi medi in diversi Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. 375 del 31. 12. 1987.

Nel 1987, nonostante le cifre ufficiali della Comunità sui prezzi nei singoli Stati membri non siano ancora disponibili, sembrerebbe che i prezzi si siano stabilizzati. I profitti sono aumentati dell'8% per tonnellata venduta nel Regno Unito (specificamente Scozia) ma sono leggermente diminuiti in Irlanda, nei Paesi Bassi e in Danimarca. Il prezzo medio comunitario nel 1987 è stato di 242,73 ECU per tonnellata di aringhe fresche.

Va osservato che parlare di prezzi medi è in parte fuorviante in quanto si è in presenza di più mercati diversi, ognuno con il suo livello distinto di prezzi, specifiche di prodotto e problemi connessi.

1.3. Stando alle fonti a disposizione solo i grandi pescherecci che dispongono di impianti di conservazione in acqua marina tramite refrigerazione o surgelamento possono operare con profitto e, quindi, i pescatori non catturano più le aringhe, lasciando le quote parzialmente inutilizzate. Un'affermazione che, se basata sulle cifre provvisorie relative all'utilizzazione delle quote, sembrerebbe troppo vaga. Le seguenti cifre mostrano i livelli di quota così ripartiti:

Belgio	0,4 %
Danimarca	89,0 %
Francia	23,0 %
Irlanda	102,0 %
Paesi Bassi	101,0 %
Regno Unito	98,0 %
Rep. fed. Germania	18,0 %

Pertanto, mentre il Belgio ha potenzialmente cessato di pescare aringhe e la Francia apparentemente ha ridotto in modo sensibile la sua attività, tre paesi hanno usato o potenzialmente usato la loro quota. La Repubblica federale di Germania (RfG) è un caso a parte in quanto i commercianti comprano aringhe sui mercati internazionali e comunitari a motivo delle particolari esigenze della loro industria di lavorazione. È altresì probabile che la sfavorevole pubblicità sui nematodi abbia influito sulle quantità pescate dalla Repubblica federale di Germania. Nel caso dell'Irlanda o del Regno Unito, grandi quantità sono state fornite alle Klondijker (navi fabbrica che svolgono la loro attività esclusivamente in alto

mare per lunghi periodi). È necessario sottolineare che tali navi fabbrica sono originarie di paesi terzi e che l'intera operazione è difficile da controllare da parte delle autorità.

Le consegne dichiarate alle Klondijker nel 1986 ammontavano a:

- pescherecci Unione Sovietica: 53 734 t,
- pescherecci Repubblica democratica tedesca: 12 297 t,
- pescherecci Polonia: 5 165 t,
- pescherecci Bulgaria: 555 t.

La situazione nei confronti della Gran Bretagna è sostanzialmente migliorata nel 1987 in quanto i pescatori hanno insistito per ottenere l'aumento dei prezzi e hanno ridotto le quantità fornite. Questo ha contribuito a rallentare la continua pressione al ribasso sui prezzi comunitari.

1.4. La relazione della Commissione, pur disponendo di una buona analisi, è meno netta nelle sue conclusioni. Forse questo deriva dalle differenze di opinione a livello politico. Sebbene sarebbe meglio dividere il presente parere facendo una distinzione tra i problemi che possono essere risolti a breve scadenza e quelli che richiedono una prospettiva più lunga, per motivi di chiarezza i punti verranno esaminati rispettando lo stesso ordine del documento della Commissione. A ciò seguirà una valutazione distinta di alcuni degli aspetti sociali dell'industria delle aringhe.

2. Controllo delle importazioni

2.1. Le aringhe importate vengono usate quasi interamente dall'industria di trasformazione per la maggior parte nella Repubblica federale di Germania. Nel 1986 ammontavano a 108 743 tonnellate di cui 81 518 fresche o congelate, a pezzo intero, senza testa o a pezzetti. Le restanti 21 664 tonnellate, ma il conto non torna, surgelate.

Fornitori principali di aringhe fresche o congelate:

(39,60 %)	Svezia	32 284 t	(94 % alla Danimarca)
(53,92 %)	Norvegia	43 954 t	(67 % alla Danimarca, 22 % alla RfG)
(3,40 %)	Faroës	2 774 t	(alla Danimarca)
<hr/>			
(96,92 %)			

Fornitori principali di aringhe surgelate:

(49,32 %)	Norvegia	10 685 t	(49 % alla RfG, 25 % al Regno Unito, 10 % alla Francia, 10 % ai Paesi Bassi)
(23,79 %)	Islanda	5 155 t	(41 % al Regno Unito, 34 % alla RfG, 17 % alla Francia)
(23,56 %)	Canada	5 105 t	(78 % alla RfG, 7 % ai Paesi Bassi, 7 % al Regno Unito)
<hr/>			
(96,67 %)			

Pertanto, in ciascuna categoria, più del 96% delle quantità totali importate proviene da 3 paesi.

Nel 1987 si è avuta una riduzione ben visibile delle importazioni di aringhe fresche a 72 440 tonnellate. Questo è stato causato in gran parte da un calo del 50 % delle importazioni dalla Svezia. Le importazioni di aringhe dalla Norvegia sono aumentate fino a 50 920 tonnellate, il che attualmente rappresenta il 70 % del totale. Questa evidente diminuzione è stata di poca importanza per i pescatori comunitari in quanto le importazioni dalla Svezia riguardano una varietà speciale di aringhe non esistente nella Comunità e richiesta per la lavorazione. Pertanto, la concorrenza delle importazioni di aringhe fresche norvegesi è in effetti aumentata.

Le cifre per le aringhe surgelate variano di poco: un lieve aumento da 21 664 a 22 683 tonnellate. Le importazioni dall'Islanda sono lievemente diminuite, mentre sono aumentate quelle provenienti dalla Norvegia (+769 tonnellate) e dal Canada (+1 688 tonnellate).

Occorre avere delle riserve sulla precisione delle statistiche relative alle importazioni. Nella terminologia doganale è impossibile distinguere tra aringhe intere e filetti di aringhe. Infatti, anche se il peso totale è preciso, un filetto di aringa corrisponde, in termini di peso utilizzabile, a due aringhe intere. Pertanto, le cifre non indicano il peso della materia prima utilizzabile che entra nella Comunità. Questo potrebbe aumentare, mentre le importazioni sembrano diminuire. La situazione non è dunque soddisfacente e si raccomanda di modificare la nomenclatura in modo da disporre di statistiche sulle importazioni precise e utilizzabili.

Inoltre, le quote dell'Accordo generale sulle tariffe doganale e sul commercio (GATT) dovrebbero essere espresse in termini di equivalenti interi.

2.2. Porre un limite alle importazioni potrebbe essere di qualche vantaggio per il mercato comunitario dell'aringa. In effetti, ci si può chiedere quale sia l'utilità reale di una parte di tali importazioni. È possibile che il settore comunitario della pesca sia in parte responsabile in quanto non cerca maggiormente di soddisfare le reali esigenze del settore della trasformazione. Un totale delle catture permesse (TAC) assegnata alla zona 2a contribuirebbe anche a migliorare la qualità globale del prodotto sbarcato nella Comunità.

2.3. Inoltre, il *Comité général de la coopération agricole de la CEE* sostiene che una grande quantità di aringhe fresche importate dai paesi terzi non risponde alle norme specifiche di qualità dell'industria di trasformazione. Se questo è vero, serve solamente a ridurre i prezzi in quanto tali forniture di qualità inferiore debbono essere deviate verso il mercato del pesce fresco.

Naturalmente occorre fare in modo che le importazioni siano conformi alle norme di qualità, specie in caso di trasporto su strada.

2.4. Taluni Stati membri vorrebbero che gli obblighi relativi alle importazioni di aringhe fossero rinegoziati nell'ambito del GATT. La cosa sarebbe possibile, ma occorrerebbe molto tempo e, quasi certamente, sarebbero necessarie concessioni reciproche in altri settori. Ad ogni modo questo non risolverebbe il problema, né sarebbe una soluzione fissare un prezzo di riferimento per i filetti e i pezzi di aringhe fresche. Nel 1986 le importazioni di aringhe intere hanno largamente superato le quote franco dogana e sulle quantità eccedentarie sono stati pagati dazi doganali. Il problema del passato è che, in un periodo di carenza, sono state prese delle disposizioni che consentono di importare quantità aggiuntive sostanziali in franchigia in certi periodi dell'anno. Ciò crea una situazione nella quale il 90 % di tutte le importazioni possono entrare nella Comunità in franchigia. Queste disposizioni non sono più necessarie in quanto vi sono scorte adeguate nella Comunità e le disposizioni potrebbero, e dovrebbero, essere rinegoziate.

2.5. È stato proposto di fissare un prezzo di riferimento oltre che per le aringhe fresche e refrigerate anche per il prodotto surgelato, particolarmente ora che i pescherecci con rete a sacco norvegesi stanno cominciando a filettare e surgelare a bordo. Ciò potrebbe essere utile soltanto se:

— il sistema del prezzo di riferimento venisse modificato rispetto a quello stabilito ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base (CEE) n. 3796/81. Attualmente il prezzo di riferimento è uguale al prezzo di ritiro e corrisponde ad un massimo del 90 % del prezzo di orientamento. Per il 1988, il prezzo di riferimento delle aringhe allo stato fresco (Formato 1) è di 199 ECU la tonnellata. È stato osservato che il prezzo medio comunitario nel 1987 era di 242,73 ECU la tonnellata, il che sta ad indicare che anche se l'attuale prezzo di riferimento fosse veramente imposto alle importazioni, i compratori potrebbero acquistare grandi quantità pagando dazi al 15 % e continuando a guadagnarci, in particolare per il fatto che i costi del trasporto dalle regioni periferiche possono superare in maniera consistente gli importi prelevati sotto forma di dazi alle importazioni.

Dalle indicazioni esistenti risulta che il prezzo di riferimento (prezzo di ritiro) diventa effettivamente il prezzo di mercato. Ciò avrà un effetto a lungo termine sull'efficienza della flotta comunitaria in quanto la pesca sarà insufficientemente redditizia per permettere di investire in pescherecci nuovi e migliorati. L'età media della flotta danese è ora di 30 anni.

2.5.1. Si dice che i prezzi indicati nelle fatture relative alle importazioni siano in taluni casi soltanto dei prezzi « pro forma » e che quelli realmente pagati siano inferiori. La cosa potrebbe essere possibile nel caso della Norvegia ove gli aiuti alla flotta ammonterebbero a 100 milioni di ECU l'anno. La Commissione non ha mai disposto di prove concrete al riguardo. Il fatto non dovrebbe sorprendere in quanto la sola maniera di scoprire tali infrazioni sarebbero i controlli sul posto condotti dalle autorità doganali di uno Stato membro nei locali della ditta importatrice. I sospetti dovrebbero

essere ovviamente fondati, ma controlli di questo tipo sono già condotti per l'uva passa, prodotto per il quale si applica un prezzo minimo d'importazione. Di conseguenza, si raccomanda di condurre operazioni di controllo altrettanto rigorose per le importazioni di aringhe. Questi controlli devono comprendere il miglioramento della sorveglianza delle quantità effettivamente sbarcate rispetto a quelle dichiarate tali.

Se tutti i pescherecci immatricolati in paesi terzi che sbarcano pesce nei porti della Comunità dovessero essere calibrati nello stesso modo dei pescherecci comunitari, i controlli diventerebbero più facili.

2.5.2. Mentre si può applicare una tassa di compensazione, basata sulla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo francofrontiera (definito nell'art. 21, par. 4, del regolamento di base), sorgono difficoltà in quanto le importazioni provenienti da un paese terzo specifico devono rimanere al di sotto del prezzo di riferimento per tre giorni di mercato consecutivi. Gli Stati membri hanno poi l'obbligo di notificare rapidamente i prezzi effettivi d'importazione delle aringhe. Altrimenti nessuna azione è possibile. In pratica, al momento in cui le notifiche dei prezzi sono ricevute e confrontate, il mercato è già stato perturbato ed è troppo tardi per intervenire.

2.5.3. Dato che l'attuale sistema non funziona, si propone di esaminare possibili cambiamenti quali:

- perturbazioni basate sulla quantità e/o sul prezzo e indotte al mercato in tutti gli Stati membri,
- un eventuale prezzo di riferimento per ogni singolo Stato membro, per quanto concerne le importazioni,
- l'ipotesi di una disorganizzazione anche se le forniture provengono da più paesi,
- i mezzi da fornire agli Stati membri per applicare rapidamente la tassa di compensazione.

2.5.4. Ciò nonostante, dato che qualsiasi cambiamento nel sistema del prezzo di riferimento potrà apportare un contributo solo marginale alla soluzione dei problemi del mercato delle aringhe, occorre far sì che essi non provochino difficoltà nei confronti delle importazioni di altre specie necessarie per l'attività dell'industria di trasformazione comunitaria.

2.5.5. Occorre infine sottolineare, relativamente al prezzo di riferimento, che, nonostante il sospetto che vengano sovvenzionate le flotte che pescano aringhe successivamente importate nella Comunità, la Commissione non fa nulla per controbilanciare quelle che, se il sospetto si rivela fondato, sono chiaramente distorsioni della libera concorrenza.

Dopo un'indagine, il governo degli Stati Uniti ha chiuso le frontiere all'importazione dei prodotti ittici canadesi

fino alla rimozione degli aiuti. Il Comitato non sa quale sia la situazione per quanto concerne i rapporti tra Canada e la CEE. Tuttavia, non è giusto che, mentre il Canada può esportare nella Comunità, le flotte comunitarie siano escluse dalle acque canadesi.

Si raccomanda di condurre un'indagine per quanto concerne gli aiuti concessi alle flotte che beneficiano di quote all'esportazione nella CEE. È necessario escludere le importazioni provenienti da quei paesi che attuano pratiche sleali, oppure assoggettarle ad una tassa di compensazione, fino a quando la questione non sarà risolta. Qualora ciò risultasse poco pratico e le procedure di conciliazione fallissero, l'alternativa sarebbe che la Comunità richiedesse di istituire una commissione GATT per esaminare la situazione.

2.5.6. Il sistema norvegese che prevede il controllo degli arrivi e degli sbarchi di pescherecci comunitari sembra in realtà aver avuto un effetto consistente sui ricavi in tale paese. Sembrerebbe pertanto intelligente e logico applicare il sistema inversamente.

2.6. Sembrerebbe che le soluzioni negative, di qualunque tipo esse siano, siano destinate ad avere effetti solo marginali. Sono invece necessari da parte dei produttori comunitari maggiori tentativi di fornire la qualità richiesta dalle industrie di trasformazione.

Tradizionalmente, la maggior parte delle aringhe destinate alla trasformazione sono state catturate nel Mare del Nord (zone IV e VIIId). La valutazione più corretta del fabbisogno annuo dell'industria di trasformazione comunitaria è di più o meno 300 000 tonnellate. Si sostiene che da 40 000 a 50 000 tonnellate sarebbero di qualità tale da costituire un'alternativa adeguata alle importazioni, se la situazione di cui al punto 2.4 fosse risolta in maniera appropriata.

Più ampie indagini in materia sono visibilmente necessarie.

2.6.1. Si pone il problema di sapere se, in una situazione di sovraeccedenza, vi sia ancora bisogno di assegnare quote a singoli paesi in quelle zone dove le forniture sono abbondanti. Occorrerebbe fissare una TAC (cattura totale consentita) globale in quelle acque e permettere agli Stati che hanno un vero e proprio sbocco, es. aringhe surgelate per l'esportazione, di coprire i propri bisogni. Il Consiglio, che prenderà la decisione finale, è invitato ad esaminare la questione.

Considerate le difficoltà reali che comporterebbe raggiungere una decisione, una soluzione intermedia appare la negoziazione di scambi di quote fra gli Stati membri interessati, con o senza concessioni reciproche.

In ogni caso con una revisione completa del sistema di quote previsto per la fine del 1992, sarebbe meglio rimandare decisioni più fondamentali fino all'inizio di tale revisione.

2.6.2. La dimensione pone un vero problema in quanto le aringhe del Mare del Nord, una volta largamente usate per essere affumicate, sono ora considerate troppo piccole per questo scopo e sostituite dalle importazioni.

Occorre concentrare i nostri sforzi per convincere i consumatori circa il sapore delle aringhe del Mare del Nord e di conseguenza incentivare nuovamente le industrie di trasformazione ad usarle.

2.6.3. La dimensione non è l'unico criterio che l'industria di trasformazione prende in esame. Il contenuto di grasso è importantissimo. Importante è anche la movimentazione a bordo (protezione dai raggi del sole, umidità e congelamento rapido, cura nel maneggiare) in quanto la rancidità pone un problema per le aringhe. La Tabella 2 del documento COM(84) 629 def. spiega chiaramente le diverse necessità dell'industria.

2.6.4. Sebbene vi siano eccezioni di rilievo, sembra improbabile che l'industria attuerà le misure necessarie per migliorare la qualità di sua spontanea volontà. L'intento della Commissione, di presentare proposte nel campo dell'igiene ittica e della commercializzazione, è pertanto accolto favorevolmente. Forse sarebbe anche necessario considerare l'introduzione di un marchio di qualità come per la frutta, che dà al consumatore la fiducia nella qualità del prodotto.

2.6.5. Si consiglia anche un controllo più rigoroso da parte degli Stati membri delle norme riguardanti lo sbarco e la qualità di tutte le aringhe.

3. Lo sviluppo del commercio intracomunitario e del consumo domestico

3.1. La Commissione avanza numerose proposte concrete al riguardo.

3.1.1. Introduzione di un prezzo di ritiro regionale, come disposto dall'articolo 12.2 del Regolamento (CEE) n. 3796/81, per assistere i produttori che sono situati in zone di sbarco lontane dai grandi centri di consumo. Questo permetterebbe loro, in particolare, di rifornire le industrie di trasformazione a prezzi competitivi ottenendo al tempo stesso un giusto guadagno per le loro attività. Tale sistema è già stato applicato a varie specie compreso lo sgombro, e una volta all'aringa.

Sembra vi siano obiezioni sia politiche che commerciali in quanto:

— si creerebbero distorsioni della concorrenza,

— il problema sarebbe risolto solo marginalmente,

— si farebbe un passo indietro rispetto al principio del prezzo unificato in vista del 1992.

La seconda obiezione sembra avere un senso mentre le altre due no. Considerando la prima, la distorsione della concorrenza, occorre ricordare che vi sono gruppi di grossisti e di industrie di trasformazione che si trovano in una posizione dominante rispetto alle organizzazioni di produttori e che dunque possono spingere i prezzi al ribasso verso livelli antieconomici. Ciò ha, fra l'altro, il grave effetto di ridurre l'incentivo per i pescatori a presentare il pesce nel modo migliore. È ovvio che a loro interessa che la situazione attuale rimanga tale e quale. Inoltre, è necessario sottolineare che il problema fondamentale ora e in un futuro prevedibile sono le distorsioni causate dalle importazioni dai paesi terzi.

Non si può dire che variazioni regionali di prezzo sarebbero un passo indietro in una situazione nella quale esse già esistono: tra i 288 ECU la tonnellata in Danimarca e 165 ECU nel Regno Unito. È probabile che tale situazione persisterà fintantoché il prezzo di mercato equivarrà grosso modo al prezzo di ritiro, in quanto la differenza viene ampiamente compensata dal costo del trasporto ai principali mercati.

D'altro canto, un tale divario non va esaminato senza la più completa valutazione degli effetti costi/utigli. Si raccomanda pertanto alla Commissione di definire le regioni interessate e di condurre gli studi necessari al più presto.

Di preferenza, lo studio dovrebbe inglobare la questione di sapere se le misure previste dal Regolamento (CEE) n. 355/77 e la normativa successiva per la creazione di ulteriori impianti di trasformazione dove esistono giacenze, possa rivelarsi una soluzione economicamente più vantaggiosa o semplicemente una soluzione complementare. Il fatto che le aringhe possano veder aumentato il loro valore con la trasformazione, potrebbe portare ad una soluzione nella quale i costi di trasporto diventano più sostenibili se espressi come percentuale del valore del prodotto.

3.1.2. Allargamento della forcella o margine di tolleranza sul prezzo di ritiro.

Esistono, attualmente, un margine positivo del 5% e uno negativo del 10%, anche se ora si è deciso di estendere il primo. È ovvio che la questione non può essere separata da quella dei prezzi di ritiro regionali. In mancanza di questi ultimi, sarebbe forse necessario allargare il margine positivo al 10% e quello negativo al 20%, anche se questo creerebbe difficoltà rispetto al limite di compensazione finanziaria fissato all'85% del prezzo di ritiro. Nondimeno, anche se può essere in parte di aiuto, tale misura avrebbe solo un effetto

marginale sui problemi dell'industria, forse anche trasferendo i problemi ad aree diverse nella Comunità.

3.1.3. Si è rilevato che il Consiglio ha deciso di includere le aringhe tra le specie oggetto del premio di riporto. Inoltre l'80% dei quantitativi presi in considerazione per il premio di riporto è incluso nel sistema di indennizzo previsto per il ritiro del pesce dal mercato. Non si ritiene tuttavia che ciò risolverà il problema reale.

Attualmente le regole che determinano il premio di riporto sono oltre modo restrittive (*cf.* art. 14 del regolamento di base). Solo il 15% delle quantità annuali sbarcate ne possono beneficiare; inoltre, bisogna utilizzare diversi metodi di trasformazione, i quali potrebbero provocare difficoltà. Non si possono mantenere tali impianti usandoli solo di tanto in tanto e in modo imprevedibile. Di conseguenza, il premio di riporto è stato utilizzato di rado per le specie attualmente considerate.

Mentre una revisione del regolamento sul premio di riporto può sembrare superata, si dubita che qualsiasi cambiamento sia tale da facilitare materialmente la stabilizzazione del mercato dell'aringa. Laddove sbarcano rifornimenti con il giusto contenuto di grasso ed altre caratteristiche, le industrie di trasformazione già acquistano quantità in giacenza per continuare ad operare durante tutto l'anno. Pertanto, anche qualora vi fosse una sufficiente capacità di immagazzinaggio, non sembra che la situazione di mercato migliorerebbe una volta rimesse le giacenze sul mercato.

Al contrario, considerata l'eccedenza dell'offerta, dopo un certo tempo le aringhe immagazzinate che hanno beneficiato dei premi faranno concorrenza ai nuovi sbarchi. Ne risulterà in definitiva una compressione dei prezzi.

Pertanto, un ulteriore cambiamento o perfezionamento nella normativa sarebbe efficace soltanto se allo stesso tempo fossero applicate misure per aumentare la capacità dell'industria di trasformazione. È importante che qualsiasi accordo intervenuto successivamente a quelli stipulati dal Regolamento (CEE) n. 355/77 mantenga lo stesso raggio di applicazione, preferibilmente con un aumento degli stanziamenti.

3.2. Altre alternative all'esame sono:

3.2.1. Una ricerca più approfondita su come migliorare le norme di qualità. Ciò è essenziale se si desidera che i consumatori abbiano una maggiore fiducia nel prodotto. I Danesi e gli Olandesi già conducono ricerche nel settore. Sembra che un programma complementare comunitario di ricerca in questo campo possa dare buoni risultati.

3.2.2. Attenuazione, anche temporanea, degli effetti del sistema dei pagamenti decrescenti. Dopo aver esaminato il problema, si è arrivati alla conclusione che un

allargamento della forcella, come sostenuto al punto 3.1.2, è un meccanismo molto più efficace e, di conseguenza, preferibile.

3.2.3. Il problema delle aringhe dei Klondijker va esaminato con particolare attenzione in quanto ha portato ad una riduzione delle possibilità di esportazione, particolarmente nell'Europa orientale. Tuttavia, è importante che la Comunità non abbia una reazione eccessiva.

Sebbene sia vero che i prezzi ottenuti nella vendita per le aringhe ai Klondijker non siano elevati, questi tuttavia, con dei controlli intelligenti, forniscono una valvola di sicurezza in condizione di abbondanza di approvvigionamenti. Anche l'ubicazione geografica di alcuni dei porti delle aringhe significa che non vi è alcun sostituto per i pescherecci fabbrica se si vuole lavorare il pesce catturato. Negli ultimi dodici mesi ha operato in Irlanda un comitato tripartito, composto di rappresentanti del settore della cattura, della lavorazione e governativo. La licenza per le aringhe dei Klondijker vengono rilasciate solo quando si è d'accordo che esista una situazione di eccedenza. Anche se le licenze riguardano solo un periodo di 24 ore, esse stabiliscono il porto in cui si può effettuare il carico e specificano le navi che possono provvedere agli approvvigionamenti. Un tale sistema, se applicato generalmente, tenendo conto che regioni diverse hanno problemi diversi, potrebbe portare alla creazione di un utile sistema di controllo.

Un numero crescente di imprese di pesca comunitaria sta cominciando a praticare la pesca con i Klondijker. Ne derivano vantaggi e svantaggi che richiederanno una sollecita attenzione da parte della Commissione e del Consiglio.

3.2.4. Il problema di base per il mercato comunitario delle aringhe è che, a parte un periodo limitato dell'anno, quando vi è una buona domanda di approvvigionamento di « maatjes » o aringhe vergini per la lavorazione, vi è una nociva dipendenza da un unico mercato comunitario. Anche se non si può biasimare lo Stato membro in questione, una conseguenza inevitabile di una tale situazione — nella quale vi è un cliente predominante — è che vi è un effetto degressivo sui prezzi. Di conseguenza, la priorità principale dev'essere quella di allargare il mercato, cosa che da sé porterà un aumento della concorrenza fra le industrie di lavorazione e, quindi, ricavi di mercato per gli addetti alla cattura.

3.2.5. È importante prendere accordi per compensare il danno causato alla fiducia dei consumatori da commenti fuorvianti dei mass media, come nel caso dei nematodi. A tale scopo, occorrerebbe elaborare un piano di emergenza in collaborazione con gli Stati membri per poter agire con rapidità.

4. Introduzione di misure promozionali per aumentare il consumo interno

Sembrirebbe un campo di esplorazione positivo. La parola « promozionale », nel senso utilizzato dalla Com-

missione, dovrebbe essere sostituita dall'espressione « di commercializzazione » in quanto la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti, nonché il già menzionato miglioramento delle norme sulle materie prime, svolgerebbero tutti la loro funzione. La sola pubblicità non sembra essere una soluzione. Far rivivere i livelli di consumo dei primi anni '70 potrebbe essere di aiuto (circa 640 000 tonnellate nel 1975) ma, su taluni mercati, c'è stata una riduzione nel consumo di aringhe fresche e affumicate sin dai primi due decenni di questo secolo.

Occorre inoltre ricordare che nel futuro si può intravedere il bisogno di vendere fino a 800 000 tonnellate l'anno.

Stando così le cose, dovrebbe sorprendere il fatto che la Commissione non consideri una questione della massima urgenza il miglioramento della situazione mediante misure promozionali. In particolare, ci si dovrebbe chiedere perché si è aspettato fino al luglio 1988 per presentare le misure di applicazione previste dagli articoli 29, paragrafo 3, e 31, paragrafo 2, del Regolamento (CEE) n. 4028/86, nonostante il Consiglio avesse prima approvato lo stanziamento di fondi promozionali.

C'è da sperare che ora che si sono presi dei provvedimenti, i fondi assegnati siano sufficienti per raggiungere gli obiettivi necessari. Considerata la dimensione del bilancio della pesca ciò sembrerebbe dubbio. Di conseguenza, si dovrebbe prendere in considerazione l'importanza per le regioni periferiche di questo programma e, forse, si dovrebbero assegnare fondi aggiuntivi da imputare ai fondi regionale e sociale allargati.

Sembrerebbe anche logico estenderli alle vendite fuori della Comunità. Se si dovesse ritenere che ciò va al di là dell'ambito del regolamento originario, allora forse si potrebbero assegnare a questo scopo degli aiuti nazionali, sempre soggetti al consenso preliminare della Commissione.

4.1. Se il consumo delle aringhe deve aumentare, allora bisogna introdurre nuovi prodotti in grado di soddisfare i desideri degli attuali consumatori. Ricerche di mercato hanno mostrato che le giovani casalinghe non amano maneggiare e preparare in cucina certe forme di pesce fresco intero. È il caso specifico dell'aringa, per via del suo odore particolare. Le casalinghe più anziane hanno perso l'abitudine di comprare le aringhe fresche durante gli anni '70, periodo di scarsità. Dunque non sembra realistico tentare di rilanciare il tradizionale consumo di aringhe fresche. Inoltre, ulteriori sviluppi nel campo delle norme di igiene rendono impossibile l'introduzione delle aringhe fresche sul mercato di almeno uno Stato membro che, in precedenza, era un importante consumatore.

4.1.1. Le uniche possibilità realistiche sono:

— lo sviluppo di nuovi prodotti alimentari facili da preparare, a base di aringhe,

— l'introduzione dell'aringa già pronta per la cottura, ad esempio intera ma sbudellata e preparata, con l'aggiunta di condimenti (grani di pepe, ecc.).

Nel frattempo, solo una pubblicità generica limitata con una elevata componente indiretta (dimostrazioni in magazzino) sembra essere razionale sotto il profilo dei costi.

4.1.2. Occorre riconoscere che tali prodotti cercheranno di entrare in un mercato altamente competitivo, ossia quello alimentare, dove gli acquisti sono fortemente centralizzati. Solo se i grandi supermercati e i negozi alimentari sono pronti a immagazzinare tali articoli, si registrerà un importante aumento di vendite. Essi, a loro volta, — e questo vale in particolare per i supermercati — metteranno in bella mostra solo i prodotti se riterranno che questi possano attirare le casalinghe e se sono sostenuti da un'attività promozionale ad alto livello. In pratica questo significa che tale attività avrà successo solo se i grandi produttori alimentari riterranno il settore dell'aringa in grado di dare buoni risultati.

4.1.3. Data la sua estrema importanza, tale processo non può essere lasciato al caso. Si raccomanda alla Commissione di finanziare la ricerca e lo sviluppo sui prodotti negli enti autonomi. Una volta evidenziato un possibile prodotto, bisognerebbe condurre indagini sperimentali di mercato per valutarne l'impatto sui consumatori. Se il responso è favorevole ad un prodotto o ad una serie di prodotti, i risultati dell'indagine dovrebbero essere comunicati, in modo trasparente, a tutte le associazioni di produttori alimentari con sede nella Comunità.

4.1.4. Quando i prodotti sono immessi sul mercato in seguito alle attività sopraccitate, è compito della Commissione valutare se occorre finanziare ulteriormente o meno i prodotti per assicurare il loro successo. È probabile che la questione dovrà essere decisa caso per caso.

4.2. Si sostiene che gli Stati membri meridionali potrebbero rappresentare un potenziale mercato dell'aringa della migliore qualità. Vi sono dubbi al riguardo in quanto il prodotto dovrebbe essere congelato e, dunque, concorrere con il pesce fresco pescato in loco. Tuttavia, nessun possibile sbocco di mercato dev'essere accantonato senza le necessarie indagini.

La Commissione sembrerebbe in grado di condurre un'indagine di mercato per valutare il potenziale effettivo. Bisogna tuttavia fare molta attenzione per assicurare che il mercato dell'aringa non si sviluppi soltanto a scapito di altre varietà in eccedenza, quali le sardine. Occorre però anche pensare ai costi potenziali di una campagna pubblicitaria per lo sviluppo di quello che è in realtà un nuovo mercato.

5. Rimborsi alle esportazioni e promozione delle esportazioni

5.1. I risultati ottenuti recentemente da uno Stato membro, conseguiti su base puramente commerciale,

mostrano che è probabilmente inutile un sistema su vasta scala di rimborsi alle esportazioni. D'altra parte, sono state portate delle indicazioni a prova del fatto che se esistesse un piano limitato di rimborsi alle esportazioni su base degressiva in un periodo quinquennale, esso potrebbe essere utile. Le industrie della trasformazione, una volta impegnate nell'esportazione, probabilmente continuerebbero — come è avvenuto con la sgombro — sulla base di una fissazione di prezzi collegata ai costi marginali, ma non venderebbero a tali prezzi, innanzitutto qualora avessero tutti i costi aggiuntivi legati alla creazione di un mercato.

5.2. È legittimo considerare lo stanziamento di fondi per la pubblicità generale delle aringhe destinata ai commercianti e ai consumatori sia nei mercati nuovi sia in quelli dove le vendite comunitarie sono attualmente basse.

5.3. Tali fondi dovrebbero essere stanziati solo per il prodotto congelato, trasformato da impianti situati a bordo, per il quale si è utilizzato pesce catturato da pescherecci comunitari o catturato e lavorato a bordo dello stesso peschereccio comunitario.

5.4. In secondo luogo, sembra che esistano mercati per l'aringa surgelata e inscatolata sia nei paesi non sviluppati sia in quelli del Medio Oriente, dove esiste una domanda insoddisfatta. D'altra parte, ci sono dei gravi problemi finanziari e, in alcuni casi, difficoltà da parte della autorità dei paesi destinatari che impediscono, nella realtà, che questo commercio venga concretamente effettuato. Il problema finanziario potrebbe essere risolto con una qualche forma di piano assicurativo parzialmente o interamente finanziato dai premi pagabili dagli esportatori. I problemi riguardanti invece le autorità destinatarie vanno chiaramente approfonditi dal Consiglio e dalla Commissione in modo che essi possano avviare negoziati bilaterali con quei mercati in cui esiste il problema.

6. Pesca industriale

6.1. Sebbene la pesca industriale per le aringhe esista solamente in una zona e su base informale, sarebbe più opportuno disciplinare in maniera appropriata e prendere delle misure per la futura pesca industriale.

6.2. La situazione cambia se in futuro si arriva ad un punto nel quale c'è una TAC di ad esempio 700 000 tonnellate nelle acque comunitarie con una parte non utilizzata in eccesso di circa 100 000 tonnellate; in particolare poiché l'industria della farina di pesce sviluppa prodotti con un alto valore aggiunto e, di conseguenza, ha un futuro economico più luminoso a medio termine.

6.3. Anche in questo caso bisogna considerare attentamente i problemi dell'ambiente e quelli della conservazione del pesce. Attualmente conviene considerare la situazione delle aringhe giovani del Mare del Nord.

6.4. Sono necessarie misure di controllo più rigide sia ora che nel futuro e dovrebbero includere, come minimo, le disposizioni seguenti:

- L'amministrazione dovrebbe essere chiaramente sotto controllo nazionale.
- I pescherecci dovrebbero avere delle licenze individuali.
- I pescherecci dovrebbero essere impegnati nella pesca normale ma si dovrebbero permettere delle quote aggiuntive che possono essere fornite a scopi industriali.
- Tutte le consegne agli impianti di farina di pesce dovrebbero essere considerate come consegne di aringa e detratte dalla quota, a meno che il peschereccio in questione non chieda un controllo specifico per mostrare che viene sbarcata un'altra specie, ad esempio triglidi.

7. Usi alternativi

Il Comitato economico e sociale non è in grado di dare un importante contributo in questo campo. Ad esempio, non può fare commenti sul suggerimento originale della Commissione di usare le gonadi delle aringhe per la cura dell'Aids.

In compenso, vi sono dei settori nei quali possono essere intraprese delle azioni positive.

7.1. Divulgare maggiormente le possibili conoscenze sull'uso dell'aringa per la produzione di Surimi al posto del pesce bianco, in quanto tale mercato è in rapida espansione.

7.2. Incoraggiare e, ove possibile, finanziare la ricerca già attualmente condotta sul più ampio uso degli oli di pesce a scopi farmaceutici. Nella Nuova Zelanda e in Canada sono state condotte con successo delle campagne pubblicitarie per promuovere le varietà di Omega H3 che abbassano i livelli di colesterolo, ecc., che hanno avuto un effetto positivo sul consumo degli oli di pesce. Ciò sarebbe particolarmente utile nell'utilizzazione di pesci più piccoli.

7.3. Sembra possibile una maggiore utilizzazione degli oli di pesce nei prodotti alimentari per ragioni di salute. È necessario esplorare questo campo per un eventuale maggiore sostegno.

7.4. L'aumento dell'acquacoltura, particolarmente del salmone, significa che vi è un crescente fabbisogno di farina di pesce per il bestiame. Agli attuali tassi di crescita, l'Irlanda, fra due anni, avrà bisogno di 150 000 tonnellate di aringhe se saranno usate come unico foraggio. Ciò naturalmente fornirebbe un uso aggiuntivo creando un prodotto ad alto valore anche se in modo indiretto.

8. Fattori sociali

In tutte le questioni connesse alla pesca, va rammentato che un pescatore in mare sostiene sei posti di lavoro a terra. Considerando il mercato delle aringhe particolarmente in Irlanda e in Scozia, che è responsabile per circa il 95 % delle catture del Regno Unito, e nella Danimarca del Nord, quest'attività viene condotta in regioni periferiche. È quindi una fonte vitale sia di occupazione che di reddito. Nella Danimarca del Nord sembra che almeno il 25 % di tutta l'occupazione dipenda dall'industria delle aringhe.

A causa di vari fattori, incluso il problema dei nematodi in Germania, l'industria irlandese deve affrontare anche dei gravi problemi fino al punto che almeno due fabbriche di lavorazione hanno dovuto chiudere. E praticamente non vi sono altre forme di occupazione alternative in questa zona.

8.1. La Comunità deve decidere se sia il caso di consentire l'attuale livello di importazioni praticamente senza restrizioni (70 % sbarcate in Danimarca) permettendo in tal modo che l'industria locale scompaia gradualmente, o se invece occorra intervenire. In caso contrario dovrà poi affrontare il problema di enormi finanziamenti per cercare di creare forme di occupazione alternative.

8.2. Sembrerebbe meglio — si eviterebbe anche di dover ricorrere a sussidi su larga scala — vedere che cosa si potrebbe fare attraverso i fondi regionale e sociale per evitare che si venga a creare questa situazione totalmente insoddisfacente.

9. Conclusioni

L'indagine ha chiaramente mostrato che non vi sono soluzioni rapide o miracolose. Inoltre si è visto che un adattamento del meccanismo comunitario che regola il mercato dell'aringa avrà soltanto un effetto benefico marginale. Le nostre raccomandazioni sono le seguenti:

9.1. La nomenclatura doganale dovrebbe essere modificata in modo da distinguere fra aringhe intere e filetti di aringhe.

9.2. Le quote del GATT dovrebbero essere espresse in termini di equivalente intero.

9.3. Una TAC dovrebbe essere assegnata nella zona 2a dove si situano le aringhe della qualità richiesta dalle industrie di trasformazione.

9.4. Si dovrebbero compiere maggiori tentativi per far valere standard qualitativi sulle importazioni, particolarmente quelle trasportate su strada.

9.5. Si dovrebbero rinegoziare degli accordi che consentano di importare in franchigia quantità consistenti di aringhe al di là e al di sopra delle quote GATT.

9.6. Le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero effettuare dei controlli rigidi in loco presso gli importatori per verificare l'osservanza dei regolamenti relativi al prezzo di riferimento.

9.7. Tutti i pescherecci di paesi terzi che sbarcano pesce fresco o trasformato a bordo in porti comunitari dovrebbero essere calibrati nella stessa maniera dei pescherecci comunitari.

9.8. Per evitare perturbazioni del mercato provocate dalle importazioni, si dovrebbero esaminare dei cambiamenti del tipo di quelli suggeriti nel punto 2.5.3.

9.9. Si dovrebbero attuare delle indagini in materia di sussidio non equo delle importazioni o si dovrebbe chiedere l'istituzione di una commissione GATT per esaminare la questione.

9.10. Si dovrebbe istituire un sistema di controllo sugli arrivi e gli sbarchi di navi da pesca dei paesi terzi.

9.11. Si dovrebbe istituire un marchio qualitativo, come nel caso della frutta per le aringhe che soddisfano rigidi criteri di qualità, in modo da aumentare la fiducia del consumatore. Ciò dovrebbe essere accompagnato da una politica più rigorosa rispetto alle norme di qualità esistenti.

9.12. La Commissione dovrebbe esaminare gli effetti costi/benefici e introdurre un sistema regionale di prezzi di ritiro come previsto dal Regolamento (CEE) n. 3976/81. Ciò dovrebbe essere abbinato a uno studio sull'utilità di incentivare la creazione di nuovi impianti di trasformazione in aree dove esistono scorte eccedentarie.

9.13. L'ampliamento della forcilla come suggerito al punto 3.1.2.

9.14. Vanno adottate disposizioni tali da rendere più efficace il premio di riporto incoraggiando l'aumento delle capacità dell'industria di trasformazione.

9.15. Si dovrebbe istituire un programma di ricerca comunitario per il miglioramento degli standard qualitativi.

9.15.1. Per impedire di ripetersi di paure fuorvianti al pari di quella dovuta ai nematodi, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe elaborare un piano di emergenza per far conoscere rapidamente la verità all'opinione pubblica.

9.16. Si dovrebbe esaminare la possibilità di autorizzare i Klondijker con un sistema più o meno equivalente a quello utilizzato in Irlanda, nonché considerare la situazione relativa ai Klondijker comunitari.

9.17. Dato che è probabile che i fondi previsti dall'articolo 29, paragrafo 3, e 31 paragrafo 2, del Regolamento (CEE) n. 4028/86 per le misure promozionali risulteranno insufficienti, si dovrebbero assegnare nelle regioni che rispondono ai requisiti previsti, importi aggiuntivi da parte del Fondo regionale e/o sociale.

9.18. Si dovrebbe estendere la portata del programma di incentivazione per consentire, con adeguate salvaguardie, l'utilizzazione di fondi al di fuori della Comunità.

9.19. La Comunità dovrebbe finanziare la ricerca per lo sviluppo di nuovi prodotti di consumo a base di aringhe e il risultato dovrebbe essere comunicato alle associazioni delle industrie alimentari negli Stati membri.

9.20. Si dovrebbe verificare con una ricerca di mercato l'assunto che esiste un mercato per le aringhe negli Stati membri meridionali.

9.21. Si dovrebbero prevedere dei rimborsi alle esportazioni alle condizioni raccomandate ai punti 5.1-5.3.

9.22. Si dovrebbero studiare dei mezzi per superare gli ostacoli alle esportazioni di aringhe surgelate e in scatola nei mercati del Medio Oriente e nei paesi sottosviluppati.

9.23. Si dovrebbe prevedere la possibilità di consentire in futuro la pesca industriale e si dovrebbe disciplinare l'attuale sistema.

9.24. Si dovrebbe procedere in maniera concreta alla promozione di usi alternativi per l'aringa e per l'olio di aringa nel surimi, nei prodotti farmaceutici e nei prodotti alimentari.

9.25. Si dovrebbe prendere in considerazione l'utilizzazione dell'aringa come foraggio per l'acquacoltura.

9.26. Si dovrebbero studiare tempestivamente i problemi sociali che insorgerebbero nelle regioni periferiche in seguito ad un ulteriore declino dell'industria delle aringhe e si dovrebbero prendere con urgenza le misure appropriate, soprattutto perché ci vorrà del tempo per l'adozione della maggior parte delle altre raccomandazioni.

Date l'immaginazione e la volontà del Consiglio e della Commissione, il Comitato ritiene che sia possibile elaborare un programma concernente il mercato comunitario dell'aringa. È di primaria importanza che una risorsa alimentare di tale valore — che fornisce posti di lavoro vitali in certe zone periferiche — non venga spreca.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1988.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Alberto MASPRONE

Parere sulla ripartizione delle zone viticole nella Comunità

(88/C 337/10)

Il Comitato economico e sociale, in data 28 gennaio 1988, ha deciso, conformemente al quarto comma dell'articolo 20 del regolamento interno, di elaborare un parere d'iniziativa sulla ripartizione delle zone viticole nella Comunità.

La sezione « Agricoltura e pesca », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base della relazione Margalef Masia in data 6 ottobre 1988.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 27 ottobre 1988, nel corso della 259^a sessione plenaria, senza voti contrari e 2 astensioni, il seguente parere.

1. La futura classificazione della CEE in zone viticole non deve soltanto servire da avallo all'attuale situazione, bensì costituire uno strumento fondamentale per la futura politica del settore vitivinicolo.
2. Tale classificazione ha per obiettivo lo sviluppo di una politica di impianto del vigneto europeo che, in funzione delle peculiarità climatiche delle diverse zone, consenta di ricavare prodotti di qualità di carattere naturale contribuendo nel contempo all'equilibrio del potenziale viticolo. Tale strumento è quindi fondamentalmente un modo per differenziare le condizioni produttive tra le diverse zone.
3. Va sottolineata l'importanza che questo strumento assume nel tutelare le zone vocate, tenuto conto tuttavia delle pratiche tradizionali esistenti nelle diverse zone di produzione. La possibilità di arricchimento, ed il limite minimo della gradazione naturale andranno quindi modulate per evitare eccessi di produzione, assicurando così un migliore equilibrio del mercato.
4. Sebbene non vadano confuse le nozioni di zona e di categoria vitivinicole, occorre tener conto delle loro interazioni.
5. Il primo elemento da prendere in considerazione è la capacità di sviluppo del ciclo vegetativo della vigna per l'ottenimento di uve giunte a giusta maturazione nelle diverse zone viticole.
6. Anche se la qualità del vino deriva da più elementi: acidità, aroma, polifenolo, estratto secco, ecc. ..., il titolo alcolometrico naturale risultante dal grado di maturazione e dalle quantità prodotte per unità di superficie riveste particolare interesse per la delimitazione delle zone.
7. Il Comitato attribuisce particolare importanza alle condizioni climatiche che contribuiscono all'ottenimento di un titolo naturale minimo per orientare la suddivisione e la ripartizione delle zone.
8. La classificazione si presenta come un'operazione quanto mai complessa, tenuto conto delle osservazioni che precedono; il Comitato auspica nondimeno che si evitino eccessive complicazioni che ritarderebbero al di là di ogni limite ragionevole l'effettiva ripartizione delle zone nella Comunità a 12.
 - 8.1. Secondo il Comitato occorre tener presente l'esperienza della classificazione delle zone realizzata prima dell'ampliamento della Comunità e che era stata ben accettata.
 - 8.2. Bisognerebbe quindi ispirarsi ai grandi principi che hanno orientato detta classificazione per estenderla ai nuovi Stati membri, procedendo con la massima equità come era stato sottolineato nel precedente parere in materia; nel quadro dei 12 occorrerà tuttavia, per motivi di equità, affinare i criteri per tener conto del carattere specifico dei nuovi Stati membri.
 - 8.3. Per quanto concerne i criteri per la classificazione, il Comitato attribuisce particolare importanza ai seguenti elementi, per ordine alfabetico:
 - altitudine,
 - latitudine,
 - periodi di sole,
 - regime pluviometrico,
 - temperatura.
9. Per quanto riguarda i vigneti classificati in vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), il Comitato considera che si tratta di casi specifici.
 - 9.1. La delimitazione dei terreni di produzione VQPRD, effettuata molto tempo addietro in funzione delle tradizioni e degli usi, determina produzioni originali che incontrano il favore dei consumatori.
 - 9.2. I vigneti che producono VQPRD situati nelle diverse zone viticole devono tuttavia produrre vini aventi almeno le caratteristiche minime (specie per quanto concerne la ricchezza di zucchero) a partire da uve utilizzate per la produzione dei vini da pasto della zona considerata.

Il fatto che la regolamentazione specifica di certi VQPRD imponga loro requisiti nettamente più severi non implica un cambiamento di zona.

10. Il Comitato auspica che la Commissione rediga una relazione preliminare atta ad accelerare i lavori. Quanto al metodo di lavoro che consentirà di ottenere entro un termine ragionevole la classificazione e la ripartizione delle zone viticole, il Comitato formula le seguenti proposte:

- Determinazione, con l'aiuto degli istituti e delle società specializzate nello studio della climatologia, delle zone climatiche omogenee, tenendo conto in particolare degli elementi di cui al punto 8.3.
- Confronto di tali zone con l'attuale suddivisione delle zone viticole della CEE.
- Rilevamento delle anomalie constatate tra le due ripartizioni delle zone.
- Rettifiche da apportare all'attuale suddivisione regolamentare mediante carte geografiche dettagliate che riportino la proiezione delle superfici viticole esistenti.
- Applicazione ai nuovi Stati membri degli stessi metodi e criteri di suddivisione delle zone.
- Comunicazione delle proposte di ripartizione e di classificazione delle zone o delle rettifiche agli enti

amministrativi nazionali e regionali nonché alle organizzazioni non governative.

- a) Stesura di una carta generale di ripartizione delle zone della CEE;
- b) Stesura di carte più precise, zona per zona con, in sovrapposizione, le superfici coltivate a vigna al momento della stesura della carta.

10.1. Sulla base delle informazioni fornite dalla Commissione circa lo stato dei lavori preparatori il Comitato ha l'impressione che si proceda troppo a rilento.

Il Comitato invita la Commissione ad accelerare quanto più possibile i tempi in modo da essere in grado di presentare la nuova regolamentazione entro un anno.

11. Il Comitato ritiene che la sorveglianza e il controllo dell'evoluzione delle superfici viticole nelle diverse zone della CEE potrebbero rappresentare un utile strumento che agevolerebbe la gestione del potenziale viticolo della CEE.

12. Il Comitato si riserva naturalmente di emettere un parere circostanziato sull'argomento dopo che la Commissione avrà presentato le proposte di regolamento, nonché di esprimersi anche prima nel caso in cui la Commissione decida di pubblicare documenti informativi e/od orientativi parziali o interlocutori.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1988.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Alberto MASPRONE

Parere riguardante la proposta di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine⁽¹⁾

(88/C 337/11)

Il Consiglio, in data 15 gennaio 1988, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale (CES) in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base della relazione Perrin-Pelletier, in data 7 settembre 1988.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 27 ottobre 1988, nel corso della 259^a sessione plenaria, con 119 voti favorevoli, 2 contrari e 15 astensioni, il seguente parere.

Il Comitato accoglie favorevolmente l'attuale proposta di direttiva e la modifica riguardante le macchine per la lavorazione del legno presentata nel corso dei lavori, fatte salve le osservazioni che seguono.

1. Osservazioni generali

1.1. Dopo l'adozione il 7 maggio 1985 da parte del Consiglio, della risoluzione sulla nuova strategia in materia di armonizzazione, la Commissione ha presentato, sulla base del programma illustrato nel Libro bianco, diverse proposte, di cui alcune già adottate dal Consiglio (recipienti a pressione, giocattoli), altre ancora in esame (prodotti da costruzione).

Il settore coperto dall'attuale proposta rappresenta un elemento essenziale per la realizzazione del mercato interno e per lo sviluppo e l'applicazione della nuova strategia.

I principi definiti nella risoluzione del Consiglio sono stati applicati in maniera molto diversa fino ad ora. Non solo la risoluzione consente numerose scelte, ma oltre a ciò la Commissione ha tenuto conto nelle proposte delle particolarità del settore coperto.

1.2. La proposta di direttiva ha come obiettivo la libera circolazione delle macchine e degli apparecchi che rientrano nello stesso campo d'applicazione. Il Comitato riconosce che si tratta di un testo oltremodo importante per giungere alla realizzazione del mercato unico europeo a decorrere dal 1° gennaio 1993. Gli ostacoli agli scambi, nella fattispecie, derivano dalla disparità delle regolamentazioni degli Stati membri sulla progettazione e la fabbricazione delle macchine. Tali regolamentazioni sono generalmente incluse nel diritto del lavoro e sono complementari a quelle relative alle condizioni di lavoro.

Ma nella logica stessa di una direttiva basata sulla nozione di sicurezza integrata, presentata nel quadro della nuova strategia che porta a limitare il lavoro legislativo comunitario alla definizione di requisiti essenziali di igiene e di sicurezza che rientrano esclusivamente nel quadro della prevenzione, l'attuale proposta costituisce, a parere del Comitato, un elemento essenziale di una politica sociale comunitaria.

È chiaro tuttavia che tale politica sociale porterà realmente i suoi frutti solo se la Commissione, come ha già indicato nella nota esplicativa e nella scheda finanziaria, stanzierà i mezzi finanziari necessari per il processo di normalizzazione e istituirà le procedure d'informazione e di consultazione necessarie per le parti sociali.

Il Comitato si compiace quindi del fatto che la Commissione abbia proposto inoltre una serie di direttive fra cui una in particolare sulle «prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'impiego di macchine, apparecchi e impianti da parte dei lavoratori». Esso sottolinea il carattere complementare di queste direttive e la necessità di garantire fra di esse una perfetta coerenza che consenta di giungere ad un livello elevato di sicurezza sul luogo di lavoro.

Il fatto che queste «esigenze essenziali» siano fondate sulla nozione di «sicurezza integrata», cioè la ricerca della soppressione dei rischi di progettazione e fabbricazione, conferma la volontà della Commissione di assicurare con tale testo il «livello elevato di sicurezza». Ciò premesso, questo principio ha due corollari che il Comitato desidera sottolineare fatte salve le osservazioni formulate ai punti 2.3 e 2.4 *bis*.

— Da un lato, per le macchine nuove, ciò che è possibile per progettazione e fabbricazione non lo è necessariamente dopo la fabbricazione. Di conseguenza il Comitato ha delle riserve per quanto potrebbe essere interpretato nella proposta presentata come la concessione della facoltà di «rendere conformi» alla direttiva materiali già fabbricati; una tale interpretazione potrebbe essere data in particolare all'ultima frase dell'articolo 2, paragrafo 4, o dell'articolo 4, paragrafo 2.

In generale, lasciare all'importatore (o al mandatario del fabbricante stabilito nella Comunità), o addirittura all'utilizzatore, la responsabilità della «messa in conformità» di una macchina prima di apporvi il marchio CE, costituirebbe una grave deroga al principio adottato di «sicurezza integrata». Sarebbe quindi opportuno che sia, non un intermediario, ma il fabbricante stesso, a prescindere dal paese di origine, che abbia la responsabilità della dichiarazione di conformità (art. 8, lett. b) e dell'apposizione del marchio (art. 9).

⁽¹⁾ GU n. C 29 del 3. 2. 1988, pag. 1.

— Dall'altro, per le macchine in funzione prima della data d'applicazione della direttiva o per le macchine non nuove commercializzate dopo tale data, l'adattamento non è possibile, per definizione stessa. Il Comitato ha preso atto che per le macchine in funzione, il miglioramento dei materiali è ora oggetto della proposta di direttiva «utilizzazione» e che per le macchine usate, la Commissione prevede la redazione di una proposta di direttiva specifica.

1.3. Il campo d'applicazione della proposta di direttiva è molto esteso.

Il Comitato ha preso atto che alcuni dei materiali esclusi dovrebbero essere reintegrati nella direttiva conformemente alla procedura dell'articolo 149, terzo comma, del Trattato. Il Comitato non ritiene comunque che tutte le macchine presentino gli stessi livelli di rischio intrinseco. Pertanto le macchine che presentano rischi gravi dovrebbero essere oggetto di requisiti essenziali particolari e di procedure di controllo preliminare da parte di terzi. In proposito il Comitato registra con soddisfazione la modifica della Commissione sulle macchine per la lavorazione del legno. Il Comitato chiede di essere consultato sulle modifiche così presentate come lo è già stato per l'attuale direttiva, tanto più che in tale occasione le procedure di giustificazione di conformità possono essere modificate e che in proposito è lecito chiedersi se per i materiali considerati i più pericolosi, non si dovrebbero prevedere procedure particolari.

Il Comitato ritiene inoltre che sarebbe opportuno precisare in maniera più esplicita i campi d'applicazione rispettivi dell'attuale proposta di direttiva e di altre direttive comunitarie che comportano requisiti tecnici di progettazione e di utilizzazione in materia sanitaria e di sicurezza, in particolare la Direttiva 73/123/CEE del 19 febbraio 1973 riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in taluni limiti di tensione (direttiva bassa tensione).

1.4. La proposta di direttiva è stata concepita secondo i principi della «nuova strategia» posti dalla Risoluzione del 7 maggio 1985. Il Comitato avrebbe voluto conoscere, almeno in maniera approssimativa, i termini entro cui i vari requisiti essenziali della direttiva (Allegato I) saranno coperti da norme armonizzate. La Commissione non è stata in grado di dare una risposta ragionevolmente precisa a tale questione; ma anche nella migliore delle ipotesi la durata del «periodo transitorio», al termine del quale le modalità della nuova strategia sarebbero totalmente applicabili, dovrebbe, secondo il parere del Comitato, superare ampiamente la data chiave del 1992. Questo conferisce un'importanza capitale alla «gestione» della direttiva, in particolare nel periodo transitorio.

1.4.1. La Risoluzione del 7 maggio 1985 prevede che «i requisiti essenziali di sicurezza cui devono obbligatoriamente conformarsi i prodotti immessi sul mercato

dovranno essere definiti in forma sufficientemente precisa affinché possano divenire, nella trasposizione in diritto nazionale, «obblighi sanzionabili». Il Comitato è consapevole del fatto che una situazione di applicazione diretta dei requisiti essenziali può comportare difficoltà e, al limite, creare ostacoli a causa di interpretazioni restrittive da parte delle autorità di controllo degli Stati membri che porterebbero a ricorsi troppo frequenti alle procedure di divieto previste all'articolo 7 (ipotesi indicata dalla Commissione nella nota esplicativa sulla direttiva Cap. I, punto 4, sesto capoverso).

1.4.2. Tuttavia, il Comitato ritiene che, globalmente, la proposta della Commissione dovrebbe consentire senz'altro l'applicazione immediata di tali requisiti, anche in assenza di norme.

1.5. Concretamente, il Comitato propone le misure che seguono:

1.5.1. Allo scopo di facilitare, per le imprese e per gli organismi di controllo, il periodo transitorio durante il quale la maggior parte dei materiali che rientrano nel campo d'applicazione non saranno coperti da norme complete per tipo di macchine, il Comitato europeo per la standardizzazione (CEN) dovrebbe, se necessario, e per incarico della Commissione, redigere, secondo le procedure consuete, documenti semplificati d'interpretazione che indichino per categoria di macchine la parte dei requisiti essenziali che si applicano nella fattispecie (questa selezione è espressamente prevista all'art. 8, lettere a) e i) e all'Allegato I, osservazioni preliminari, 1° paragrafo), ed eventualmente le norme nazionali riconosciute equivalenti (art. 5 della direttiva).

L'elaborazione di un tale documento non solo sarebbe estremamente utile agli uffici studi dei costruttori e agli organismi di controllo degli Stati membri, ma dovrebbe anche costituire un importante incoraggiamento alla redazione di norme complete per prodotto (norme di tipo C) di cui esse costituirebbero la bozza.

1.5.2. Il Comitato, infine, chiede alla Commissione di creare tutte le condizioni necessarie alla collaborazione prevista del CEN e del Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec). Esso attende con interesse le riflessioni avviate dalla Commissione per meglio associare le parti sociali ai lavori del CEN/Cenelec.

1.6. Il Comitato riconosce la difficoltà di valutare la portata economica di una tale direttiva, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI). Ma la valutazione non può riguardare solo il costo della «non Europa» e i vantaggi per i produttori di una regolamentazione armonizzata — e quindi prodotti identici per l'intero mercato degli Stati membri. Bisogna anche considerare

le notevoli conseguenze sociali collegate all'utilizzazione di macchine che rispondono alla concezione della «sicurezza integrata».

Di conseguenza il Comitato desidera formulare in proposito due ordini di osservazioni.

1.6.1. Per i produttori l'applicazione uniforme dei requisiti essenziali di sicurezza costituirà fondamentalmente la soppressione degli ostacoli alla libera circolazione fra gli Stati membri. Il Comitato non ritiene concepibile distinguere fra i prodotti fabbricati dagli Stati membri in funzione del loro grado di industrializzazione, né fra i prodotti delle grandi imprese e quelli delle PMI.

1.6.2. Per contro, il diritto degli utilizzatori a tali livelli di sicurezza richiede che questi ultimi vengano rispettati, a prescindere dall'origine dei materiali e in particolare di quelli originari dei paesi terzi.

1.7. Il Comitato ritiene che per «l'applicazione della direttiva» si dovrebbe costituire un comitato permanente specializzato (previsto dalla Risoluzione del 7 maggio 1985), con la partecipazione di «esperti o di consulenti» in rappresentanza delle parti sociali.

L'importanza considerevole che riconosce la Commissione stessa a tale proposta di direttiva, giustifica pienamente, agli occhi del Comitato economico e sociale, l'istituzione di un tale comitato e non solo il ricorso ad un gruppo di lavoro specializzato del comitato istituito dall'articolo 5 della Direttiva 83/189/CEE che prevedeva una procedura d'informazione nel campo delle norme e regolamentazioni tecniche. Un siffatto comitato permanente è stato peraltro proposto dalla Commissione per altre direttive e in particolare per la proposta di direttiva sui prodotti da costruzione. In quest'ultimo caso non solo il Comitato economico e sociale ha approvato tale iniziativa, ma ha anche chiesto alla Commissione di far sì che le parti interessate, e in particolare i fabbricanti e gli utilizzatori, fossero associati ai lavori di gestione della direttiva.

2. Osservazioni particolari

2.1. Articolo 1, paragrafo 3

2.1.1. Per quanto riguarda l'articolo 1.3, alcune delle esclusioni come ad esempio le «macchine mobili per cantiere» sono alquanto vaghe e potrebbero sollevare dubbi sull'inclusione o no nel campo della direttiva di alcune macchine. Sarebbe pertanto utile precisare le definizioni.

2.1.2. Il Comitato, nel corso dei lavori, ha ricevuto una modifica della direttiva che include nel campo di applicazione le macchine per la lavorazione del legno. Il Comitato se ne compiace e ritiene che l'elenco delle macchine escluse dovrebbe essere ridotto quanto prima previa consultazione delle categorie interessate. Si deve

anche chiarire l'interconnessione con altre direttive, in particolare la direttiva bassa tensione. A tale scopo il Comitato propone di modificare come segue il paragrafo 3, ultimo trattino:

«tutte le macchine che rispondono alla definizione summenzionata e che sono oggetto di una direttiva CEE che comporti dei requisiti essenziali di sicurezza o delle prescrizioni tecniche per la progettazione e la costruzione in materia di sicurezza e di tutela della salute, per quanto concerne i rischi coperti dalla suddetta direttiva.»

2.2. Articolo 2

Si dovrebbe aggiungere, alla proposta della Commissione, un paragrafo 2.5 riguardante l'eventuale libera circolazione di macchine destinate a prove:

«5. Gli Stati membri non ostacolano la libera circolazione e il funzionamento di macchine non conformi alle disposizioni della direttiva nel caso in cui tali macchine siano utilizzate per prove, esclusa ogni normale operazione di produzione.»

2.3. Articolo 2, paragrafo 4

Le fiere e le esposizioni sono manifestazioni commerciali spesso di portata internazionale. La presentazione di macchine destinate a paesi terzi, e dunque conformi alla regolamentazione di tali paesi, deve quindi essere autorizzata.

Il Comitato propone dunque di estendere la portata del paragrafo 4 e suggerisce la redazione seguente:

«Gli Stati membri non impediscono, in occasione di fiere, di esposizioni, ecc., la presentazione di macchine che non sono conformi alle disposizioni della presente direttiva a condizione che un apposito cartello ne indichi chiaramente la mancanza di conformità come pure l'obbligo prima di acquisire e utilizzare dette macchine in uno Stato membro

— o che siano rese conformi dal fabbricante o dall'espositore, se la macchina è stata parzialmente smontata per esigenze di esposizione e di dimostrazione,

— o che venga fornito un tipo corrispondente alle esigenze della presente direttiva, se si tratta di un modello studiato e fabbricato per essere consegnato in un paese terzo.»

2.4. Articolo 3

Il Comitato sottolinea che i requisiti essenziali previsti all'articolo 3 ed enumerati all'Allegato I sono applicabili

solo a quelle macchine che in base all'articolo 2 sono commercializzate e messe in servizio o utilizzate dopo la data di entrata in vigore della direttiva. Ciò si dovrebbe chiarire espressamente all'articolo 2 o all'articolo 3.

2.5. Articolo 4, paragrafo 2

Per evitare equivoci sull'interpretazione di tale paragrafo va precisato che le macchine destinate ad essere inserite in un insieme, ma che possono anche funzionare isolatamente, devono avere la certificazione di conformità da parte del costruttore e il marchio CE.

Per contro, quando macchine o elementi di macchine (a mente dell'articolo 1) possono funzionare solo incorporati in un insieme, la certificazione di conformità e l'apposizione del marchio CE spettano a chi ha la responsabilità finale della concezione e/o dell'assemblaggio per la realizzazione di un insieme meccanizzato complesso.

2.6. Articolo 5

2.6.1. Per conformarsi all'articolo 8, l'articolo 5, paragrafo 1, dovrebbe essere così formulato:

«Gli Stati membri presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'articolo 3 le macchine munite del marchio CE ed accompagnate dalla dichiarazione di conformità CE rilasciata dal fabbricante.»

2.7. Articolo 6

Sulla base di quanto indicato sopra (punto 1.7) il Comitato ritiene insufficiente il ricorso al comitato permanente istituito dalla Direttiva 83/189/CEE le cui competenze non consentirebbero di «gestire» la direttiva. Esso reputa che nella fattispecie sia indispensabile prevedere un comitato permanente specializzato come previsto dalla Risoluzione del 7 maggio 1985.

Il Comitato ha preso atto con interesse dell'intenzione della Commissione di associare le parti sociali a tale gestione. È concepibile che queste ultime desiderino avere in tale organo un ruolo deliberativo ma è non meno auspicabile evitare di appesantire esageratamente questo organo con una composizione troppo numerosa.

A tal fine il CES propone che il comitato permanente sia:

- Composto di rappresentanti designati dagli Stati membri.
- Assistito da tre rappresentanti dei fabbricanti e da tre rappresentanti dei lavoratori dipendenti (poiché sarebbero in gioco anche gli interessi dei consumatori sarebbero pure associati i loro rappresentanti).

— Presieduto da un rappresentante della Commissione.

Il Comitato esercita i compiti demandati dalla Commissione e in particolare deve essere consultato su ogni questione relativa all'applicazione della direttiva. Opera nel quadro della procedura III, variante a), della Decisione del Consiglio del 13 luglio 1987.

2.8. Articolo 7

Nella nota esplicativa la Commissione, nel far riferimento alle disposizioni dell'articolo 7, chiama quest'ultimo «clausola di salvaguardia». Tale denominazione (tra l'altro utilizzata dalla Risoluzione del 7 maggio 1985) è equivoca.

Infatti, nel Trattato, il termine stesso di «salvaguardia» è utilizzato all'articolo 226 nel senso di «misure di protezione» (formula pure utilizzata in particolare all'articolo 91 per le pratiche di dumping e all'articolo 115 per la politica commerciale).

Sarebbe increscioso che gli Stati membri considerassero e utilizzassero le disposizioni dell'articolo 7 in uno spirito di protezione del loro mercato nazionale. È quindi opportuno eliminare la lettera c) del punto 1) dell'articolo 7.

2.9. Articolo 8

2.9.1. Il Comitato ritiene che il contenuto del fascicolo debba essere semplificato tenuto conto:

- Da un lato, che lo sviluppo delle nuove condizioni di lavoro negli uffici studi privilegia l'utilizzazione dell'informatica al posto della documentazione scritta.
- Dall'altro, che è indispensabile per il costruttore tutelare il *know-how* e i segreti di fabbricazione. Ciò esclude la diffusione di ogni documentazione non strettamente necessaria alla prova di una corretta applicazione dei requisiti essenziali e la comunicazione di tali fascicoli ad autorità non qualificate per venire a conoscenza e non vincolate dal segreto professionale.

2.9.2. Il Comitato sottolinea inoltre che l'espressione «mandatario stabilito nella Comunità» ha un senso giuridico ristretto e non copre nella maggior parte dei casi l'importatore. Sarebbe di conseguenza opportuno prevedere espressamente nella dichiarazione CE di conformità l'ubicazione precisa del luogo in cui può essere richiesto il fascicolo.

2.9.3. Il Comitato mette infine in dubbio le possibilità di applicazione effettiva di tali disposizioni per i prodotti originari dei paesi terzi. Tuttavia, quando vi saranno delle norme che copriranno «i requisiti di sicurezza essenziali» esse dovrebbero consentire controlli alle frontiere in applicazione dell'accordo del 12 aprile 1979 relativo agli ostacoli tecnici al commercio,

e alla convenzione internazionale del 21 ottobre 1982 sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere.

2.9.4. Ciò avverrà incontestabilmente quando le norme armonizzate saranno applicabili a delle macchine (o a parti di macchine) che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva.

2.9.5. In ogni caso, come già osservato (punto 1.2 penultimo capoverso) la dichiarazione di conformità dovrebbe poter essere fatta solo dal fabbricante.

2.9.6. Di conseguenza il Comitato propone di:

- sopprimere nel primo e nel secondo capoverso «o il suo mandatario stabilito nella Comunità»,
- sopprimere la prima frase del terzo capoverso «nel caso in cui né il fabbricante (...) nella Comunità».

2.10. *Articolo 9, paragrafo 1*

Il nuovo testo del paragrafo 1 (proposto dalla Commissione a mente dell'articolo 149, terzo comma), prevede che per materiali soggetti all'esame di certificazione, il marchio CE sarà accompagnato dall'identificazione dell'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato.

Tale impostazione comporta dei rischi in quanto può favorire talune pratiche che privilegiano l'acquisto di materiali provenienti da organismi di certificazione nazionali, pratiche che costituiscono di fatto un ostacolo all'utilizzazione ma non alla libera circolazione. È lecito dunque chiedersi se la menzione deve figurare espressamente sulla macchina o solo sulle istruzioni per l'uso. Si propone di modificare come segue la fine dell'ultimo capoverso:

«... ed, eventualmente, da una sigla speciale che indichi che la macchina è stata soggetta alla certificazione CEE».

2.11. *Articolo 9, paragrafo 3*

2.11.1. A proposito del divieto di «apporre sulle macchine marchi o iscrizioni che possono essere confusi con il marchio CE» il Comitato ha posto la questione della possibilità di utilizzare dei marchi di sicurezza nella misura naturalmente in cui tali marchi fossero adatti per confermare l'esatta applicazione dei requisiti essenziali della direttiva.

2.11.2. Il mantenimento di marchi esistenti potrebbe comportare ostacoli agli scambi tanto più pericolosi in quanto essi non ostacolerebbero teoricamente la libera circolazione, ma potrebbero essere dissuasivi a livello dell'utilizzazione, tenuto conto dell'importanza accordata dai servizi di controllo nelle imprese.

2.11.3. Per contro, il marchio di sicurezza considerato come mezzo di prova di conformità dalla Risoluzione

del 7 maggio 1985, nella proposta di direttiva non è considerato come opponibile agli Stati membri (v. nota esplicativa, punto 2: attestazione di conformità).

2.11.4. Tuttavia, è lecito chiedersi se fra il regime di certificazione da parte del costruttore, che è il principio di base scelto dalla direttiva, e la certificazione da parte di terzi, proposta per le macchine più pericolose, il marchio di sicurezza rilasciato secondo condizioni definite dalla Commissione ai fabbricanti che lo desiderassero (e non per obbligo), non sarebbe una via di mezzo per una buona applicazione della direttiva senza vincoli eccessivi per il fabbricante.

2.11.5. *Articolo 9, paragrafo 3*

Aggiungere alla proposta della Commissione un quarto capoverso del seguente tenore:

«4. Se un marchio rilasciato da parte di terzi ha come oggetto di attestare in particolare la conformità ai requisiti essenziali della direttiva, esso deve essere autorizzato dalla Commissione previa consultazione del comitato permanente.»

2.12. *Articolo 10*

Aggiungere al testo della Commissione dopo «Qualsiasi decisione di uno Stato membro», le parole «o di un organismo autorizzato».

La procedura di ricorso offerta ai fabbricanti in caso di contestazione da parte di uno Stato membro della corretta applicazione dei requisiti essenziali della direttiva, è dissuasiva in particolare per le piccole e medie imprese. Sarebbe opportuno, per consentire a queste ultime di poter facilmente difendere i loro interessi legittimi, instaurare una procedura comunitaria, facilmente accessibile e poco onerosa.

A tal fine il Comitato suggerisce due soluzioni;

- si chiede alla Commissione o di proporre una direttiva specifica per creare una procedura comunitaria applicabile a tutte le direttive per le quali possono porsi problemi analoghi,
- oppure di prevedere nell'attuale direttiva una procedura secondo la quale il fabbricante potrebbe consultare in prima istanza il comitato permanente (di cui al punto 2.6 sopra) e in appello adire la Corte di giustizia europea; tutta la procedura sarebbe semplificata, totalmente scritta se il richiedente lo desidera e senza obbligo di ricorso ad avvocati.

2.13. *Allegato 1*

In merito a questo Allegato, che indica i requisiti essenziali secondo la nuova strategia, il Comitato, che ne

apprezza il carattere esauriente, ha poche osservazioni da fare. Tuttavia, ritiene opportuno far rilevare quanto segue:

2.13.1. Il titolo del paragrafo 1.1.2 «Principi d'integrazione della sicurezza» deve essere inteso in senso lato cioè, poiché la sicurezza è la protezione dell'integrità fisica dell'uomo, essa riguarda sia i rischi di infortuni sia i rischi per la salute, cosa del resto precisata in maniera esplicita nella successiva lettera a).

2.13.2. Punto 1.1.2, lettera d) — Completare con quanto segue «come pure sugli usi ragionevolmente prevedibili».

Invece, nel capitolo 2 «requisiti essenziali di sicurezza per talune categorie di macchine», ciò riguarda anche l'igiene dei consumatori e tale aspetto andrebbe precisato nel titolo: «requisiti essenziali di igiene e sicurezza ...».

2.13.3. Paragrafo 1.1.4. — Illuminazione: il Comitato propone «la macchina deve essere progettata e costruita in modo che la zona di lavoro possa essere opportunamente illuminata ...».

2.13.4. Paragrafo 1.7.4, lettera b): la Direttiva 86/188/CEE sulle emissioni sonore entrerà in vigore solo il 1° gennaio 1990. Non è quindi opportuno introdurre nuove misure in proposito nella regolamentazione poiché «l'etichettatura informativa» delle macchine è prevista dall'articolo 8 di tale direttiva.

Al massimo, i testi delle due direttive dovrebbero essere coerenti e il livello di pressione acustica dovrebbe essere di 85 dB(A) come stabilito nella Direttiva 86/188/CEE e non 80 dB(A) come previsto al paragrafo 1.7.4, lettera f).

2.13.5. Paragrafo 2.1, lettera d): considerato l'obiettivo della direttiva e non il mezzo che fa parte della normalizzazione, nella seconda frase sopprimere le parole «con raggi tali da consentire».

2.13.6. Paragrafo 2.1, lettera f): la disposizione rischia di essere irrealizzabile. Quello che è necessario è che tutte le parti della macchina siano accessibili per le operazioni di pulizia, allo scopo di evitare che non rimangano liquidi stagnanti, o eventualmente insetti, che, malgrado le precauzioni prese, vi si fossero introdotti.

2.14. *Allegato II*

«Dichiarazione di conformità CEE (1)

Il fabbricante (2)

.....

dichiara che la macchina nuova descritta in appresso (3)

.....

(4) è conforme alle disposizioni regolamentari che traspongono la direttiva/CEE

(5) è identica alla macchina che ha formato oggetto dell'attestato di certificazione CEE n. rilasciato da (6) è costruita conformemente alla norma n.

— Il fascicolo di cui all'articolo 8 è a disposizione delle autorità nazionali responsabili presso (7).

— Il fabbricante dichiara di delegare a per rappresentarlo nella Comunità per quanto riguarda i diritti e gli obblighi che derivano dalle disposizioni regolamentari che traspongono la direttiva (8).

Fatto a addì

Firma (9)

1. Questa dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua delle istruzioni per l'uso (*cfr.* allegato 1, punto 1.7.4) a macchina o a stampatello.
2. Ragione sociale, indirizzo completo del fabbricante.
3. Descrizione della macchina (marca, tipo, numero di serie, ecc.).
4. Sopprimere se si applica la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b).

5. Sopprimere se si applica la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a).
6. Nome e indirizzo dell'organismo autorizzato.
7. Nome e indirizzo completo dell'impresa o della persona presso la quale il fascicolo è a disposizione.
8. Ragione sociale, nome e indirizzo completo del mandatario.
9. Nome e funzione del firmatario.»

2.15. (nuovo) Allegato III

Modificare il testo della lettera B « Modello da utilizzare quando si applica la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2 b ».

Invece del marchio d'identificazione dell'organismo autorizzato, porre accanto al marchio CE una sigla (per esempio EC) per indicare che la macchina ha formato oggetto di un esame di certificazione.

2.16. (nuovo) Allegato V

La disposizione, di cui all'Allegato V, secondo la quale il fascicolo tecnico della costruzione dovrebbe includere « la descrizione delle soluzioni adottate per prevenire i rischi presentati dalla macchina » sottolinea i termini assoluti utilizzati in diverse occasioni in tale proposta. È spesso impossibile prevedere tutti i pericoli in quanto alcuni possono essere creati da comportamenti irragionevoli o temporaneamente irrazionali dell'operatore della macchina in questione. Sarebbe pertanto più realistico aggiungere una limitazione come, ad esempio, « eliminare per quanto ragionevolmente attuabile i pericoli » in questo ed in altri punti analoghi del testo.

Paragrafi 1 e 2

Sopprimere « o il suo mandatario stabilito nella Comunità ».

Paragrafo 3

Aggiungere dopo « o il suo mandatario stabilito nella Comunità » ... quanto segue: « e nominatamente indicato nella dichiarazione di conformità ».

2.17. (nuovo) Allegato VI

Tale allegato definisce l'esame CE, procedura esistente già in altri testi ed in particolare nella Direttiva 84/528/CEE e nella Direttiva 84/532/CEE. Sarebbe estremamente auspicabile per la credibilità delle regolamentazioni comunitarie che procedure aventi la stessa denominazione siano identiche o almeno armonizzate. Certo, è legittimo che la Commissione, in base all'esperienza acquisita, precisi e faccia evolvere la regolamentazione che essa ha instaurato. Ma si deve insistere sulla necessità di non mantenere delle disparità tra i testi che potrebbero solo creare equivoci ed incomprensioni.

Il paragrafo 1 dell'articolo 9 parla dell' « organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CE ».

Sarebbe quindi opportuno che la stessa denominazione fosse utilizzata in tutte le parti della direttiva. Poiché l'allegato VI impiega l'aggettivo qualificativo « designato », la sezione propone di mantenere il termine « autorizzato » in tutta la direttiva e di sostituirlo a « designato » nei punti 2, 3, 4 (secondo capoverso), 5, 6 e 9.

Al paragrafo 2, terzo capoverso, completare « Essa è accompagnata da una macchina rappresentativa della produzione prevista » con: « o eventualmente dall'indicazione del luogo in cui la macchina può essere esaminata ».

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1988.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale⁽¹⁾

(88/C 337/12)

Il Consiglio, in data 28 aprile 1988, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base della relazione Pearson in data 5 ottobre 1988.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 27 ottobre 1988, nel corso della 259ª sessione plenaria, all'unanimità, meno 2 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Il Comitato accoglie favorevolmente gli obiettivi perseguiti dalla Commissione nel presentare una serie di proposte su di una materia di tale importanza e per l'attenzione particolare data ai problemi connessi col ravvicinamento dei livelli consimili dei dispositivi di protezione individuale (DPI). Il Comitato appoggia gli sforzi della Commissione volti a realizzare il mercato unico europeo, riconoscendone l'obiettivo incentrato sull'aspetto sociale dell'Atto unico europeo (AUE), verso il quale essi rappresentano un passo notevole. Il Comitato ritiene tuttavia che la realizzazione di parecchie misure dovrà affrontare una serie di problemi pratici.

1.2. Il Comitato ritiene che non dovrebbero esservi problemi da parte delle piccole e medie industrie, nell'accettare le norme che si potranno applicare al loro settore d'attività.

1.3. Le proposte della Commissione sono conformi alla «nuova strategia in materia d'armonizzazione tecnica e normalizzazione» nella Comunità. Le norme, che siano fissate dal Comitato europeo per la standardizzazione (CEN), dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) o da altri organismi competenti debbono essere sviluppate sulla base di quanto la direttiva richiede. Tali norme vengono quindi applicate in ciascuno Stato membro. Nello stabilire tali norme debbono essere coinvolti datori di lavoro, lavoratori e consumatori.

1.4. Una protezione corretta degli utilizzatori dei dispositivi in questione è infatti della massima importanza e la giustificazione che si può leggere nell'introduzione al documento della Commissione non è per talune aree, nel dettaglio, né sufficientemente precisa né convincente. Preoccupata di garantire con la presente direttiva la libera circolazione dei beni e l'eliminazione delle barriere commerciali intracomunitarie entro il 1993, le osservazioni introduttive della Commissione non tengono sufficientemente conto dei requisiti minimi vincolanti per la salute e la sicurezza individuale, la cui importanza è cruciale.

1.5. Il Comitato si compiace dell'esistenza d'una proposta di direttiva parallela [doc. COM(88) 76 def.] concernente gli aspetti sociale, sanitario e della sicurezza nell'uso dei dispositivi di protezione individuale, ritenendo importante mantenere la connessione tra gli articoli 100 A e 118 A del Trattato di Roma, così come modificato dall'Atto unico europeo.

1.6. Il Comitato prende atto dell'indagine effettuata dalla Commissione, la quale rivela notevoli differenze tra gli Stati membri sulla questione dei dispositivi di protezione individuale. Sarebbe utile rendere pubblici i dati dello studio in questione nonché le statistiche relative alle richieste d'indennizzo alle assicurazioni, in modo da poter valutare con precisione le situazioni a maggior rischio, permettendo così un miglioramento della sicurezza e della protezione degli utilizzatori.

1.7. La direttiva richiede l'eliminazione dal mercato dei dispositivi che potrebbero compromettere la sicurezza. Tralascia tuttavia di indicare le sanzioni che si dovrebbero applicare qualora tali prodotti siano ciò malgrado commercializzati. Il principio di responsabilità del fabbricante può non bastare qualora l'articolo venga prodotto in conformità a specifiche che non rientrano nella progettazione elaborata dal medesimo fabbricante. Continua a non esser chiaro dove vada ricercata la responsabilità legale per prodotti difettosi nell'ambito della certificazione⁽²⁾ e deve essere indicato senza ambiguità chi è responsabile, in tali casi, del pagamento dell'indennizzo.

2. Osservazioni di carattere generale

2.1. Agli occhi del Comitato l'attuale situazione è quella in cui ciascuno Stato membro possiede una propria gamma di regolamentazioni di livello e gradi diversi l'una dall'altra. Altre direttive della «nuova strategia» prevedono un unico comitato permanente (il comitato di cui alla Direttiva 83/189/CEE) incaricato di assistere la Commissione nella loro applicazione. Il Comitato ha, con coerenza, raccomandato la creazione di un

⁽¹⁾ GU n. C 141 del 3. 5. 1988, pag. 14.

⁽²⁾ V. GU n. C 169 del 8. 7. 1985, pag. 15.

comitato consultivo a sé stante e maggiormente competente per ciascuna delle direttive principali, chiedendo che un tale comitato venga istituito, in questo caso, con la partecipazione degli interlocutori sociali ricordati al punto 1.3.

2.2. È probabile che nella fase iniziale qualsiasi comitato consultivo specifico di tal fatta debba esprimersi su livelli che, rispetto a quelli richiesti, possono essere più elevati in taluni Stati membri e più bassi in altri. Il Comitato ritiene che il periodo transitorio ed i livelli di compromesso stabiliti in tale fase possano essere considerati solamente un primo passo verso un livello più elevato, oggettivamente stabilito, cui pervenire al più presto possibile.

2.3. Il Comitato intravede l'insorgere di notevoli difficoltà nel fatto che le misure proposte non sono limitate al luogo di lavoro. Pur concordando con tale impostazione esso ritiene che le esclusioni come definite nell'Allegato I creino confusione. La proposta di direttiva manca inoltre di chiarezza per quanto riguarda la misura in cui sono inclusi gli equipaggiamenti medici e farmaceutici e non vi sono indicazioni circa il legame con le altre disposizioni comunitarie in materia di protezione individuale in vigore o allo studio da parte della Commissione.

3. Osservazioni di carattere particolare

3.1. Articolo 1, paragrafo 2

La definizione del dispositivo di protezione individuale (DPI) andrebbe allargata chiarendo quali apparecchiature o articoli sanitari e medici di protezione sono inclusi, tenendo conto della direttiva sulle apparecchiature mediche monouso, che sarà presentata fra breve.

3.2. Articolo 2, paragrafo 3

Il Comitato concorda sulla possibilità che un'organizzazione o un cittadino della Comunità possano presentare in occasione di «fiere, esposizioni, ecc...» prototipi di DPI che non abbiano ancora ottenuto il necessario certificato di conformità, dev'essere tuttavia chiaro che nessun prototipo potrà essere esposto se non soddisfa i requisiti minimi di sicurezza per il prototipo in questione.

3.3. Articolo 3, paragrafo 3

Il periodo transitorio sino al 31 dicembre 1992 per i prodotti ed i dispositivi per i quali non sono disponibili norme armonizzate dev'essere utilizzato con accortezza in modo che la maggior parte dei dispositivi possa essere inclusa entro tale scadenza.

3.4. Articolo 6

Il penultimo considerando della proposta di direttiva recita: «... occorre assicurare un'appropriata consultazione delle parti sociali ed in particolare delle organizzazioni dei lavoratori al momento della normalizzazione e della gestione relativa alla presente direttiva». L'articolo 6 fa tuttavia riferimento solo al comitato permanente istituito con la Direttiva 83/189/CEE⁽¹⁾. Allo scopo di realizzare quanto voluto dal considerando succitato, il Comitato ritiene necessario coinvolgere il «Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro».

3.5. Articolo 7

3.5.1. Il Comitato reputa che il terzo capoverso dell'articolo 7, paragrafo 1, dovrebbe includere anche i requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dato che esso pure riguarda la salute e la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni.

3.5.2. L'articolo 7, paragrafo 3, dovrebbe chiarire che il marchio «CE» va ritirato ed una notificazione di tale ritiro dev'essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e resa generalmente nota al pubblico per i DPI non conformi al marchio «CE», sia perché inferiori al livello minimo delle specifiche richieste o perché contrassegnati per errore.

3.6. Articolo 8, paragrafo 3

Al secondo capoverso andrebbero inserite alcune note in calce per meglio chiarire le formulazioni utilizzate — ad esempio per «radiazioni solari» s'intende qui «luce solare» mentre «lavori di giardinaggio» non è certo una formulazione molto precisa.

3.7. Articolo 13, paragrafo 2

Va riformulato, togliendo ogni obbligo di mantenere l'imballaggio.

3.8. Allegato I — Paragrafi 1, 2 e 3

Il Comitato ritiene che dato che la direttiva in esame deve riguardare tutti (si veda punto 2.3), l'unica esclusione ammissibile dovrebbe essere quella relativa ai reparti di combattimento delle forze armate, inclusi i reparti delle forze dell'ordine degli Stati membri. Le esclusioni di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'Allegato I non sembrano ammissibili in mancanza di spiegazioni.

3.9.1. Allegato II — Paragrafo 1.1.2.

Il Comitato suggerisce di inserire un'ulteriore frase, dal seguente tenore: «Deve essere garantita in ogni caso

⁽¹⁾ GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

una protezione adeguata in funzione dei livelli di rischio compatibili con la salute e la sicurezza.»

3.9.2. *Allegato II — Paragrafo 1.4.*

Il Comitato richiama l'attenzione sul parere⁽¹⁾ riguardante la Direttiva parallela [doc. COM(88) 76] e che concerne le informazioni che il fabbricante deve fornire riguardo l'uso di DPI: tale parere giudica importante il rapporto tra fabbricante ed utilizzatore per permettere una protezione individuale quanto più efficace possibile.

3.10.1. *Allegato III — Capitolo I, paragrafo 1*

Il paragrafo può dar adito a confusione poiché, da un lato, l'articolo 8, paragrafo 1, richiede al fabbricante di preparare un fascicolo tecnico ma, dall'altro, non vi è alcun obbligo per il fabbricante di presentare tale documentazione una volta approntata. Gli articoli 10 e 11 richiedono invece tale documentazione per la verifica e la dichiarazione di conformità.

⁽¹⁾ GU n. C 318 del 12. 12. 1988.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1988.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n° 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro

(88/C 337/13)

Il Consiglio, in data 8 agosto 1988, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 123, 130 E e 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione «Sviluppo regionale, assetto territoriale ed urbanistica», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base della relazione Serra-Caracciolo (correlatore: Amato) in data 18 ottobre 1988.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 27 ottobre 1988, nel corso della 259ª sessione plenaria, il seguente parere.

1. Premessa

1.1. Il Comitato desidera sottolineare che la proposta di regolamento presentata dalla Commissione si situa nel contesto general dell'applicazione del Titolo V dell'Atto unico, intitolato «Coesione economica e sociale».

Il passaggio al capitolo I, paragrafo 1, lettera b) dovrebbe essere così riformulato «... il fascicolo tecnico di fabbricazione deve contenere dati sufficienti per consentire a un organismo di controllo ...».

3.10.2. *Allegato III — Capitolo I, paragrafo 2, lettera a)*

Non riguarda la versione italiana.

3.11. *Allegato III — Capitolo II*

Il Comitato approva i criteri minimi stabiliti per la designazione degli organismi di controllo da parte degli Stati membri, pur ribadendo quanto già espresso in precedenti pareri: il riconoscimento reciproco degli organismi e dei centri di controllo dovrebbe poggiare sul diritto comunitario.

Esso rammenta in particolare che l'articolo 130 A stabilisce l'obiettivo della promozione di uno sviluppo armonioso dell'insieme della Comunità attraverso il rafforzamento della coesione economica e sociale e la riduzione del divario tra le diverse regioni e, in particolare, nei confronti delle regioni meno favorite.

1.2. Il Comitato ha già approvato e sostiene appieno l'obiettivo di riequilibrio delle regioni. Insiste pertanto affinché sia attuata una politica degli investimenti che si situi ad un equo livello quantitativo e qualitativo e affinché la riduzione degli attuali divari di sviluppo e di redditi nella Comunità venga effettivamente conseguita.

1.3. Pur essendo solo uno strumento per perseguire il riequilibrio regionale la riforma dei fondi strutturali ed i nuovi criteri di gestione appaiono una condizione essenziale per l'attuazione della coesione economica e sociale a livello europeo.

1.4. È bene perciò ribadire le idee di base che debbono sottendere a una vera e propria riforma delle politiche strutturali:

- Coordinamento di tutte le politiche comunitarie, nazionali e regionali aventi un impatto diretto, o per lo meno ricadute significative, in particolare in materia di occupazione a livello regionale.
- Garanzia di una *partnership* effettiva ed efficace con le autorità regionali e locali, da un lato, e con gli attori e i rappresentanti degli interessi economici e sociali, dall'altro.
- Snellimento, armonizzazione e flessibilità delle procedure.

2. Osservazioni generali

2.1. Il Comitato si rammarica di non aver ritrovato nel testo del regolamento quadro approvato dal Consiglio alcuni punti sollevati nei precedenti pareri⁽¹⁾ e che non figurano neppure nelle nuove proposte.

2.2. Il Comitato rileva invece con soddisfazione talune disposizioni della proposta della Commissione.

Si tratta in primo luogo dell'articolo 9 che introduce il principio dell'addizionalità, corredato da un metodo per verificarne l'attuazione pratica. Al riguardo la nozione di « corrispondente incremento del totale delle spese pubbliche » va chiarita per evitare che l'addizionalità non significhi un onere supplementare per certi Stati. L'aumento annuo delle dotazioni dei fondi comunitari deve quindi corrispondere, in ciascuno Stato membro, ad un aumento netto delle spese pubbliche per gli investimenti.

In secondo luogo, l'articolo 27, paragrafo 2, prevede la valutazione *ex-ante* e *ex-post* delle azioni a finalità strutturale impegnate dalla Commissione. L'introduzione generalizzata delle valutazioni a priori costituisce un progresso innegabile. Appare tuttavia necessario migliorare e precisare chiaramente tutto il sistema dei controlli.

⁽¹⁾ GU n. C 356 del 31. 12. 1987, pag. 13, e GU n. C 175 del 4. 7. 1988, pag. 56.

2.3. Il Comitato desidera inoltre esprimere inquietudine su diversi punti da modificare, che non sono abbastanza chiari o addirittura mancanti.

3. La *partnership*: consultazione e concertazione

3.1. Nei precedenti pareri sulla riforma dei fondi strutturali, il Comitato aveva auspicato che:

- la consultazione delle autorità « decentralizzate » abbia luogo non soltanto all'atto della redazione e della presentazione dei piani, ma anche al momento della fase di elaborazione del quadro comunitario di sostegno,
- la consultazione con i *partner* economici e sociali sia estesa a tutte le politiche strutturali.

3.2. L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento quadro, pur assegnando allo Stato membro il compito di designare le autorità competenti atte a partecipare a questa concertazione, non impedisce che anche i rappresentanti degli interessi economici e sociali possano partecipare alla *partnership*.

Il Comitato si rammarica che nella proposta di regolamento della Commissione non sia stata ripresa e sviluppata questa possibilità.

3.3. Esso sottolinea infatti che:

- per quanto riguarda la concertazione con le autorità « decentralizzate », occorre precisare chiaramente l'obbligo della loro partecipazione alla redazione dei piani nazionali relativi ai cinque obiettivi, alla definizione dei quadri comunitari di sostegno che ne derivano, nonché al processo di sorveglianza e di valutazione,
- quanto alla concertazione con gli attori economici e sociali, il regolamento in esame dovrebbe assicurare la partecipazione ai tre diversi livelli del processo decisionale (piani, quadro comunitario di sostegno, programmi operativi).

3.4. La concertazione dovrebbe combinare a livello comunitario la partecipazione delle forze economiche e sociali su scala nazionale, regionale e locale. La Commissione potrebbe ispirarsi, migliorandola, all'esperienza effettuata in base al regolamento sui programmi integrati mediterranei (PIM) per definire tale concertazione.

3.5. L'elenco degli organismi rappresentativi consultati ed, eventualmente, il loro parere, dovrebbe figurare a titolo obbligatorio nei piani presentati dagli Stati membri, nel quadro comunitario di sostegno e nella fase di controllo e di sorveglianza.

4. I comitati

4.1. Nei precedenti pareri il Comitato si era espresso senza riserve a favore della creazione di un unico comitato competente per i tre fondi e per i cinque obiettivi e comprendente rappresentanti di tutti gli organismi interessati: comunitari, nazionali, regionali e altri, nonché i partner economici e sociali.

4.2. È prevalsa invece la scelta di creare tre comitati differenti.

Il Comitato deplora gli equivoci che certamente nasceranno a causa della relazione di questi tre comitati con i tre fondi strutturali: tale soluzione lascia insoluto il problema del coordinamento degli interventi tra i cinque obiettivi e i tre fondi e limita la partecipazione degli operatori economici e sociali al comitato del Fondo sociale (art. 124 del Trattato CEE).

4.3. Il Comitato giudica indispensabile colmare queste due lacune. Insiste pertanto per la definizione di una istanza competente per la valutazione del grado di coordinamento degli interventi strutturali sui cinque obiettivi che rispetti il principio del partenariato al livello del quadro comunitario di sostegno. Risulta pertanto indispensabile prevedere almeno un comitato consultivo che veda la partecipazione degli attori economici e sociali e della Commissione.

4.4. Assimilando la definizione dei «rappresentanti degli Stati membri» a quella proposta dall'articolo 124 del Trattato CEE (rappresentanti dei governi e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro) una tale partecipazione potrebbe avere la sua giustificazione giuridica per i comitati relativi agli obiettivi n. 1, 2 e 5.

4.5. Per quanto concerne i comitati di sorveglianza previsti dall'articolo 26 e il processo di valutazione di cui all'articolo 27 della proposta, il Comitato ritiene utile rimandare all'esperienza in corso dei PIM, apportandovi miglioramenti in ordine alla partecipazione degli attori economici e sociali.

4.6. Esso auspica che il regolamento in esame si concentri più precisamente e più decisamente:

- Sui livelli d'intervento dei comitati — assicurandosi che interverranno anche a livello regionale.
- Sulla qualifica dei membri operatori chiamati a partecipare a tali comitati in una prospettiva di compartecipazione ampliata.
- Sulla determinazione della gamma degli indicatori fisici e finanziari che la Commissione utilizzerà per procedere alla sorveglianza e alla valutazione dei risultati degli interventi comunitari.

— Sulle relazioni da consegnare nel quadro della sorveglianza il cui contenuto sembra vago.

5. I criteri

5.1. A livello dei criteri di selezione delle zone che formeranno oggetto di un intervento strutturale, il Comitato prende atto delle indicazioni già fornite per gli obiettivi n. 1 e 2, ma insiste affinché:

- si tenga conto in particolare per quanto riguarda l'obiettivo n. 2 della possibilità prevista all'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino, del regolamento quadro (perdita di occupazione, ristrutturazione nel settore siderurgico o di altri settori industriali in crisi),
- i criteri proposti per l'obiettivo n. 5, lettera b), siano riveduti, poiché non sono accettabili tali e quali in quanto troppo numerosi, non abbastanza precisi e contraddittori con il principio della concentrazione degli interventi.

Il Comitato quindi rimanda al precedente parere nel quale proponeva per le regioni dell'obiettivo n. 5, lettera b), non coperte dagli obiettivi n. 1 e 2, di concentrare gli interventi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE) nelle sole aree montane e zone insulari sfavorite.

5.2. Il Comitato riconosce la necessità per la Commissione di disporre di un minimo di flessibilità, ma ritiene necessario che ciò avvenga entro limiti ben definiti.

6. L'approccio integrato

6.1. Il Comitato ribadisce il suo favore per una formula che consente di ricavare un massimo di sinergia a livello regionale, sia in termini di partenariato e di coordinamento che di concentrazione e di gestione pluriennale.

6.2. Come nei precedenti pareri il Comitato auspica che sia particolarmente incoraggiato il ricorso a questa forma di intervento strutturale. Le modifiche del regolamento in esame relative all'integrazione dei cinque obiettivi nei piani regionali, alle *partnerships* e al coordinamento rispondono alla preoccupazione di estendere al massimo le possibilità di beneficiare di siffatto approccio, per esempio promuovendo organismi e società misti regionali e locali per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo economico e di promozione dell'occupazione. Inoltre, conviene stabilire che pure rimanendo di competenza delle autorità regionali, le operazioni integrate devono, di norma, circoscriversi geograficamente a livello del NUTS III ogni volta che l'intervento strutturale presenta un carattere orizzontale.

6.3. In tale prospettiva il Comitato ritiene necessario consolidare la capacità di iniziativa della Commissione per quanto concerne la decisione di ricorrere a questo approccio.

7. La nuove procedure

Il Comitato insiste affinché le diverse fasi della nuova procedura vengano meglio distinte tra di loro. Nel regolamento in esame deve prevalere l'obiettivo della chiarezza. È infatti necessario che il regolamento sia comprensibile e applicabile sin dalla sua pubblicazione senza che ci si debba riferire ad ulteriori testi di applicazione.

7.1. I piani

7.1.1. Il Comitato deplora la mancanza di unicità del piano regionale in relazione ai cinque obiettivi da conseguire e — per quanto riguarda le regioni relative agli obiettivi n. 2 e 5 — ritiene necessario procedere alla loro integrazione nella programmazione regionale.

7.1.2. Anche se il regolamento quadro prevede un piano nazionale per gli obiettivi n. 3 e 4, ciò non toglie che si possa procedere alla loro articolazione per regione.

7.1.3. Il Comitato auspica che il livello di elaborazione dei piani sia precisato maggiormente. «Il livello geografico ritenuto più appropriato» lascia una margine troppo ampio di interpretazione. Il Comitato propone di stipulare che ogniqualvolta un piano riguardi unicamente una regione si debba ammettere l'obbligo dell'elaborazione a livello regionale da parte della autorità regionali. Se invece il piano riguarda più regioni o un aspetto settoriale dello sviluppo di più regioni, conformemente alla norma del partenariato, lo Stato e tutte le autorità regionali e intraregionali interessate partecipano insieme all'elaborazione del piano da presentare alla Commissione. L'articolo 5, paragrafo 2, terzo capoverso, va quindi modificato in questo senso: il termine «spese» va sostituito con «le azioni e le spese relative a ciascuna delle regioni».

7.1.4. Il fatto che certi problemi siano trattati a livello NUTS III non rappresenta un ostacolo alla loro reintegrazione nel piano regionale o al loro coordinamento con la programmazione regionale quando il piano regionale non esiste.

7.1.5. Il problema più grave è posto dall'obiettivo n. 5, lettera a). Il principio di programmazione riguarda la totalità degli obiettivi senza escluderne alcuno. È quindi inaccettabile che l'obiettivo n. 5, lettera a), venga deliberatamente escluso a priori dal quadro delle nuove procedure.

7.1.6. Tenuto conto delle scadenze previste dal regolamento quadro, il Comitato auspica una revisione rapida dei regolamenti agricoli e invita la Commissione e il Consiglio a procedere alla loro revisione nella

prospettiva di un più ampio coordinamento e dell'integrazione dell'obiettivo n. 5, lettera a), con gli altri obiettivi, sia a livello dei piani sia a livello dei quadri comunitari di sostegno.

7.1.7. Secondo il Comitato la scadenza prevista dall'articolo 6 della proposta della Commissione per la presentazione dei piani è troppo vicina; esso chiede che venga allineata su quella prevista per gli obiettivi n. 3 e 4 (1° giugno 1989).

7.2. I quadri comunitari di sostegno

7.2.1. Pur considerando i quadri comunitari di sostegno (QCS) come l'elemento chiave della riforma, il Comitato deplora la persistente imprecisione della loro definizione giuridica. Il termine utilizzato «dichiarazione di intenzione inviata agli Stati membri» offre una debole garanzia dei risultati della concertazione con i *partner* interessati.

7.2.2. Il Comitato suggerisce che la procedura di revisione dei quadri comunitari di sostegno preveda la consultazione di tutti gli operatori interessati.

7.2.3. Il Comitato ritiene altresì indispensabile che sia assicurata la corrispondenza dei quadri comunitari di sostegno con i piani. La portata e il significato dei QCS saranno infatti assai diversi a seconda che ad ogni piano corrisponda un QCS oppure che un QCS possa raggruppare diversi piani o solo una parte di piano. Riguardo al contenuto del QCS, la Commissione dovrebbe includere nella proposta maggiori chiarimenti in proposito.

7.2.4. Nella versione spagnola del documento della Commissione, il titolo III Quadri comunitari di sostegno dovrebbe essere tradotto con *Marcos comunitarios de apoyo*, come figura nel testo spagnolo dell'articolo 8, paragrafo 5, del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988.

7.3. Forme d'intervento

7.3.1. Programmi operativi

Il Comitato assegna una fondamentale importanza allo strumento dei programmi operativi eventualmente integrati.

7.3.2. I contratti di programma

Il Comitato lamenta che nella proposta della Commissione non vi sia alcuna menzione dei contratti di programma positivamente sperimentati nei PIM. Ribadendo l'importanza che assegna a questo strumento, il Comitato ritiene che il contratto di programma dovrebbe essere stipulato per ciascun programma operativo. Oltre che dalla Comunità, lo Stato membro e l'autorità regionale o locale interessata, esso dovrebbe venire sottoscritto anche dagli altri soggetti pubblici coinvolti nella realizzazione del programma.

7.4. *I contributi dei fondi*

7.4.1. Il Comitato è contrario ad una concezione del coordinamento dei fondi che comporta in pratica una gestione separata dei finanziamenti. In tal senso una programmazione globale dei fabbisogni di sviluppo a livello regionale contribuirebbe ad un'integrazione progressiva dei loro interventi garantendo la necessaria sinergia, in particolare con il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), Orientamento.

7.4.2. Il Comitato deplora la mancanza di dati in cifre relativi alla parte delle risorse previste per gli interventi del Fondo sociale europeo e del FEAOG per l'obiettivo n. 1.

7.4.3. La redazione dell'articolo 14, paragrafo 1, non definisce con sufficiente chiarezza la corrispondenza tra le domande di aiuto finanziario e il tipo di misure finanziate; la nozione di « azione specifica » abbisogna di un contenuto giuridico più preciso, e va sostituita con quello di « forme di intervento » di cui all'articolo 5 del Regolamento (CEE) n. 2052/88.

7.4.4. Rispetto alle indicazioni contenute nell'articolo 13 del regolamento quadro in merito ai tassi massimi e minimi dei contributi dei fondi, le disposizioni dell'articolo 18 dell'attuale proposta concernenti le percentuali per la diversificazione degli interventi dei fondi prestano a confusione in quanto i tassi ivi presentati non potranno costituire altro che un'indicazione senza carattere obbligatorio.

7.4.5. La conformità delle azioni e delle misure da finanziare nell'ambito dei QCS deve essere garantita e non eventuale (art. 14, paragrafo 3, all. 1).

8. *Osservazioni particolari*

8.1. Il Comitato ritiene che diversi altri punti meritino maggiore attenzione e disposizioni adeguate nella proposta di regolamento, in particolare:

8.1.1. Per quanto riguarda il coordinamento tra i fondi strutturali, da un lato, e la Banca europea per gli investimenti (BEI) e gli altri strumenti di intervento finanziario della Comunità, dall'altro, l'articolo 3 della proposta in esame non è soddisfacente, in quanto non propone alcuna misura pratica per assicurare il coordinamento.

8.1.2. L'articolo 33 riguardante la pubblicità dovrebbe conferire alla Commissione competenze più vincolanti nei confronti degli Stati membri.

8.1.3. In materia di assistenza tecnica alle regioni è auspicabile insistere maggiormente sulla necessità di concentrarla sulle regioni più svantaggiate e di applicarla obbligatoriamente sin dall'atto di elaborazione dei piani in modo che dette regioni possano fruire al massimo degli interventi comunitari.

8.1.4. La proposta di regolamento non precisa in nessuna delle disposizioni che le possibilità offerte dalla iniziative della Commissione in materia di ingegneria finanziaria devono contribuire all'efficacia degli interventi strutturali.

8.2. Nel quadro del coordinamento della politica di intervento strutturale della Comunità, il Comitato ribadisce la necessità di un'interazione di tutti gli strumenti finanziari, finalizzata alla creazione la più diffusa possibile di nuova occupazione.

8.3. Il Comitato ritiene necessario che la Commissione garantisca nella messa in opera della riforma delle forme organizzative chiare e certe che assicurino il necessario coordinamento per l'efficacia dei nuovi interventi strutturali.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1988.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Alberto MASPRONE

Parere sulla proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni d'applicazione del Regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

(88/C 337/14)

Il Consiglio, in data 8 agosto 1988, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 123, 130 E e 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione «Sviluppo regionale, assetto territoriale ed urbanistica», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il suo parere in data 18 ottobre 1988 (relatore: Amato, correlatore: Serra Caracciolo).

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 27 ottobre 1988, nel corso della 259^a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Premessa

Nella proposta di regolamento manca ogni riferimento al ruolo che la politica regionale dovrebbe svolgere per rispondere alle indicazioni dell'articolo 130A dell'Atto unico europeo e cioè per rafforzare la coesione economica e sociale.

Nel parere del CES sul regolamento quadro⁽¹⁾ si affermava che la politica regionale comunitaria dovrebbe provvedere al:

- governo degli interventi strutturali nelle suddette regioni,
- coordinamento di tutte le politiche comunitarie che abbiano un impatto regionale (a cominciare dalla PAC e dalla realizzazione del mercato interno),
- coordinamento delle politiche regionali degli Stati membri,
- coordinamento dei regimi di aiuti nazionali.

Sempre nel suddetto parere si invitava pertanto la Commissione a presentare le necessarie proposte normative e procedurali per permettere alla politica regionale comunitaria di svolgere questo compito. Analoga richiesta aveva avanzato il Parlamento europeo.

Il Comitato è dell'avviso che tale normativa avrebbe dovuto essere adottata contestualmente alla riforma dei Fondi strutturali, anche per dare a questa un senso più compiuto.

Essa deve essere proposta al più presto dalla Commissione che si trova in situazione oggettiva di morosità nei confronti dell'attuazione dell'articolo 130A dell'Atto unico (coesione economica e sociale).

2. Osservazioni generali

2.1. Il Comitato esprime una valutazione positiva sulle proposte della Commissione per accrescere l'efficacia e l'efficienza degli interventi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Esse peraltro risultano coerenti sia con gli obiettivi definiti dal Regolamento (CEE) n. 2052/88 sia con la logica della complementarità e del coordinamento degli interventi.

2.2. Il Comitato rileva però che occorre apportare alcune modifiche alla proposta di regolamento volte a renderla più rispondente alle finalità ed alla missione del Fondo.

2.3. Il più largo consenso e il sostegno attivo delle forze sociali ed economiche rappresenta una condizione determinante per la riuscita degli interventi e non un appesantimento delle procedure. È necessario pertanto assicurare la partecipazione e la consultazione permanente di tali forze ai vari livelli ed a tutte le fasi previste dal regolamento (programmazione, attuazione, valutazione). A livello comunitario le forze economiche e sociali dovrebbero essere rappresentate nel Comitato consultivo per gli obiettivi 1 e 2 previsto dall'articolo 27 del Regolamento (CEE) n. 2052/88.

3. Campo di intervento e priorità (articolo 1)

3.1. Occorre definire più precisamente i criteri di partecipazione del FESR, assegnando priorità assoluta alla creazione intensiva e rapida di nuovi posti di lavoro, soprattutto nelle regioni a più alta disoccupazione. Opportune specificazioni in tal senso sono pertanto da apportare ai punti a), b) e c) del 2° comma, articolo 1.

3.2. Tra gli investimenti aziendali dovrebbero essere privilegiati quelli che producono maggiori effetti occupazionali e che introducono fattori di innovazione dei processi produttivi.

⁽¹⁾ GU n. C 356 del 31. 12. 1987, pag. 13.

3.3. Tra le infrastrutture, nelle regioni di cui all'obiettivo n. 1, dovrebbero essere privilegiate quelle volte a creare le cosiddette « economie esterne » (reti telematiche e di telecomunicazioni, centri di ricerca, assetto del territorio, ecc.); ma non dovrebbero essere escluse a priori quelle che contribuiscono allo sviluppo sociale, alla qualità della vita, alla salvaguardia dell'ambiente, alla valorizzazione dei beni storico-artistici e culturali e che in determinate situazioni rappresentano le precondizioni per lo sviluppo economico. In generale il finanziamento di infrastrutture deve rispondere alla necessità di creare a breve termine posti di lavoro in misura tale da incidere significativamente sui livelli di disoccupazione delle regioni di cui all'obiettivo n. 1.

3.4. Per quanto riguarda le infrastrutture relative alla zona in declino industriale (obiettivo n. 2) va chiarito che esse possono essere realizzate per la creazione di nuove attività economiche, anche fuori dai « comprensori industriali in degrado », ma sempre all'interno delle zone identificate per l'obiettivo n. 2.

3.5. Per quanto riguarda lo sviluppo del potenziale endogeno non è sufficientemente chiarito il concorso del FESR alla costituzione ed al funzionamento di organismi e società per l'animazione economica, la promozione e l'innovazione aziendale, per la valorizzazione economica (in particolare turistica) dei beni storico-artistici e culturali.

4. Piani di carattere regionale (articolo 2)

4.1. I piani di carattere regionale riferiti all'obiettivo n. 1 dovrebbero avere come campo di applicazione di norma, una sola regione di livello NUTS II. Occorre inoltre prevedere la possibilità di piani che interessino regioni di differenti paesi della Comunità. Tali piani potranno essere promossi per iniziativa congiunta delle autorità regionali (o altre designate dagli Stati membri) interessate ovvero per iniziativa della Commissione, facendo ricorso ai progetti pilota indicati all'articolo 10 della proposta di regolamento.

4.2. I piani relativi all'obiettivo n. 2 dovrebbero esplicitare il nesso tra gli interventi previsti nella zona di declino industriale (NUTS III) e lo sviluppo complessivo della regione (NUTS II). Pertanto andrebbe elaborato un piano per ogni regione (NUTS II) raggruppandovi eventualmente le diverse zone interessate.

4.3. I piani (sia obiettivo 1 che 2) dovrebbero coprire un periodo che può essere di tre o cinque anni.

5. Programmi operativi (articolo 3)

5.1. In questo articolo dovrebbe essere indicata la preferenza da assegnare ai programmi integrati per

quanto riguarda l'intervento del FESR, che per sua natura può essere ottimizzato proprio dall'approccio integrato.

5.2. Il contratto di programma deve rappresentare la modalità di attuazione di ciascun programma operativo.

5.3. I programmi intrapresi per iniziativa della Commissione dovrebbero essere sottoposti al parere del Parlamento europeo nonché del Comitato economico e sociale, formalizzando con la prassi finora adottata e permettendo in questo modo una più ampia consultazione delle forze sociali ed economiche.

5.4. Il Comitato ribadisce la sua proposta di riservare nell'ambito dei programmi operativi di iniziativa della Commissione uno specifico programma per le zone di montagna.

6. Cofinanziamento dei regimi di aiuto (articolo 4)

6.1. Molto spesso nei regimi nazionali di aiuto non sono sufficientemente definiti obiettivi e priorità relativi ai settori, all'occupazione, alla qualità degli investimenti. La Commissione dovrebbe richiedere la presenza di tali obiettivi e priorità, di cui manca ogni riferimento all'articolo 4.

6.2. Concordando con l'indicazione di tener conto — nella definizione dell'aliquota degli incentivi — degli svantaggi di localizzazione per le aziende, il Comitato ritiene che dovrebbero essere privilegiate le aree montane e insulari sfavorite.

7. Grandi progetti (articolo 5)

7.1. Relativamente ai grandi progetti, le domande di contributo dovrebbero contenere elementi di informazione e di valutazione sulla « economicità sociale » degli investimenti stessi, (anche quando si tratta d'investimenti aziendali) a cominciare dall'impatto occupazionale e dagli effetti di innovazione. La modalità attuativa dovrebbe essere (come per i programmi operativi) quella del « contratto di programma » (tra la Commissione, lo Stato membro, le autorità regionali e locali, gli enti o le aziende pubbliche interessate).

8. Sovvenzioni globali (articolo 6)

8.1. La dizione « enti » va intesa nel senso più ampio comprendendo organismi di natura giuridica diversa — per esempio le società miste. In ogni caso tali enti devono essere riconosciuti dalle competenti autorità regionali (o dalle altre designate dagli Stati membri).

8.2. Nei programmi di sviluppo locale finanziati con sovvenzioni globali, il coinvolgimento delle forze socio-economiche è assolutamente indispensabile a tutti i

livelli (programmatico, esecutivo, valutativo). Esse dovrebbero perciò essere consultate sulle modalità di cui al punto 2 dell'articolo 6. Tali modalità dovrebbero essere concertate anche con le regioni interessate.

9. Assistenza tecnica e misure preparatorie (articolo 7)

9.1. Le attività di assistenza tecnica per la formulazione e l'attuazione dei programmi dovrebbero essere finanziate al 100% quando vi sia una richiesta alla Commissione da parte di una autorità nazionale, regionale o locale specie se si tratta di aree particolarmente svantaggiate.

10. Orientamenti di politica regionale (articolo 8)

10.1. Dovrebbe essere dato maggior risalto all'importanza ed alla funzione degli orientamenti di politica regionale che debbono presiedere alle scelte da effettuare nei quadri comunitari di sostegno e rappresentare la guida per il coordinamento di tutte le politiche che hanno un impatto regionale (vedi premessa).

10.2. Per questo tali orientamenti dovrebbero essere sottoposti al parere del Parlamento Europeo e del Comitato economico e sociale.

10.3. In relazione alle strategie di sviluppo di cui al 3° punto dell'articolo 8, il Comitato ribadisce l'importanza delle zone di montagna anche ai fini del riequilibrio territoriale all'interno delle singole regioni.

11. Relazioni e statistiche (articolo 8)

11.1. La raccomandazione della Commissione di basarsi su statistiche aggiornate e comparabili, dovrebbe essere sostenuta da uno sforzo per rendere pienamente attendibili tutte le rilevazioni statistiche che concorrono alla determinazione degli indicatori socio-economici.

12. Partnership regionale (articolo 9)

12.1. Occorre definire le modalità attraverso cui si realizza la stretta collaborazione tra la Commissione, lo Stato membro interessato e le autorità regionali, (o le altre designate dallo Stato membro), sia nella fase di elaborazione che di esecuzione e valutazione degli interventi. Ciò è, tra l'altro, richiesto dal Regolamento (CEE) n. 2052/88.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1988.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), Sezione Orientamento

(88/C 337/15)

Il Consiglio, in data 8 agosto 1988, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione « Agricoltura e pesca », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 27 ottobre 1988, nel corso della 259ª sessione plenaria, senza voti contrari e una astensione, il seguente parere.

Il 28 aprile 1988 il Comitato ha adottato un parere favorevole alla proposta di un regolamento completo sulla riforma dei tre fondi strutturali (1).

Il presente parere ha per oggetto le proposte più particolareggiate che adottano disposizioni per l'applicazione del Regolamento del Consiglio (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda la sezione Orientamento del FEAOG.

Osservazioni generali

1. La proposta della Commissione che ridefinisce il ruolo della sezione Orientamento del FEAOG (d'ora in poi denominato « Fondo ») e le attività che il Fondo può finanziare trova un ampio consenso nel Comitato. Ha tuttavia alcune riserve circa le priorità e l'operazione proposta, riserve che enuncia qui di seguito.

2. Il Comitato ritiene che il Fondo vada strettamente coordinato con gli altri fondi strutturali CEE. Il Fondo costituisce però una parte integrante del meccanismo della politica agricola comune (PAC) e pertanto deve essere fatto funzionare in maniera rispondente agli obiettivi politici generali della PAC. Il Comitato rileva che potrebbero sorgere conflitti tra l'esigenza di migliorare le strutture e i redditi degli agricoltori e di talune regioni e quella di assicurare che ciò non aggravi gli squilibri di mercato per i prodotti agricoli. Ma all'interno di tali vincoli dovrebbe venir attribuita priorità ai produttori agricoli delle regioni più svantaggiate.

3. Per ridurre al minimo questo tipo di difficoltà, i programmi operativi integrati, le sovvenzioni globali e gli interventi di aiuto basati su sovvenzioni per progetti particolari dovrebbero essere orientati verso misure tese a ridurre i costi di produzione, migliorando le infrastrutture del settore agricolo nel suo complesso e nelle sue singole componenti. Dovrebbero inoltre essere

diretti a migliorare i processi di trasformazione e commercializzazione, a diversificare la produzione agricola, ad incoraggiare la produzione di qualità là dove esistono mercati specifici, a ridurre il potenziale produttivo, a migliorare l'ambiente ed a stimolare attività rurali non agricole. Considerata la grande varietà regionale dell'agricoltura europea, l'applicazione delle misure del FEAOG deve essere abbastanza flessibile da consentire azioni adatte alle condizioni regionali specifiche.

4. Il Comitato condivide il fatto che ci si concentri sempre di più sui programmi operativi, inclusi i programmi operativi integrati, nella promozione dello sviluppo e dell'assistenza strutturale in tutte le regioni della Comunità.

5. Il Comitato è soddisfatto anche delle modifiche operative proposte secondo le quali vi sarà una più stretta associazione tra Commissione, governi nazionali e autorità regionali. Esso però nutre serie preoccupazioni perchè non tutte le regioni possono avere le risorse amministrative e le capacità tecniche necessarie a predisporre piani adeguati entro i termini richiesti per beneficiare delle agevolazioni che si renderanno disponibili. Si propone quindi di mettere a disposizione fondi comunitari per consentire alle autorità regionali, ove necessario, di impiegare esperti che possano assistere e, se ve ne fosse bisogno, formare gente del posto nell'elaborazione dei piani che saranno richiesti. La Commissione dovrebbe inoltre dichiarare la sua disponibilità a rispondere positivamente a tutte le richieste di informazioni e di assistenza tecnica.

6. Il Comitato dubita che le autorità possano presentare in ogni caso i piani di sviluppo entro il 31 marzo 1989 come richiesto all'articolo 6 della regolamentazione orizzontale proposta. La Commissione deve essere disposta a concedere ai governi nazionali una certa libertà d'azione.

7. È importante riconoscere che il Fondo ha un duplice ruolo: in primo luogo è uno strumento integrante della politica agricola comune; secondariamente rappresenta, insieme con gli altri fondi strutturali, un veico-

(1) GU n. C 175 del 4. 7. 1988, pag. 47.

lo per la redistribuzione delle risorse nella Comunità. Il Comitato accetta che in futuro si ponga maggiore enfasi sulla redistribuzione, ma anche l'altro ruolo è importante e va mantenuto. Gli altri fondi strutturali svolgeranno il ruolo principale nel conseguire una maggiore perequazione tra le regioni.

8. Il Comitato riconosce che in futuro i provvedimenti nelle regioni svantaggiate e nelle altre aree specifiche diventeranno viepiù importanti, ma desidera mettere in evidenza il fatto che misure generali applicabili in tutta la Comunità, come l'assistenza alle aree svantaggiate, che è finanziata dal FEAOG, deve poter continuare ad un livello adeguato. In effetti, non vi è nulla nella proposta che sia in conflitto con le funzioni tradizionali del Fondo. Il Comitato richiama altresì l'attenzione sul fatto che il progressivo adattamento della PAC potrebbe interessare tutte le regioni della Comunità.

Disposizioni finanziarie

9. La ripartizione delle accresciute risorse fra i tre fondi strutturali deve ancora essere effettuata. Attualmente il Fondo partecipa solo con il 16% del totale. Il Comitato non vedrebbe favorevolmente una diminuzione di tale percentuale nel futuro.

10. In effetti la quota dovrebbe essere elevata data l'importanza dell'agricoltura e dell'attività forestale per il miglioramento dell'equilibrio tra le regioni meno sviluppate e le altre regioni. Nuove azioni, soprattutto concernenti le zone boschive e il «futuro del mondo rurale», devono essere finanziate attraverso ulteriori stanziamenti iscritti ad una voce adeguata.

Titolo I

11. Il Comitato esprime riserve sulle possibili applicazioni del ricorso alla procedura prevista dall'art. 2, par. 1, della proposta della Commissione. Esso ritiene che anche per le azioni di cui al Titolo I debba essere seguita la procedura generale: piano regionale, quadro comunitario di sostegno, forme di intervento previste dall'articolo 5 del Regolamento (CEE) n. 2052/88 (programmi operativi, regime di aiuti nazionali, ecc.).

12. Il Comitato approva le misure comuni proposte che sono elencate nell'articolo 2(2) della proposta di regolamento. In particolare, appoggia l'allargamento dell'utilizzazione dell'assistenza finanziaria per i metodi agricoli meno intensivi, per incoraggiare le pratiche agricole tradizionali e le misure dirette a proteggere l'ambiente ed a salvaguardare il paesaggio. Tali azioni potrebbero aiutare a ridurre le eccedenze produttive, migliorando simultaneamente il reddito degli agricoltori; inoltre, esse si inseriscono bene in un quadro in cui si collocano l'agriturismo e altre attività rurali non agricole.

13. Ovviamente, tutte le azioni devono essere «tagliate» sulle condizioni specifiche, sulla situazione ecologica e demografica delle regioni interessate, conformandosi pure agli obiettivi politici generali della PAC.

Titolo II

14. Il Comitato sostiene l'applicazione dei programmi operativi e, in particolare, dei programmi operativi integrati. Se l'esperienza si è fin qui dimostrata incoraggiante, vi sono state tuttavia difficoltà nell'attuare i programmi integrati mediterranei (PIM), per esempio, e ciò riporta di nuovo alla necessità che i programmi siano amministrati in modo sufficientemente flessibile e adeguato alle esigenze regionali.

15. Per ciò che concerne le misure di cui all'articolo 5, il Comitato riconosce che i produttori trarrebbero vantaggi dal miglioramento dei terreni da coltivazione e da pascolo e dai piccoli sistemi irrigui, ma insiste affinché tali azioni siano gestite con estrema prudenza sì da essere conformi alla PAC e da salvaguardare l'ambiente.

16. Il Comitato approva la proposta di azione tesa alla ricostituzione del potenziale produttivo agricolo distrutto da catastrofi naturali. Tali disastri non sono frequenti e non sono circoscritti alle regioni svantaggiate. La concessione dell'aiuto dovrebbe perciò essere estesa a tutto il territorio della Comunità.

Titolo IV

17. Il Comitato approva la proposta secondo la quale il Fondo dovrebbe intervenire nello svolgimento di progetti pilota, fornire sussidi all'assistenza tecnica ed agli studi preparatori, partecipare alla realizzazione di progetti dimostrativi. Il Comitato insiste perchè i risultati di tali studi e progetti vengano ampliamenti diffusi.

18. Il Comitato rileva che il Regolamento (CEE) n. 355/77 scadrà il 31 dicembre 1989. Esso attribuisce grande importanza alla necessità dell'assistenza comunitaria per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, forestali e della pesca. Un'azione del genere fornirebbe ai produttori una maggiore opportunità per partecipare al processo di trasformazione e distribuzione dei prodotti alimentari. Le proposte della Commissione lasciano pensare che in futuro tale assistenza sarà di portata più limitata nelle aree diverse da quelle svantaggiate e dalle zone rurali designate. Il Comitato sottolinea che l'azione in esame dovrebbe interessare tutta la Comunità.

19. Il Comitato fa notare inoltre che, mentre saranno necessari alcuni obiettivi regionali, è intenzione della

Commissione proporre modifiche ad altre misure strutturali esistenti a tempo debito. Insiste affinché tutte le misure strutturali gestite dalla Comunità siano coerenti

tra di loro e contribuiscano alla riforma generale della PAC.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1988.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni d'applicazione del Regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo⁽¹⁾

(88/C 337/16)

Il Consiglio, in data 8 agosto 1988, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 130E e 123 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione « Affari sociali, famiglia, istruzione e cultura », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base della relazione Beretta in data 13 ottobre 1988.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 27 ottobre 1988, nel corso della 259^a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Considerazioni generali

1.1. Il Comitato esprime un apprezzamento largamente positivo sulle proposte della Commissione relative alle disposizioni per l'applicazione del regolamento del Fondo sociale europeo (FSE) considerandole coerenti con gli obiettivi della riforma dei fondi strutturali.

1.2. Infatti, tali proposte,

- prevedendo il sostegno a programmi orizzontali e pluriennali, favoriscono il coordinamento e la concentrazione dei contributi comunitari,
- mantenendo per il periodo transitorio le flessibilità che consentono di finanziare singoli progetti ove questi se rendano necessari e quando corrispondano agli obiettivi comunitari, si qualificano in modo coerente in relazione alle finalità degli aumenti della dotazione del fondo,
- confermando le priorità e le particolarità previste per le regioni più svantaggiate, concorrono allo sviluppo delle iniziative per il riequilibrio nel contesto delle politiche necessarie alla realizzazione del mercato interno.

1.3. Il Comitato, pertanto, ritiene che dovrebbe avvantaggiarsi, nel suo insieme, l'azione condotta dalla Comunità per contribuire al conseguimento delle 5 priorità ed in particolare per combattere la disoccupazione di lunga durata e favorire l'inserimento dei giovani nelle attività lavorative.

1.4. Peraltro, non risulta adeguatamente definito e valorizzato il ruolo delle parti sociali.

1.4.1. Al riguardo, il Comitato ritiene che l'elaborazione di programmi integrati sul territorio che mobilitano risorse locali, regionali, nazionali e comunitarie tesi ad intervenire sulle strutture socio-economiche delle regioni interessate non possa e non debba fare a meno della partecipazione delle parti sociali che saranno, in seguito, impegnate nella loro attuazione.

1.4.2. Inoltre, in relazione alla rilevanza del contributo delle dotazioni del FSE nell'utilizzo coordinato con gli altri strumenti comunitari, il Comitato ritiene che

- le competenze del Comitato consultivo del Fondo Sociale debbano essere salvaguardate e potenziate,

⁽¹⁾ GU n. C 256 del 3. 10. 1988, pag. 16.

— debba essere previsto l'obbligo della Commissione di presentare al CES (ai sensi degli articoli 127 e 130 A, B, D del Trattato) relazioni periodiche sull'attività del Comitato istituito in base all'articolo 17 della proposta di Regolamento (CEE) n. 2052/88 per una valutazione complessiva dell'impatto socio-economico degli interventi programmatici, al fine precipuo di valutarne le conseguenze quanti-qualitative sul piano occupazionale.

2. Considerazioni particolari

2.1. Per una loro migliore lettura i regolamenti dovrebbero recare una nota a piè di pagina che riproponga, per esteso, le 5 priorità.

2.2. Andrebbe esplicitato che, in caso di revisione del regolamento del Fondo, questa debba essere coordinata con quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 2052/88 al Consiglio.

2.3. Dovrebbe essere opportunamente definita la previsione di aiuti all'alfabetizzazione quando ciò si rivelasse funzionale alle attività richieste per l'attuazione dei programmi.

2.4. In ragione del progressivo ampliarsi dell'applicazione di nuove tecnologie che rendono sempre meno definibili le distinzioni professionali per le attività agricole da quelle per attività industriali sarebbe opportuno prevedere specifici interventi di formazione finalizzata alla salvaguardia ed alla valorizzazione dei suoli nonché volte al miglioramento della qualità dei prodotti agricoli.

2.5. Con riferimento alle articolate disposizioni per l'applicazione del regolamento del FSE il Comitato osserva quanto segue.

Articolo 1, punto 2, paragrafo c)

Andrebbero incluse le azioni di sostegno alla formazione ed all'inserimento professionale di agenti di sviluppo specializzati, in quanto necessarie per avviare l'attuazione dei programmi integrati.

Articolo 1, punto 4

Dovrebbero essere incluse le regioni citate negli obiettivi n. 2 che, appunto, comprendono quelle in condizioni di declino strutturale, nelle quali la formazione deve rispondere alle esigenze della ristrutturazione e riconversione produttiva.

Articolo 1, punto 5

— Al primo trattino andrebbe previsto che i sostegni per l'apprendistato vengono riconosciuti solo quando il tempo destinato alla formazione al di fuori dell'azienda risulti adeguato e quando si rendesse

necessario provvedere all'adattamento delle tecniche in uso per adeguare la formazione ad attività previste dai programmi e per il rispetto delle loro scadenze temporali.

— Al secondo trattino andrebbe esplicitato che delle disposizioni ivi contemplate dovrebbero beneficiarne solo le regioni che presentano condizioni di maggiore necessità e dove le strutture della formazione professionale non siano ancora sufficienti.

— Andrebbe, infine, indicata la possibilità di corrispondere sostegni ad iniziative di formazione e lavoro.

Articolo 1, punto 6

Gli incentivi alle assunzioni dovrebbero essere accordati per nuovi posti di lavoro della durata minima di 12 mesi, fatta eccezione per attività stagionali rispetto alle quali potrebbe essere confermata la durata minima di 6 mesi. Tali incentivi dovrebbero essere previsti per tutti i lavoratori senza distinzione di età.

Articolo 2, paragrafo a)

Andrebbero inclusi i lavoratori la cui sospensione del lavoro dura da oltre 12 mesi.

Articolo 2, paragrafo c)

Andrebbe riscritto in coerenza con quanto proposto per il punto 5 dell'articolo 1. Andrebbero anche aggiunte le persone impiegate in progetti che corrispondono a bisogni collettivi.

Articolo 4, punto 3

Andrebbe completato in modo da riconoscere la priorità alle azioni aventi contenuto tecnologico elevato. Dovrebbe altresì essere evidenziata un'attenzione particolare volta a favorire l'inserimento o la riqualificazione delle categorie più sfavorite sul mercato del lavoro quali le donne, gli handicappati ed i lavoratori migranti in coordinamento con le azioni comunitarie definite o in corso di definizione con apposite direttive.

Articolo 6

Sarebbe opportuno prevedere, coerentemente con quanto osservato al punto 1.4.1 del presente parere, che le precisazioni richieste circa le azioni di riconversione e ristrutturazione debbano essere corredate dalle valutazioni delle parti sociali interessate.

Articolo 9

Le disposizioni transitorie dovrebbero contemplare possibilità di slittamento compatibili con l'applicazione delle nuove disposizioni, rispetto alle scadenze previste

per la presentazione di programmi al fine di non precludere la possibilità di beneficiarne a quei soggetti che,

per ragioni meramente tecniche, non siano nella condizione di rispettarle.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1988.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*
Alberto MASPRONE

Supplemento di parere sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 3820/85 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e il Regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada ⁽¹⁾

(88/C 337/17)

L'Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale ha deciso, in data 11 maggio 1988, conformemente al disposto dell'articolo 20 del Regolamento interno, comma 3, di elaborare un parere sulla proposta di cui sopra.

La sezione «Trasporti e comunicazioni», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base della relazione von der Decken in data 12 ottobre 1988.

Il Comitato economico e sociale ha adottato a grande maggioranza (meno 1 astensione) il 27 ottobre 1988, nel corso della 259^a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Introduzione

Nel parere ⁽²⁾ del 2 giugno 1988, il Comitato ha avanzato delle riserve sulla summenzionate proposte della Commissione CEE, in quanto le informazioni sin qui disponibili in merito all'iniziativa della Commissione non appaiono sufficienti ad individuare i motivi reali delle proposte di modifica. Ha pertanto annunciato un parere supplementare dedicato specialmente alle nuove proposte di modifica del Regolamento (CEE) n. 3720/85 e del Regolamento (CEE) n. 3821/85.

2. Osservazioni generali

2.1. Le proposte di modifica della Commissione [doc. COM(88) 21 def.] del 24 marzo 1988 intendono, in linea di principio, unicamente eliminare le difficoltà intervenute, a quanto pare, nell'interpretazione, nella sorveglianza del suo rispetto e nella collaborazione inter-statale riguardo ai Regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 entrati in vigore soltanto il

29 settembre 1986. Essa adduce a tal fine una serie di considerazioni che di fatto però vanno al di là dell'obiettivo limitato e rimettono in questione contenuti essenziali dei regolamenti in vigore.

2.1.1. Anche dopo aver riesaminato approfonditamente i propositi di adeguamento tecnico delle disposizioni che figurano nel regolamento sociale in materia di trasporti su strada CEE, al Comitato non risulta ancora ben chiaro per quali scopi dovrebbero essere modificati i Regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) 3821/85. A suo parere all'iniziativa della Commissione, diretta a dare una nuova definizione di concetti relativi alle ore di guida, ai periodi di riposo e alle interruzioni, è collegato un beneficio di scarsa utilità per la sorveglianza. In tal modo non possono essere soddisfatte le aspettative poste con l'indicazione dell'obiettivo, né i nuovi concetti tecnici sembrano ragionevoli sotto il profilo della politica dei trasporti e di quella sociale nonché dal punto di vista amministrativo.

2.2. Allo stesso modo il Comitato non riesce ad individuare eventuali impulsi che potrebbero essere indirettamente suscitati dalle proposte della Commissione e che per vie traverse nel medio-lungo periodo potrebbero contribuire ad un maggiore progresso sociale nei trasporti su strada della CEE ovvero a una più elevata compatibilità sociale delle disposizioni sociali.

⁽¹⁾ GU n. C 116 del 3. 5. 1988, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. C 208 del 8. 8. 1988, pag. 26.

2.3. Il Comitato non reputa le presenti proposte di modifica dei regolamenti atte ad eliminare od anche soltanto ridurre i problemi dell'osservanza e del controllo delle disposizioni sociali nel settore dei trasporti stradali e pertanto non può approvarle, sebbene abbia dato e continui a dare il suo sostegno⁽¹⁾ all'obiettivo e ad alcune azioni per conseguire controlli più semplici, più efficienti e più uniformi⁽²⁾.

Le raccomandazioni del Comitato del 27 febbraio 1985 sono state accolte sia dal Parlamento europeo sia dalla Commissione come un fondamento pratico di più efficace applicazione. Il Comitato riafferma tali raccomandazioni e raccomanda che vengano prese in considerazione in occasione della prossima modifica del Regolamento.

2.4. In dettaglio il Comitato motiva la sua posizione come segue:

2.4.1. Indubbiamente la Commissione ha cercato di ottenere dagli Stati membri tutte le informazioni necessarie che consentano una valutazione univoca delle cause effettive delle difficoltà evidentemente esistenti in ordine alle disposizioni sociali. Resta comunque, secondo il Comitato, una lacuna decisiva nella conoscenza dell'intera problematica, cosicché la portata della nuova iniziativa della Commissione non può essere interamente esplorata.

Ambedue i regolamenti sono entrati in vigore solo il 29 settembre 1986 e non sono ancora stati applicati integralmente in tutti gli Stati membri. Le relazioni della Commissione sull'applicazione delle disposizioni sociali e le loro ripercussioni sono pertanto incomplete in un'ottica comunitaria; sono scarsamente utili per una valutazione significativa della situazione giuridica e concorrentiale, in quanto le analisi statistiche si basano su dati degli anni 1984 e 1985, quindi risalgono a periodi in cui i regolamenti non erano ancora vigenti. Il Comitato vede in ciò soprattutto un'insufficiente ricognizione del problema e non è perciò in condizione di formarsi un quadro costruttivo della necessità di cambiare, dopo solo un anno e mezzo di applicazione, le disposizioni entrate in vigore nel 1986.

2.4.2. Il Comitato è pertanto del parere che non vi siano motivi extrafunzionali, neanche pratici e politici, per riformare le disposizioni sociali sotto il profilo tecnico qui e adesso attraverso nuove norme:

(1) Anche il Comitato nel parere del 27 febbraio 1985 sulla proposta della Commissione relativa alla modifica del Regolamento (CEE) n. 543/69, aveva chiesto controlli delle disposizioni sociali più semplici, più efficienti e omogenei (GU n. C 104 del 25. 4. 1985, pag. 4.)

(2) Il Comitato economico e sociale ha espresso la propria approvazione e il proprio punto di vista sull'obiettivo di introdurre quanto prima controlli uniformi in tutti gli Stati membri nel recente parere sulla proposta di direttiva del Consiglio per l'applicazione uniforme dei Regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del 2 giugno 1988, pag. 2.

— Motivi che potrebbero essere sostenuti in base ad una logica giuridica, come per esempio una maggiore uguaglianza davanti alla legge (uguali condizioni giuridiche), maggiore certezza del diritto o una migliore tecnica amministrativa, non vengono particolarmente evidenziati dalla Commissione e nominati tra gli elementi decisivi all'origine delle difficoltà. Il Comitato non può pertanto condividere i considerando giuridici dell'iniziativa della Commissione.

— Motivi supportati da una logica politica, come per esempio una maggiore tutela giuridica, una maggiore protezione del lavoro, una maggiore sicurezza stradale o una migliore situazione concorrenziale delle piccole e medie imprese di trasporto e dell'equipaggio vengono scarsamente tenuti in conto ovvero vengono considerati solo in una prospettiva storica.

— Non sono neanche percepibili motivi eventualmente sostenuti dagli interessi delle categorie coinvolte. Il Comitato economico e sociale non è neanche a conoscenza di nuove spinte da parte dei sindacati o delle associazioni dei datori di lavoro per modificare al momento attuale le normative ai sensi delle proposte della Commissione.

— Non sono concretamente identificabili motivi che potrebbero essere fatti discendere dal programma per il completamento del mercato interno CEE e che deporrebbero a favore delle nuove proposte tecniche della Commissione. Manca chiaramente un'argomentazione convincente della Commissione sul perché le sue proposte, che devono servire soltanto all'interpretazione della normativa sociale, alla prassi di controllo e allo scambio di informazioni tra le autorità, dovrebbero proprio ora rappresentare un contributo importante al completamento del mercato interno CEE.

2.4.3. Il Comitato percepisce indubbiamente i problemi collegati alla creazione di un regolamento sociale omogeneo, integrato nel settore dei trasporti su strada della CEE, ritiene però che dovrebbero e potrebbero dapprima essere sfruttate la via della direttiva comunitaria così come proposta dalla Commissione e la possibilità di regolamenti di attuazione nazionali per conseguire l'obiettivo dell'interpretazione omogenea delle prescrizioni sociali, necessaria per le finalità di controllo.

2.5. Il Comitato concorda fundamentalmente con l'obiettivo fissato dalla Commissione e cioè che in un mercato interno comune siano necessarie disposizioni omogenee, univoche e applicabili sulle ore di guida, sui periodi di riposo e sulle interruzioni. Un'applicazione regolare delle norme presuppone che quest'ultima sia abbastanza semplice per poter essere controllata ed attuata in modo omogeneo e funzionante.

2.6. A tal fine sono anche necessarie e vanno uniformate le misure che rendono effettiva la sorveglianza e prevedono sanzioni. Non solo per la stessa logica giuridica e per l'esecuzione dei controlli ma soprattutto per il fissato quadro regolamentare delle disposizioni sociali è indispensabile un potere sanzionatorio con presupp-

sti uguali o comparabili; il Comitato rileva pertanto ancora una volta che le disposizioni tecniche emanate con finalità di controllo perdono la loro ragione d'essere se contemporaneamente non esistono un corrispondente strumento di sanzioni ragionevolmente applicato e adeguate istanze con ampia competenza. Per il momento esso manca nelle proposte della Commissione, cosa che non depone a loro favore.

2.7. La Commissione non si occupa neppure delle connessioni tra le ore di guida ed i periodi di riposo, da un lato, e la tutela della salute, dall'altro, per difendere le sue nuove disposizioni tecniche. Questo tema avrà però, secondo il Comitato, un'importanza fondamentale quando un giorno nel mercato interno CEE sui problemi delle condizioni sociali del trasporto su strada si arriverà a prendere una decisione. A tale proposito, occorrerà, venuto il momento, esaminare la questione della utilità di una limitazione uniforme delle ore di lavoro per la sicurezza del traffico e la tutela sociale dei lavoratori. Non è concepibile un mercato interno CEE senza la tutela del fondamento sociale imperniato sull'«orario di lavoro».

2.8. Dopo aver esaminato i diversi argomenti pratici e politici che potrebbero deporre pro o contro le proposte di ordine giuridico, il Comitato ritiene indispensabile prendere posizione concretamente su alcuni punti particolari del regolamento di modifica.

3. Osservazioni particolari

3.1. Articolo 1

3.1.1. Secondo il Comitato il nucleo del regolamento di modifica è l'introduzione della disposizione in base alla quale la «settimana» viene definita con un criterio mobile come settimana di guida. Per «settimana mobile» di guida deve intendersi un periodo di 7 giorni consecutivi secondo un computo temporale che prescinde dalla settimana del calendario. Tale «norme collettivo» è particolare ad ogni conducente e collegato solo a lui.

3.1.2. A giudizio del Comitato la disposizione attuale relativa alla «settimana» nell'articolo 1, punto 4, del Regolamento (CEE) n. 3820/85 è chiara ed univoca e non dovrebbe essere modificata. Tale disposizione normativa è di facile applicazione, riconosciuta a livello mondiale, e sembra socialmente accettabile e conforme alla Convenzione 153 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) che del resto non è stata ancora ratificata dagli Stati membri. L'introduzione di una settimana di guida «mobile», relativa al tempo di guida sarebbe solo fuorviante e darebbe al conducente l'impressione di poter disporre sempre di due fine settimana, vale a dire quella delle settimane del calendario usuali e generalmente valide e quella della sua «settimana mobile» che alla lunga può condurre a svantaggi sociali e personali del personale viaggiante.

Inoltre, la settimana di guida mobile comporta una riduzione della flessibilità ricercata con il Regolamento (CEE) n. 3280/85. Ad esempio:

- un periodo di riposo insufficiente in una settimana non può essere compensato in quella successiva, poiché un periodo di riposo settimanale non usufruito non può essere rinviato alla settimana successiva, o
- l'utilizzazione della durata massima delle ore di guida in una settimana può comportare una riduzione delle ore di guida in quella successiva, cosa che non può assolutamente giustificarsi con l'argomento della sicurezza del traffico, né con quelli della tutela della salute o della sicurezza sul posto di lavoro, poiché invece di 45 ore di guida in media dovrebbero in questo caso essere permesse solo 34 ore di guida alla settimana.

Le autorità di controllo non sarebbero facilitate nella loro attività di controllo. L'equipaggio intende restare fedele al concetto di settimana del calendario. Il Comitato respinge la proposta della Commissione non solo sulla base di tali considerazioni, ma anche per il fatto che la settimana del calendario costituisce il criterio temporale di uso comune per i gerenti, i clienti e i funzionari pubblici.

3.2. Articolo 2

Il Comitato respinge pure la modifica dell'articolo 4, punto 6, del Regolamento (CEE) n. 3820/85 poiché le imprese di trasporto private che effettuano trasporti per committenti pubblici non possono essere messe in una posizione diversa rispetto a quelle che effettuano trasporti per committenti privati.

3.3. Articolo 3

Questa nuova disposizione è la conseguenza di ordine logico-formale dell'articolo 1; va pertanto respinta.

3.4. Articolo 5

Tale proposta è collegata con quella respinta della «settimana di guida mobile»; non si riconosce la necessità di un'attività normativa.

3.5. Articolo 6

Il Comitato appoggia la tendenza espressa in questa proposta, che sarebbe realizzabile nel quadro della direttiva presentata dalla Commissione, che esso aveva già approvato.

3.6. Articolo 7

La relazione annuale sull'attuazione del regolamento sociale deve essere presentata non già soltanto al Consiglio ed al Parlamento europeo, ma anche al Comitato economico e sociale

3.7. Articolo 8

Tale disposizione sarebbe certamente da raccomandare in quanto ragionevole e necessaria per i controlli, se la

settimana di guida mobile venisse considerata auspicabile e conveniente. La proposta va respinta consideran-

do il Comitato la settimana di guida mobile un passo contrario ad una maggiore semplificazione e flessibilità.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1988.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE

Parere concernente lo stato attuale e le prospettive future dei negoziati GATT/Uruguay Round per quanto riguarda l'agricoltura e il settore agroalimentare

(88/C 337/18)

Il Comitato economico e sociale, in data 31 maggio 1988, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 20, paragrafo 4, del Regolamento interno, di emettere il parere su lo stato attuale e le prospettive future dei negoziati GATT/Uruguay Round per quanto riguarda l'agricoltura e il settore agroalimentare.

La sezione « Relazioni esterne, politica commerciale e dello sviluppo » incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base della relazione Clavel in data 16 settembre 1988.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 27 ottobre 1988, nel corso della 259ª sessione plenaria, il seguente parere.

1. La dichiarazione di Punta del Este del 20 settembre 1986, che ha lanciato il nuovo ciclo di negoziati commerciali multilaterali, ha riservato un posto importante ai negoziati sull'agricoltura. Poiché lo svolgimento delle prime fasi del negoziato, l'atteggiamento e le proposte delle parti contraenti sull'orientamento dei negoziati nel settore dell'agricoltura, nonché le deliberazioni dei grandi incontri tra i rappresentanti dei governi ne hanno sottolineato l'importanza, il Comitato stima opportuno, in vista della riunione ministeriale di Montreal, far conoscere il proprio parere sull'orientamento dei negoziati agricoli, restando inteso che gli aspetti generali dei negoziati, che riguardano anche l'agricoltura, sono trattati nel parere del Comitato in merito a « lo stato attuale e le prospettive dei negoziati GATT/Uruguay Round »⁽¹⁾.

Considerazioni generali

2. Dopo due anni, nel corso dei quali sono stati identificati i problemi relativi alla presentazione e all'esame di diverse proposte e di vari obiettivi che riguardano il negoziato agricolo, la riunione dei Ministri che si terrà a Montreal il 4 e 5 dicembre 1988, si rivela decisamente necessaria per fare il punto sulla prima parte dei negoziati.

La sessione dovrà essere inoltre l'occasione per avviare un vero dialogo, fare un bilancio delle convergenze rilevabili e, se possibile, stabilire, per i prossimi due anni, i grandi assi di un negoziato che consenta di ritrovare un migliore equilibrio tra l'offerta e la domanda.

3. In questa prospettiva, si deve riaffermare la necessità di rispettare il principio della globalità dei negoziati, espresso nella dichiarazione di Punta del Este: « i negoziati saranno considerati come un tutto, sia per quanto

⁽¹⁾ Doc. CES, 29 settembre 1988 (GU n. C 318 del 12. 12. 1988).

riguarda il loro avvio e il loro orientamento, sia per l'attuazione dei risultati».

Pertanto, l'incontro di Montreal dovrà occuparsi segnatamente dei progressi che devono essere fatti in relazione ai prodotti agricoli tropicali e ai servizi legati all'attività agricola.

4. A Montreal, la Comunità deve ribadire che il multilateralismo è una regola essenziale dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) e, quindi, dei negoziati in corso.

Anche se si pensa che non sia possibile arrivare ad un accordo definitivo senza che gli Stati Uniti e la CEE abbiano registrato punti d'intesa, non si può ridurre il negoziato ad una disputa tra queste due parti. Altri paesi sono interessati alla ricerca di un migliore equilibrio nel settore agricolo.

Anche taluni paesi (per es. il Giappone, la Corea) che hanno programmi ambiziosi di sviluppo delle rispettive produzioni agricole, devono aprire le frontiere e partecipare agli sforzi concordati di limitazione delle produzioni, che potrebbero essere decisi.

5. Il Comitato ha rilevato altre pratiche contrarie al principio del multilateralismo: gli accordi bilaterali d'approvvigionamento del mercato americano di zucchero e carni bovine e, molto recentemente, gli accordi concessi tra gli Stati Uniti e il Giappone, oppure ancora gli interessi transnazionali di operatori commerciali che si sostituiscono agli Stati.

La sessione di Montreal offre l'occasione di impegnarsi per ridurre gli eccessi di tali tendenze.

6. La Comunità deve impegnarsi nella salvaguardia della specificità dei negoziati agricoli:

- innanzitutto, perché ogni tentativo di risolvere i problemi del commercio agricolo ed ampliare gli scambi nel settore è fallito, nel momento in cui non si teneva conto della specificità dovuta alle caratteristiche della produzione e dei mercati agricoli: gli imprevisti legati al clima, difficile conservazione, strutture disparate di produzione, mancanza di elasticità dei mercati, volontà di garantirsi la sicurezza degli approvvigionamenti, generalizzazione delle politiche di sostegno, disordine dei mercati internazionali ...;
- inoltre, perché questo è il solo modo di salvaguardare le caratteristiche tipiche dell'agricoltura europea: tutti gli Stati membri della Comunità e i paesi europei confinanti con essi hanno strutture agricole analoghe e un interesse comune a tutelare la loro agricoltura come elemento della struttura della loro società, del riassetto del loro territorio, dell'ambiente e del paesaggio; tutti infine hanno una tradizione

culturale strutturalmente legata alla vita rurale e quindi all'agricoltura,

- tali tratti comuni distinguono completamente l'agricoltura europea da quella dei paesi nuovi, che dispongono di una superficie molto superiore e di una densità di popolazione molto inferiore e dunque sono molto diversi storicamente e strutturalmente. Questi non consentiranno mai che il principio dei vantaggi comparati diventi il solo criterio di funzionamento dei mercati agricoli a livello mondiale.

7. Il Comitato osserva d'altra parte che la dichiarazione dei ministri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) del marzo 1987, e il Vertice di Venezia del giugno 1987, insieme con le proposte avanzate da diversi paesi o gruppi di paesi, e infine le conclusioni del Vertice di Toronto introducono una novità considerevole per il settore agricolo nei negoziati multilaterali: non ci si limiterà agli ostacoli che intralciano gli scambi, ma si tenderà a ridurre il sostegno che la maggior parte delle parti contraenti assegnano alla loro agricoltura. Si supera, quindi, il concetto di negoziati commerciali in senso stretto per negoziare il contenuto delle politiche agricole, il che è un'altra dimostrazione della specificità dei negoziati agricoli. Tale ambizioso obiettivo non potrà essere raggiunto, se non affrontando i negoziati agricoli con grande realismo e tenendo conto della diversità delle situazioni in atto.

Settore agroalimentare

8. La Comunità dovrebbe altresì tener conto delle esigenze specifiche del settore agroalimentare che occupa direttamente 4 000 000 di lavoratori nella CE. Una maggiore libertà di scambi e, quindi, il successo dei negoziati GATT sono, per questo settore, d'interesse capitale.

Oltre a quelli considerati nei negoziati del gruppo agricolo, gli ostacoli alle esportazioni comunitarie di prodotti agroalimentari comprendono anche eccessivi dazi doganali e ostacoli non tariffari che includono procedure amministrative e doganali, requisiti in materia di composizione degli alimenti, misure sanitarie e fitosanitarie.

Esistono inoltre numerose contraffazioni di prodotti CE di alta qualità (sottrazione della proprietà intellettuale secondo i termini del GATT).

9. In sede GATT, tali problemi sono affrontati a diversi livelli dal gruppo del negoziato agricolo nonché da altri gruppi. È essenziale istituire una procedura per discutere globalmente dei problemi agroalimentari in modo che i negoziatori della Comunità possano sempre

prendere in considerazione in maniera adeguata le conseguenze sulla situazione concorrenziale di questo settore.

Diritti e doveri della Comunità

10. La Comunità dovrà far valere i suoi diritti nel corso dei negoziati:

- I principi fondamentali della politica agricola comune sono stati pagati a caro prezzo nei precedenti negoziati (round di Dillon, round di Tokio, negoziati XXIV-6). I principi e in particolare i prelievi e le restituzioni non possono essere messi in discussione.
- La Comunità è il primo importatore mondiale di prodotti agricoli, e occorre far valere questo fatto. Ma i suoi partner non dovrebbero aspettarsi che essa continui ad aumentare le importazioni, proprio mentre si impegna in un programma di riduzione delle proprie produzioni agricole.
- La Comunità europea è il secondo esportatore mondiale di prodotti agricoli e alimentari. Ha quindi interesse a discutere i problemi dell'accesso ai mercati, tanto più che una diminuzione del sostegno ridurrà il costo dell'esportazione. Per la Comunità è fondamentale conservare la possibilità di esportare prodotti agricoli ed alimentari, tenuto conto del suo potenziale di produzione agricola e delle esigenze della propria bilancia commerciale.
- Dato che i prezzi all'interno della Comunità sono più elevati dei prezzi mondiali, è assolutamente essenziale compensare la differenza all'esportazione.
- Il Comitato ricorda infine che il Consiglio europeo dell'11/12 febbraio 1988 ha richiesto alla Commissione di «vigilare, nel quadro dell'Uruguay Round e tenuto conto delle disposizioni del GATT, affinché siano tenute nel debito conto le misure, prese dalla Comunità, relative ai prezzi e ai quantitativi».

11. Dei progressi nei negoziati saranno possibili, solo se ciascuna delle parti contraenti farà degli sforzi in uno spirito di reciprocità. Si potrà raggiungere un migliore equilibrio tra l'offerta e la domanda, soltanto se tutti i paesi interessati apporteranno in sede di negoziato la loro parte d'impegno per limitare la produzione o migliorare l'accesso ai mercati; e la riduzione del sostegno all'agricoltura potrà evolvere solo se tutti i paesi interessati assumeranno un impegno equivalente. La Comunità deve esigere, naturalmente, dai partner, garanzie sul loro reale impegno.

12. Per tutti questi motivi, il Comitato sottolinea l'assoluta necessità per la Comunità di salvaguardare la massima coesione nel corso dei negoziati. Gli Stati membri devono evitare iniziative suscettibili di spezzare

il fronte comunitario e di essere sfruttate dai paesi terzi. Occorre quindi coesione tra i settori, coesione tra gli Stati membri e coesione tra la Commissione ed il Consiglio. La Comunità gioca la propria credibilità sulla fermezza del proprio atteggiamento. Fin troppo spesso, nel passato, si è osservata l'incapacità della CEE di tradurre in pratica le proprie risposte, quando era oggetto di attacchi ingiustificati. Deve essere ben consapevole della potenza economica e della forza di persuasione che rappresenta un grande mercato di 320 milioni di consumatori.

13. Tenuto conto dell'importanza delle poste in gioco, la Sezione sottolinea la necessità che la Commissione assicuri mediante opportune iniziative un'informazione completa, corretta e continua dell'opinione pubblica europea sui negoziati GATT e sulle motivazioni che sono alla base delle rispettive posizioni, per quanto riguarda in particolare le questioni più importanti.

14. Al tempo stesso, dato il ruolo svolto sul piano internazionale, la Comunità deve essere conscia della propria responsabilità, per ricercare un migliore equilibrio dei mercati dei prodotti agricoli. I negoziati che sono stati avviati la indurranno certo a rivedere alcuni strumenti della politica agricola da essa praticata, e tale revisione avrà conseguenze sia per i produttori sia per gli equilibri sociali negli Stati membri. Pertanto, l'atteggiamento della Comunità deve essere sempre contraddistinto dal pragmatismo, pur delineando possibilità di accordi a più lungo termine.

15. Riferendosi allo svolgimento dei negoziati in corso, il Comitato nota un certo grado di confusione e di stagnazione. L'eccessivo ricorso ai *panels* non appena si verifica un disaccordo con la CEE falsa del tutto l'equilibrio dei negoziati, snaturandone lo spirito.

Le numerose richieste di *panels*, che implicano sempre di più l'interpretazione delle norme del GATT, rendono viepiù difficile il ricorso ad arbitri neutrali, dando luogo ad una politicizzazione dei *panels*, che è inaccettabile. La Comunità deve dunque denunciare ogni impiego sleale delle norme del GATT, che miri a giudicare prima che a negoziare.

I principi politici dei negoziati agricoli

16. Le proposte della Commissione mirano a:

- controllare meglio la produzione con i mezzi appropriati, compresa la riduzione progressiva del sostegno che ha un effetto diretto o indiretto sul commercio dei prodotti agricoli,
- sensibilizzare maggiormente l'agricoltura ai segnali del mercato,

— ricorrere più ampiamente agli aiuti diretti non legati ai quantitativi prodotti.

Il Comitato approva le proposte in oggetto, poiché ritiene che l'obiettivo fondamentale dei negoziati debba essere quello di stabilire un assetto più ordinato per il commercio agricolo internazionale, realizzando un migliore equilibrio dei mercati. Quest'ultimo non potrà essere attuato senza concordare gli sforzi per il controllo della produzione.

17. Ma tali prospettive non devono provocare nella Comunità un brusco calo del reddito agricolo, che accelererebbe l'esodo dalle campagne al di là di ogni ragionevole limite, turbando l'equilibrio dell'economia debole di talune regioni e causando danni all'ambiente e al paesaggio.

18. Nella misura in cui la Comunità deve far maggior ricorso agli aiuti diretti (principio dell'« sganciamento » sostenuto dagli Stati Uniti), il Comitato fa osservare che la politica agricola comune deve tener conto di 7 milioni di aziende agricole, mentre gli Stati Uniti ne hanno solo 2 milioni su una superficie agricola utile (SAU) 4 volte più grande. Si devono considerare le conseguenze sociali e finanziarie dello sganciamento, senza dimenticare le difficoltà che comporterà, in certi paesi, la creazione di un apparato amministrativo adeguato.

Il Comitato desidera altresì rammentare che gli aiuti e le sovvenzioni non legati ai prodotti non hanno necessariamente un carattere neutro rispetto alla produzione e ai prezzi, e quindi devono rientrare anch'essi nei negoziati.

Esso sottolinea, infine, che un buon equilibrio nella riduzione del sostegno implica che venga accettato uno strumento affidabile di misura del sostegno agricolo.

19. Tenuto conto delle precedenti osservazioni, il Comitato approva anche il modo di procedere suggerito dalla Comunità, cioè:

19.1. Una tappa costituita da misure a breve termine, in cui da una parte siano presi provvedimenti urgenti su alcuni prodotti principali, e dall'altra venga concordata una limitazione del sostegno prendendo come base la campagna 1984/1985.

19.1.1. La situazione critica dei produttori agricoli (reddito, situazione finanziaria...) in numerosi paesi sviluppati o in via di sviluppo giustifica l'adozione di misure urgenti e concordate per ripristinare l'equilibrio e la stabilità dei mercati agricoli mondiali.

19.1.2. Il Comitato ritiene anche che l'adozione di tali provvedimenti costituisca una prova della buona volontà e della credibilità delle parti contraenti. È sottinteso che si dovrà tener conto dell'insieme delle misure di politica agricola adottate dalle parti contraenti dopo questa data, sia i numerosi programmi di sostegno che taluni Stati non hanno esitato ad attuare, come pure le riforme vincolanti.

19.2. In tal modo sarebbero soddisfatte le condizioni per avviare una seconda, più decisiva, tappa di riduzione significativa e concordata del sostegno all'agricoltura. Ciò permetterebbe di riequilibrare le produzioni all'interno e di migliorare sensibilmente la situazione dei mercati. Il Comitato appoggia tale impostazione.

19.2.1. Occorre dare priorità alla soppressione o al contenimento delle politiche e delle misure che hanno contribuito a creare eccedenze di prodotti agricoli e che ostacolano o falsano il commercio internazionale.

19.2.2. A tale proposito, il Comitato è dell'avviso che la Comunità debba ottenere dagli Stati Uniti un impegno formale sulla soppressione delle deroghe (Waiver ottenuto nel 1955 per attuare l'articolo 22 dell'*Agricultural Adjustment Act* del 1933) che consente agli Stati Uniti il contingentamento, a loro piena discrezione, di prodotti importanti come la maggior parte dei prodotti lattiero-caseari, le arachidi, il cotone e lo zucchero, per dare efficacia alla politica di sostegno di questi prodotti. La Comunità deve considerare la soppressione di tali deroghe condizione indispensabile per accettare la vera reciprocità e l'equilibrio degli impegni; essa deve affermare con chiarezza, in sede GATT, che si tratta di un punto essenziale da cui dipende il successo dei negoziati.

19.2.3. Il Comitato reputa che per quanto riguarda la riduzione del sostegno all'agricoltura tutte le parti contraenti dovrebbero prendere impegni fermi e vincolanti come quelli sulle tariffe doganali. Detti impegni dovrebbero essere oggetto di stretto controllo da parte del GATT.

19.2.4. In questa fase delle discussioni verrebbe esaminata la situazione dei paesi in via di sviluppo con particolare flessibilità, perché si tratta solo di misure a breve termine. Comunque, tali paesi trarrebbero beneficio da questo tipo di impegni, dal momento che ne dovrebbe risultare un risanamento generale delle condizioni del mercato mondiale che dovrebbe garantire loro un accesso normale ai mercati.

20. In conclusione, il Comitato si augura che la riunione ministeriale di Montreal permetterà, accordando le misure immediate con gli obiettivi a lungo termine, di trovare una via di uscita dalla situazione di blocco in cui si trovano da troppo tempo i negoziati.

Le divergenze sul metodo da applicare per il negoziato agricolo, indipendentemente dall'entità e dalle motivazioni, non devono costituire un pretesto per non agire; il Comitato reputa necessario superarle a Montreal per realizzare completamente gli obiettivi concordati a Punta del Este.

21. Infine, parallelamente agli sforzi delle parti contraenti per trovare un compromesso suscettibile di dare al commercio agricolo norme più chiare e più efficaci,

è indispensabile che i governi si impegnino, se intendono realizzare i propositi alla base dell'Uruguay Round, in un'azione decisa per migliorare il funzionamento del sistema monetario internazionale: sarebbe inutile tentare di ridurre il sostegno all'agricoltura, se una semplice variazione dei tassi d'interesse, che si ripercuote amplifi-

cadosi sulle valute, permette di introdurre subito un nuovo sostegno.

L'equilibrio dei bilanci nazionali e la concertazione monetaria e finanziaria sono condizioni per il successo dell'Uruguay Round, segnatamente nel settore agricolo.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1988.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio sull'onere della prova nel campo della parità di retribuzione e della parità di trattamento fra donne e uomini⁽¹⁾

(88/C 337/19)

Il Consiglio, in data 16 giugno 1988, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

Le sezione « Affari sociali, famiglia, istruzione e cultura », incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il parere sulla base della relazione Gomez Martinez in data 13 ottobre 1988.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 27 ottobre 1988, nel corso della 259^a sessione plenaria, con 72 voti favorevoli, 10 contrari e 5 astensioni, il seguente parere.

1. Osservazioni generali

1.1. Il Comitato accoglie favorevolmente la proposta della Commissione in merito alla direttiva in parola con la riserva delle osservazioni qui di seguito formulate.

1.2. Il Comitato si compiace del fatto che tra i motivi che hanno condotto la Commissione ad avviare tale iniziativa, si annoverino le ragioni contenute nel parere del 24 aprile 1986 in merito alla « Parità di opportunità per le donne, programma comunitario a medio termine, 1986-1990 », adottato all'unanimità.

1.3. Sostanzialmente, permangono valide le motivazioni esposte dal Comitato nell'aprile 1986, ovvero:

- a) conseguire una migliore applicazione della normativa comunitaria esistente;
- b) contribuire a porre termine alle continue violazioni della parità di diritti;
- c) ristabilire l'equilibrio tra il numero di casi legittimi portati in giudizio ed il numero effettivo, proporzionalmente ben più elevato, dei casi di discriminazione;

- d) promuovere ed incentivare l'introduzione di procedure appropriate in materia di assunzione nonché l'applicazione di tecniche moderne in materia di gestione del personale;
- e) sotto il profilo giuridico, l'applicazione della direttiva dovrebbe lasciare agli Stati membri un margine di manovra ed una flessibilità sufficienti per prevenire eventuali abusi da parte di gruppi di interesse.

1.4. La parità di opportunità per la donna deve costituire uno degli obiettivi prioritari dell'Europa dei cittadini. Per conseguirlo, è necessario compiere uno sforzo in tutti i settori della società, specie per quanto riguarda la promozione di politiche in materia d'occupazione, d'istruzione, ecc.

Giova quindi osservare che l'aspetto normativo, pur essendo importante, contribuisce più a correggere casi individuali che non collettivi.

1.5. Occorre applicare in modo più efficace la normativa comunitaria in vigore relativa al principio della parità di diritti tra uomini e donne che si fonda su:

- l'articolo 119 del Trattato CEE,
- la Direttiva del Consiglio 75/117/CEE sulla parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile,

⁽¹⁾ GU n. C 176 del 5. 7. 1988, pag. 5.

- la Direttiva del Consiglio 76/207/CEE sulla parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro,
- la Direttiva del Consiglio 79/7/CEE relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale,
- la Direttiva del Consiglio 86/378/CEE sui regimi professionali di sicurezza sociale (non ancora in vigore),
- la Direttiva 86/613/CEE sulla parità di trattamento tra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità.

1.6. Il Comitato fa rilevare che la direttiva in parola si applica a tutte le disposizioni comunitarie riguardanti il principio della parità tra uomini e donne, fatta salva la procedura penale, dato che, in tale settore, la modifica dell'onere della prova potrebbe comportare l'attribuzione della responsabilità penale.

1.7. Considerate le varie fasi procedurali e le diverse istanze giurisdizionali, sarebbe opportuno che la direttiva indicasse in ciascun caso qual è l'attore e quale il convenuto.

1.8. A parere del Comitato, perché la direttiva possa essere applicata in modo flessibile ed equo per entrambe le parti, sarebbe necessario sopprimere l'ultima frase del primo paragrafo dell'articolo 3, nonché l'espressione « se non confutati » che figura nel secondo paragrafo dello stesso articolo.

Conformemente alle osservazioni in merito all'articolo 3 della proposta di direttiva della Commissione, la « praesumptionis iuris tantum » incombe alla ricorrente che è tenuta a dimostrare di aver formato oggetto di un trattamento meno favorevole a causa della sua appartenenza al sesso femminile, fornendo elementi che consentano all'istanza giudiziaria di statuire sull'esistenza di una discriminazione. È in tale momento, prima che il convenuto confuti l'assunto, che si crea la presunzione di discriminazione « iuris tantum » e che l'onere della prova passa al convenuto che deve dimostrare che la disparità di trattamento è stata dettata da motivi obiettivi e giustificati. Spetta al tribunale o all'autorità competente determinare se detta prova sia sufficiente o no per far decadere la presunzione di discriminazione.

1.9. A parere del Comitato è necessario che la presunzione di discriminazione si fondi su fatti che consentano di supporre l'esistenza di una discriminazione diretta o indiretta. In tal modo sarebbe possibile applicare la direttiva in modo flessibile ed efficace e si eviterebbero le distorsioni o una scorretta attuazione che a medio termine potrebbero pregiudicarne gli obiettivi.

1.10. Il Comitato accoglie con favore il principio del mantenimento del potere discrezionale dell'autorità giudiziaria per quanto attiene alla divulgazione di notizie confidenziali di cui sia a conoscenza una delle parti in causa, laddove tale divulgazione possa ledere gravemente gli interessi dell'altra parte per motivi estranei alla controversia.

Tale protezione dovrebbe essere estesa ad entrambe le parti in modo congiunto e non differenziato nonché ad eventuali terzi interessati.

1.11. Il Comitato raccomanda che l'esame dello stadio di applicazione della direttiva svolto ogni tre anni dal Consiglio sia corredato di una valutazione del diverso grado di efficacia conseguito dagli Stati membri che abbiano adottato, o che potrebbero adottare in futuro, la completa inversione dell'onere della prova in conformità della normativa comunitaria in materia di parità.

1.12. La discriminazione indiretta è un concetto relativamente nuovo, trattato raramente nei testi giuridici, che si riferisce a presunte situazioni, apparentemente neutre, che svantaggiano in modo sproporzionato persone di un determinato sesso, e che, in definitiva, comportano una disparità di trattamento che, seppur non intenzionale, non può essere obiettivamente giustificata.

1.13. Il Comitato ritiene che, tenuto conto dell'interesse da esso stesso manifestato a tale riguardo, nonché del carattere costruttivo delle proprie proposte, riprese, peraltro, esplicitamente dalla Commissione nella motivazione, dovrebbe poter partecipare anche alla valutazione dei progressi compiuti nell'applicazione della direttiva.

2. Osservazioni particolari

2.1. Conformemente all'osservazione di carattere generale formulata al punto 1.7, occorre prevedere un nuovo articolo che definisca i concetti di « attore » e « convenuto ».

2.2. Articolo 3, paragrafo 1

L'espressione *shall ensure that* dell'originale inglese non è stata tradotta correttamente in talune versioni linguistiche, ad esempio in quella spagnola. Laddove non si provvedesse a rettificare il testo, in sede di applicazione della direttiva potrebbero sorgere problemi di carattere giuridico.

2.3. Articolo 3

Sopprimere l'ultima frase del primo paragrafo come già menzionato al punto 1.8 delle osservazioni generali.

Eliminare, sulla base delle medesime osservazioni, l'espressione « se non confutati » dal secondo paragrafo.

2.4. Articolo 5, paragrafo 1

Depennare il brano di frase « in modo proporzionalmente maggiore ».

Alla base della discriminazione indiretta vi sono cause a prima vista non imputabili a situazioni o ad elementi di fatto riconoscibili. La questione diventa ancor più complessa laddove si cerchi di definire le dimensioni dello svantaggio (in modo proporzionalmente maggiore). L'attuale testo della Commissione lascia implicitamente intendere che uno svantaggio non « proporzionalmente maggiore » possa essere consentito, ciò che è errato.

2.5. Articolo 5, paragrafo 2

Riformulare il testo come segue:

«L'esistenza di discriminazione indiretta è compatibile con la preterintenzionalità del convenuto in sede di accertamento della violazione del principio della parità in un caso concreto».

Con questa nuova formulazione i diritti del convenuto risulteranno più chiari.

2.6. Articolo 6

Aggiungere alla fine della frase « , uffici di collocamento, centri di formazione, ecc. ».

2.7. Articolo 8, paragrafo 2

Dopo «Consiglio», modificare come segue: «..., al Parlamento europeo ed al Comitato economico e sociale».

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1988.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE

Parere in merito a l'istruzione nella Comunità europea, prospettive a medio termine: 1989-1992

(88/C 337/20)

La Commissione, in data 25 maggio 1988, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito a l'istruzione nella Comunità europea, prospettive a medio termine: 1989-1992.

La sezione « Affari sociali, famiglia, istruzione e cultura », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base della relazione Nierhaus in data 13 ottobre 1988.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 27 ottobre 1988, nel corso della 259^a sessione plenaria, il seguente parere.

I. Osservazioni di carattere generale

1. Il Comitato ritiene che sia giunto il momento che la politica dell'istruzione tanto negli Stati membri come a livello comunitario accolga le sfide che devono affrontare il sistema d'istruzione, e di conseguenza tutti i cittadini, nel contesto dell'attuale e futura convergenza dei paesi della Comunità, ciò soprattutto nella prospettiva del completamento del mercato interno e dei processi di cambiamento ad esso connessi, che hanno per obiettivo l'Europa dei cittadini con condizioni economiche e sociali ottimali.

L'iniziativa della Commissione va accolta favorevolmente, tanto più che essa non può evincere dal Trattato di Roma alcuna motivazione a direttive nei settori dell'istruzione e della cultura. La Commissione ha quindi giustamente scelto per il proprio documento la forma d'una comunicazione.

2. Il Comitato ritiene altresì che alla cooperazione a livello di politica dell'istruzione vada data maggior continuità, vista la sua crescente importanza per portare avanti e concretizzare il processo dell'unità europea, e che vadano a tal scopo definite alcune tematiche e priorità d'azione sul medio periodo

3. Il Comitato giudica quindi la comunicazione della Commissione in esame importante per un triplice ordine di motivi:

3.1. In primo luogo con la comunicazione viene dato un ulteriore stimolo a rivalutare alcuni obiettivi di fondo dell'istruzione e della formazione della generazione futura nell'ottica dell'ulteriore integrazione culturale ed economica degli Stati della Comunità con le possibilità e sfide connesse. La condizione imprescindibile per misure concrete più avanzate è uno scambio d'esperienze approfondito volto a un ampio consenso di tutti

i responsabili della politica dell'istruzione sul piano nazionale o comunitario.

3.2. Vengono quindi citati i compiti concreti che debbono essere concordati e risolti in quanto premessa per la realizzazione della libertà di circolazione e la libertà di stabilimento nella Comunità. Il Comitato assegna notevole importanza, nella prospettiva del completamento del mercato interno, all'annunciato programma di lavoro per il periodo che va fino al 1992.

3.3. Infine, vengono elencati e raccolti in una cornice complessiva di politica dell'istruzione una serie di programmi e di attività già in corso. Secondo il Comitato ciò potrebbe venire ulteriormente approfondito, se del caso, in una comunicazione a sé stante della Commissione — anche con i risultati intermedi sin qui conseguiti — modo che tutte le persone e gli organismi interessati, a livello nazionale e a livello comunitario, possano disporre di informazioni volta per volta aggiornate sui programmi esistenti.

4. Si deve purtroppo condividere la constatazione della Commissione secondo la quale le azioni comunitarie nel settore dell'istruzione degli ultimi anni implicano un pericolo di frammentazione e dispersione. Ciò è dovuto tra l'altro anche al fatto che determinati progetti che concernono l'istruzione e la formazione vengono spesso concepiti e promossi come attività parziali nell'ambito di programmi più complessi — ad esempio sul piano dello sviluppo delle nuove tecnologie — (come avviene nell'ambito dell'ESPRIT).

II. Osservazioni di carattere particolare

1. Uno spunto per obiettivi comuni d'insegnamento nelle scuole degli Stati membri è dato anzitutto dalla sfida economica e sociale, che tutti gli Stati altamente industrializzati debbono affrontare a seguito dello sviluppo e della diffusione delle nuove tecnologie. Ne consegue una crescente necessità di forza lavoro specializzata altamente qualificata nell'ambito di un mercato del lavoro che, in linea di massima, diventa sempre più complesso. I gruppi meno qualificati e svantaggiati rischiano, in questo processo, di venir respinti ai margini della società senza possibilità alcuna.

Una tale separazione fra gruppi sociali ad alto livello di vita e gruppi marginali rappresenterebbe un onere economico e sociale insostenibile per la società sul lungo periodo, onere che in termini di politica europea comporta altresì il pericolo di contraccolpi e regressi.

Uno sviluppo di tal fatta finirebbe per colpire con particolar severità le regioni meno sviluppate della Comunità.

Il Comitato sostiene quindi l'impostazione della Commissione, secondo la quale anche la politica dell'istruzione deve dare un contributo decisivo all'eliminazione delle differenze regionali e sociali e deve, d'altro canto, rappresentare in linea di massima la chiave per una partecipazione a pieno titolo alla società. Gli sforzi in

tal senso degli Stati membri, così come l'aiuto della Comunità, ad esempio nell'ambito del fondo regionale e sociale, debbono essere ulteriormente rafforzati nella prospettiva di medio periodo del 1992.

2. La sfida tecnologica esige tuttavia anche un'altra risposta. nell'ultimo Consiglio europeo ad Hannover i capi di Stato e di Governo hanno ribadito soprattutto la dimensione sociale dell'integrazione economica, che richiede il consenso di tutti i gruppi economici e sociali.

Accettare le nuove tecnologie, con le loro esigenze, in termini di prestazioni, diverse e qualitativamente superiori presuppone anche una modifica degli esistenti schemi di qualificazione: nell'ottica di tali nuove esigenze dev'essere preparata già a livello di scuola primaria e dell'obbligo la realizzazione d'una personalità completa il cui obiettivo sia la competenza sociale. Gli obiettivi del sistema di istruzione e formazione professionale devono incentrarsi nella stessa misura sulla preparazione di manodopera qualificata e sullo sviluppo della personalità a livello creativo, linguistico, artistico e sociale. Tali obiettivi sono perfettamente compatibili con le esigenze poste all'individuo nel mondo del lavoro, nella società e nella sfera personale.

Quest'aspetto della politica dell'istruzione viene ben poco trattato nel documento della Commissione. Esso costituisce però una premessa importante per conseguire l'obiettivo di stimolare lo spirito d'iniziativa e la capacità d'adattamento, superando i confini tradizionali tra cultura generale e formazione professionale o tecnica. È necessario che la Commissione tenga maggiormente presente questa tematica e ne faccia l'oggetto d'una iniziativa a sé stante. La potenzialità del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) andrebbe utilizzata in questo (e se del caso anche in altro) contesto.

3. La Comunità europea non vive solamente d'una rete di regolamentazioni formali, dichiarazioni politiche d'intenzioni e meccanismi di mercato. Per quanto importanti tali elementi possano essere per la crescita convergente degli Stati della Comunità, essi non sono in fin dei conti certo la causa, ma, sul lungo termine, possono soltanto essere la conseguenza d'una crescente coscienza europea tra i giovani.

Muovendo da tale convinzione il Comitato appoggia tutte le misure che possano favorire una maggior inclusione della dimensione europea nei programmi d'insegnamento scolastico.

Sebbene non esistano o quasi possibilità normative in tale settore, la Comunità dovrebbe fare alcune proposte e offrire validi incentivi alle autorità nazionali che presiedono al sistema scolastico ed all'istruzione. La Commissione dovrebbe in particolare sviluppare schemi di piani di studio e materiali didattici capaci di fornire un quadro della Comunità ad un tempo non parziale e volto agli obiettivi del Trattato di Roma. Dal sondaggio citato, emerge una valutazione giovanile della Comunità nel complesso positiva, ma in pari tempo i giovani sembrano mancare d'informazioni. Il Comitato appoggia espressamente le misure aggiuntive previste (si veda

quanto al punto 3.10 della comunicazione) accanto ai programmi esistenti (EURODYCE, ERASMUS, COMETT, ecc.).

4. In tale contesto il Comitato ribadisce l'importanza del programma «Gioventù per l'Europa», dato che la conoscenza reciproca tra i giovani dei paesi della Comunità rappresenta il miglior fondamento per lo sviluppo d'una coscienza europea. Il Comitato ritiene che, visto l'interesse esistente a livello comunitario per il completamento del mercato interno del 1992, si dovrebbe garantire al programma un finanziamento assai più sostanziale e che l'applicazione del programma dovrebbe essere rivolta ai giovani già inseriti sia nel mondo del lavoro sia nel sistema scolastico.

La generazione che sta reggendo ora le sorti dell'Europa non dovrebbe ignorare tuttavia che la gioventù valuta criticamente proprio gli aspetti dello sforzo economico e politico d'unificazione che non sono ancora riusciti in maniera convincente. L'efficacia e la forza di convinzione dei contenuti in termini di politica europea dei programmi d'insegnamento scolastici è tuttavia tanto maggiore quanto migliori si presentino le condizioni reali della Comunità con le loro conseguenze e norme per i cittadini europei nel loro insieme e per i giovani in particolare.

Il Comitato appoggia pienamente il concetto della Commissione secondo la quali i giovani debbono possedere i mezzi necessari per esercitare i propri diritti di elettori per un Parlamento europeo eletto a suffragio universale diretto. I giovani s'attendono tuttavia anche una risposta al quesito relativo ai poteri decisionali che il Parlamento da loro direttamente eletto avrà. In realtà è un processo in due direzioni; ciò che noi possiamo non essere in grado di conseguire, speriamo che i giovani educati ad essere veri europei lo trasformino in realtà.

5. La Commissione ribadisce giustamente, nella comunicazione, l'importanza della collaborazione tra scuola e impresa. Tale collaborazione è particolarmente necessaria nei settori dell'istruzione e della formazione continua e potrebbe dare un contributo davvero essenziale al miglioramento della qualificazione dei lavoratori. Il che vale ad esempio per i sistemi di formazione professionale bivalenti, la cooperazione tra istituzioni aziendali ed istituzioni scolastiche ed universitarie nella formazione professionale continua a livello locale, e per l'utilizzazione di seminari aziendali durante la formazione iniziale e l'ulteriore perfezionamento degli insegnanti. Considerando che, da un lato, i contenuti della formazione vanno acquistando un carattere teorico sempre più marcato (soprattutto dopo l'introduzione delle nuove tecnologie in numerosi campi d'attività professionale), e, dall'altro, la realizzazione di tali contenuti sul posto di lavoro è sottoposta ad un rapido cambiamento, una stretta collaborazione tra scuole ed imprese nella formazione e nella formazione continua è indispensabile per la qualificazione dei lavoratori.

Il Comitato attende quindi con il massimo interesse le prime proposte per una strategia della Comunità sulla formazione professionale e la formazione continua a livello aziendale, che dovrebbe divenire un diritto dei lavoratori, soprattutto poiché in tale contesto la Com-

missione intende esaminare dettagliatamente il contributo della formazione professionale alla lotta contro la disoccupazione.

L'allarmante disoccupazione nella Comunità è, in sé, un problema economico e sociale di prima grandezza. Esso potrebbe inoltre rivelarsi un ostacolo particolare all'inserimento degli stranieri — in connessione alla libera circolazione dei lavoratori — che la politica dell'istruzione assai difficilmente sarebbe in grado di fronteggiare soltanto con i propri mezzi.

6. Un problema chiave della Comunità, che dovrebbe emergere con maggior chiarezza ancora nella prospettiva del 1992, è quello della molteplicità linguistica europea. Il Comitato accoglie con soddisfazione ed approva tutti gli sforzi della Comunità per potenziare nelle scuole l'insegnamento delle lingue della Comunità. La conoscenza delle lingue della Comunità diverrà, accanto alle altre, una qualifica decisiva per chiunque o pressoché debba praticare una professione. Possedere conoscenze a livello di lingue comunitarie sarà, del resto, assai utile per qualsiasi cittadino della Comunità. Il Comitato lancia un appello particolare in tal senso agli Stati membri, giacché azioni o programmi comunitari possono avere tutt'al più funzione di stimolo ed appoggio. La Comunità dovrebbe chiedere e persino esigere dagli Stati membri di rendere pubbliche le azioni da essi intraprese per consentire ai giovani di sviluppare le loro capacità linguistiche grazie alla messa a disposizione in particolare di personale docente e materiale didattico sufficienti. Le possibilità offerte dai mezzi di comunicazione di massa debbono quindi essere utilizzate in tale contesto.

È opportuno prevedere l'introduzione di lezioni obbligatorie in talune lingue della Comunità. Offrire in ciascun sistema d'istruzione nazionale un insegnamento in tutte le lingue ufficiali della Comunità dovrebbe essere un obiettivo assai ambizioso a lunga scadenza.

In ogni caso gioverebbe sollecitare gli Stati membri ad introdurre, ove essi non abbiano già disposto in tal senso, l'insegnamento obbligatorio o, quanto meno, facoltativo di una lingua comunitaria già nelle scuole elementari.

La Commissione è giustamente preoccupata per il fatto che qualora la barriera linguistica dovesse divenire un ostacolo insormontabile in termini d'integrazione scolastica e sociale, i figli dei lavoratori migranti rischiano di divenire una nuova categoria svantaggiata. Bisogna quindi far sì, al di là degli accordi bilaterali e tramite una miglior applicazione delle disposizioni comunitarie già esistenti⁽¹⁾, che a tutti i bambini ed i giovani interessati venga offerta nel paese ospitante una possibilità d'integrazione linguistica.

⁽¹⁾ Cfr. la Direttiva del 25 luglio 1977 relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti (GU n. L 199 del 6. 8. 1988).

7. Lo sviluppo della protezione ambientale nei suoi diversi aspetti sarà uno dei principali problemi — se non addirittura il principale problema — che la Comunità dovrà affrontare nei prossimi decenni. Creare e sviluppare ulteriormente la coscienza ecologica nei giovani è la premessa indispensabile della disponibilità ad accettare i regolamenti tecnici e decisioni politiche a ciò legate. Il Comitato si rammarica del fatto che quest'importante obiettivo dell'istruzione e della formazione venga sfiorato solo marginalmente dalla comunicazione in esame e a quant'è dato di vedere non occupi tra gli obiettivi comuni della politica dell'istruzione il posto che gli spetterebbe data la sua importanza.

Il Comitato propone quindi che la Commissione, nelle prospettive sul medio periodo, si riconnetta alla sua stessa « proposta di decisione del Consiglio concernente la previsione dei danni ambientali mediante azioni nel settore dell'istruzione e della formazione » [doc. COM(88) 202 def.], in modo che si possano realizzare un coordinamento ed un completamento adeguati.

8. Accanto alle questioni di carattere fondamentale di una politica comune dell'istruzione suelencate, vi sono una serie di esigenze normative pratiche, preannunciate anch'esse dalla comunicazione come prossime decisioni del Consiglio. Si tratta qui soprattutto del riconoscimento reciproco dei diplomi scolastici e professionali nella prospettiva del completamento del mercato interno. Il Comitato si attende che vengano avviati con decisione, o continuati tramite uno sforzo serio, i lavori concernenti le seguenti normative:

- riconoscimento reciproco dei diplomi di maturità nonché dei diplomi d'accesso all'università,
- riconoscimento reciproco dei diplomi scolastici, soprattutto a livello di scuola dell'obbligo,
- riconoscimento reciproco dei diplomi di qualificazione professionale,
- riconoscimento reciproco dei diplomi d'insegnamento superiore⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Si veda la posizione comune del Consiglio in data 30 giugno 1988 in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore che stabiliscono formazioni professionali d'una durata minima triennale.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1988.

Il Comitato è conscio della difficoltà di tale compito, soprattutto dal momento che un tale riconoscimento non viene proposto al termine di un'armonizzazione dei vari sistemi d'istruzione, che non è neppure detto sia di per sé auspicabile in ciascun settore. Un riconoscimento dei diplomi non può quindi limitarsi ad essere formale, ma deve risultare dalla valutazione dei contenuti dell'insegnamento che essi certificano. Dal momento però che gli accordi bilaterali stipulati caso per caso sono del tutto insufficienti nella prospettiva del completamento del mercato interno, spetta alla stessa Comunità innescare su scala comunitaria l'iniziativa a favore della normativa necessaria.

9. Il Comitato ritiene tuttavia che tutt'una serie d'importanti iniziative debba essere affrontata e realizzata dalla Commissione sul breve termine. Tra queste vi sono:

- l'inserimento delle tematiche europee nei corsi di formazione ed aggiornamento dedicati ai docenti per conseguire un elevato livello di qualificazione dei docenti e dei formatori,
- lo scambio e l'utilizzazione di piani di studio che abbiano dato buona prova di sé in un altro paese della Comunità,
- l'utilizzazione di tecniche nuove ed appropriate a livello di formazione e formazione continua, nonché,
- l'intensificazione delle strutture di orientamento agli studi e dell'orientamento professionale nella prospettiva del mercato comune del 1992.

10. Dal momento che gli studenti che termineranno gli studi nel 1992 si troveranno di fronte l'esistenza di un mercato del lavoro comune, è necessario fare conoscere sin d'ora le possibilità di formazione professionale e occupazionali all'interno della Comunità.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Alberto MASPRONE

**Parere in merito alla proposta di raccomandazione del Consiglio agli Stati membri
volta a favorire la collaborazione tra aziende pubbliche distributrici di elettricità
e produttori autonomi⁽¹⁾**

(88/C 337/21)

Il Consiglio, in data 1° giugno 1988, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 235 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione «Energia, questioni nucleari e ricerca», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base della relazione Mainetti, in data 7 ottobre 1988.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 27 ottobre 1988, nel corso della 257ª sessione plenaria, a maggioranza, meno 1 astensione, il seguente parere.

Il Comitato condivide pienamente gli obiettivi perseguiti e approva, pertanto, la nuova proposta di raccomandazione della Commissione, come espressione di volontà politica e indicazione dei mezzi necessari.

Esso ritiene, peraltro, opportuno formulare, con le considerazioni che seguono, alcune osservazioni per sottolineare possibili problemi che potrebbero derivare dall'applicazione della raccomandazione stessa da parte degli Stati membri, ad integrazione delle politiche già attuate in materia e per fornire alcuni suggerimenti suscettibili di stimolare lo sviluppo delle energie RRC⁽²⁾.

1. Introduzione

1.1. La proposta di raccomandazione del Consiglio volta a favorire la collaborazione tra le aziende elettriche responsabili della distribuzione pubblica di elettricità ed i produttori autonomi⁽³⁾ di energia elettrica si colloca nell'ottica degli obiettivi comunitari di politica energetica⁽⁴⁾, che pongono, tra l'altro, l'accento sul risparmio energetico e sulla diversificazione delle fonti, ai fini di una diminuzione della dipendenza dalle importazioni di petrolio, e sulla salvaguardia dell'ambiente.

1.2. Questa proposta integra la precedente raccomandazione 77/714/CEE del Consiglio del 25 ottobre 1977, volta a «promuovere la produzione combinata di calore e di energia nonché la valorizzazione del calore residuo»⁽⁵⁾.

2. Osservazioni

2.1. L'interesse per queste fonti di energia è sempre vivo. Questo tipo di produzione, per motivi di politica

ambientale ed energetica, va quindi sostenuto, pur tenendo conto che la stessa Commissione segnala, in proposito, dubbi crescenti che queste forme di energia possano apportare un contributo significativo al bilancio energetico della Comunità nel 1995 (solo dopo il 2000 queste forme di energia potranno rappresentare il 5% circa del fabbisogno di energia primaria della Comunità).

2.1.1. Un ulteriore elemento di ritardo potrà derivare anche dall'impatto che la prevista proiezione a tempi più lunghi del ruolo degli idrocarburi potrà avere sui consumi energetici della Comunità, in conseguenza degli sviluppi recenti delle riserve mondiali (da 71 275 milioni t nel 1970 sono passate a 121 554 milioni t alla fine del 1987 per il petrolio e da 32 540 milioni tep nel 1970 a 87 160 milioni tep alla fine del 1987 per il gas naturale) che dovrebbero portare ad un aumento dell'offerta di idrocarburi e ad un adeguamento dei prezzi. E ciò pur considerando i necessari condizionamenti della politica dell'ambiente.

2.1.2. Questa realtà è motivo aggiuntivo per dedicare alle fonti rinnovabili tutta l'attenzione possibile, al fine di superare gli ostacoli che fino ad oggi ne hanno condizionato lo sviluppo.

2.1.3. Si ritiene, in proposito, valido stimolare lo sviluppo di tali forme di energia mediante incentivi, mirati tuttavia ad accertate possibilità di impiego economico — sia pure a termine —, concentrando, negli altri casi, gli sforzi nel campo della ricerca e della dimostrazione.

2.1.4. È in tale senso che andrebbe interpretato il parere espresso dal Comitato economico e sociale il 21 maggio 1986, in merito all'«Orientamento comunitario di sviluppo delle fonti di energia nuove e rinnovabili»⁽⁶⁾.

2.2. Tra le fonti rinnovabili, una posizione affermata è costituita, per alcuni Stati membri, dall'energia idroelettrica.

2.2.1. Questo settore ha prodotto, nel 1986, 177 634 GWh (Comunità a 12) di cui circa 23 000 GWh di autoproduzione — su una produzione elettrica di 1 518 731 GWh.

⁽¹⁾ GU n. C 172 dell'1. 7. 1988, pag. 9.

⁽²⁾ Energie rinnovabili, residue e cogenerazione di energia elettrica e termica.

⁽³⁾ Per la definizione di produttori autonomi si rimanda al punto 11, pag. 4, della proposta di raccomandazione in data 4 maggio 1988.

⁽⁴⁾ Risoluzione del Consiglio del 16 settembre 1986 relativa a nuovi obiettivi comunitari di politica energetica per il 1995 e alla convergenza delle politiche degli Stati membri (GU n. C 241 del 25. 9. 1986).

⁽⁵⁾ GU n. L 295 del 18. 11. 1977.

⁽⁶⁾ GU n. C 207/11 del 18. 8. 1986.

2.2.2. L'importanza di uno sfruttamento massimizzato di questa fonte rende valida anche la realizzazione di impianti di mini-centrali elettriche.

2.3. È d'altra parte da segnalare l'accresciuto impegno nel settore dell'energia eolica, che può ritenersi oggi competitiva per la produzione di energia elettrica nelle aree più remote o isolate, in cui vi siano condizioni anemologiche favorevoli (sia in termini di sufficiente velocità media del vento, sia in termini di assenza o estrema rarità di raffiche violente).

2.3.1. In tale contesto, merita di essere segnalato il caso della Danimarca, che detiene probabilmente il primato delle realizzazioni. Nel dicembre 1985 vi erano in Danimarca 1400 generatori eolici con una potenza complessiva di 62 MW. Sono state inoltre realizzate le cosiddette « fattorie del vento » con unità da 750 kW ciascuna (es. Masned Windmollepark); altre da 2000 kW ciascuna sono in costruzione. Nel corso dell'ultima conferenza sull'energia eolica, tenutasi a Herring, è stato annunciato che nei prossimi quindici anni sarà realizzata una capacità dell'ordine di oltre 3000 MW con installazioni prevalentemente in Danimarca, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito. Da segnalare inoltre il programma PAOLO, inserito nel piano energetico spagnolo.

2.4. La produzione di energia elettrica basata sullo sfruttamento del flusso delle maree, può porre invece, seri problemi di impatto ambientale, in quanto verrebbe a modificare profondamente l'habitat.

2.5. La combustione dei rifiuti, da parte sua, pone tuttora seri problemi ecologici, che ne limitano la diffusione capillare. Questo problema è oggetto di esami approfonditi in sede comunitaria.

2.5.1. La produzione di energia elettrica da tale fonte rappresenta tuttavia un obiettivo irrinunciabile (non tanto dal punto di vista energetico, ma, appunto, per il contributo che essa potrà dare alla soluzione dei problemi ambientali), tale da dover essere incentivato.

2.5.2. Dovranno inoltre essere incoraggiate le iniziative volte alla formazione di specialisti in grado di offrire valide garanzie tecniche per l'installazione e per la conduzione degli impianti. In questo contesto, sarebbe auspicabile una collaborazione fra gli Stati membri per il contributo che potranno fornire quelli che hanno già risolto questo problema.

2.6. Tra le forme di elettricità prese in esame dalla Commissione, quella associata alla cogenerazione di vapore/calore nei settori industriali e nelle aziende elettriche locali assicura vantaggi particolari ben noti (basti ricordare il rendimento fino all'80% dell'energia primaria impiegata, contro quello del 35-40% delle centrali a condensazione), pur tenendo conto dei fattori che ne condizionano lo sviluppo: in particolare, la necessaria collocazione del vapore/calore prodotto.

2.6.1. Sono noti non soltanto gli importanti risultati raggiunti in tema di politica di risparmio energetico, ma anche gli effetti indotti sull'industria elettromeccanica, sulla difesa dell'ambiente, con le conseguenti ricadute positive sull'occupazione.

2.7. Non ancora attuale appare la destinazione ad usi energetici di risorse rinnovabili prodotte dall'agricoltura. Su questo argomento la riflessione comunitaria è tuttora in corso.

2.8. La conseguenza della situazione obiettiva sopra descritta è che la raccomandazione in esame ha, in immediato, un significato reale prevalentemente per la produzione idroelettrica, per lo sfruttamento del calore industriale residuo e per la cogenerazione di vapore/calore ed elettricità.

2.9. L'importanza della raccomandazione proposta — anche in relazione al significato delle conseguenze economiche derivanti dalla stessa — rende necessario che gli Stati membri tengano nella dovuta considerazione la ragionevole/possibile evoluzione della composizione della domanda di elettricità per categorie di utenza, all'interno della Comunità.

2.9.1. Negli ultimi anni, si sono abbastanza diffusi segnali di crisi della grande industria di base. Ne costituiscono un esempio i piani di ristrutturazione, di riassetto e di riconversione, attualmente in discussione in vari settori industriali (siderurgia, meccanica, chimica, raffinazione).

2.9.2. Le ragioni di queste crisi sono molteplici e complesse, ma non è in questa sede che se ne può discutere.

2.9.3. Tuttavia, si può ricordare che uno dei motivi, non dissociato da altri, che può costituire un ulteriore valido elemento di conoscenza e di riflessione in materia, è rappresentato dalle capacità produttive oggi eccedentarie nei confronti di una domanda depressa, (ma anche in conseguenza di un loro sviluppo in altre aree geografiche) e, per taluni paesi, tendenzialmente in discesa.

2.9.4. Di fatto, anche a seguito degli interventi effettuati e da realizzare, di risparmio energetico, i consumi di elettricità delle grandi industrie — quand'anche sempre elevati in relazione alla specificità delle lavorazioni — risultano contenuti pur nella loro crescita fisiologica.

2.9.5. In compenso, per effetto anche della crisi di taluni comparti industriali, e in contrapposizione alla stessa, si assiste ad un diffuso processo di crescita delle imprese medio/piccole, che dovrebbe generare un aumento dei consumi di energia elettrica nel breve e medio termine.

2.9.6. Anche per gli usi civili è logico supporre un diffuso aumento dei consumi di elettricità, seppure con tassi variabili da paese a paese.

2.10. In questo quadro va tenuta presente la necessità che la collaborazione propugnata dalla raccomandazione si risolva in un complesso equamente bilanciato di oneri e benefici fra gli autoproduttori e le aziende che gestiscono la rete pubblica.

2.10.1. A questo proposito va tenuto presente che a carico dell'azienda pubblica resta l'impegno esclusivo (sul quale esiste una concordanza generale) di assicurare l'affidabilità del sistema elettrico nazionale in termini di qualità (tensione e frequenza) e di quantità (riserva di potenza ed elettrodotti).

2.10.2. Migliorare i rapporti tra queste categorie di aziende significa intuire e prevenire le possibili divergenze, valutandone gli effetti, senza peraltro incorrere nel rischio di interventi segnati da eccessive cautele né da facili ottimismo.

2.11. In questa ottica — sempre nell'equilibrio dei ruoli fra l'impresa pubblica che distribuisce l'energia elettrica e l'autoproduttore — sono anche da prendere nella più attenta considerazione gli altri servizi, che l'azienda pubblica può assicurare in un sistema così concepito.

2.11.1. Fra questi servizi, rivestono particolare importanza:

- il vettoriamento sulla rete pubblica dell'energia autoprodotta, dal punto di produzione a quello di utilizzo,
- le forniture di integrazione e di soccorso.

2.11.2. In sintesi, i servizi di banca dell'energia, che la rete pubblica deve assicurare con l'obiettivo della massima utilizzazione di tutte le risorse energetiche.

2.12. Per quanto riguarda i prezzi da riconoscere per la cessione di energia elettrica alla rete pubblica (punto 3.2 della proposta di raccomandazione), gli interventi a sostegno dello sviluppo della produzione di elettricità da RRC dovranno comprendere — oltre ad una quota proporzionata ai costi variabili evitati (il combustibile relativo) secondo gli usi prevalentemente in vigore attualmente negli Stati membri — anche una quota a fronte dei costi fissi evitati parametrata al grado di affidabilità del contributo assicurato alla rete pubblica.

2.12.1. Dovrebbero, tuttavia, essere adottate da parte dei governi anche altre forme di incentivazione, che privilegino, ad esempio:

- l'utilizzo di fonti energetiche indigene,
- la diversificazione dei combustibili,
- il risparmio energetico conseguito,
- il minore impatto ambientale.

2.12.2. Questi elementi, da sviluppare in relazione alle singole realtà nazionali, contribuirebbero anche alla chiarezza e alla trasparenza dei dati.

2.13. Specifici sostegni di natura finanziaria agevolerebbero la possibilità di incrementare la produzione di energia elettrica — in particolare nel campo della cogenerazione — mediante l'inserimento di turbine a gas nel ciclo termico degli autoproduttori industriali, che dispongono delle elevate quantità di vapore consumate dai loro impianti.

2.13.1. Nel caso che le produzioni incrementali di energia così ottenute siano cedute alla rete pubblica, si ritiene che gli oneri finanziari conseguenti all'intervento di *repowering*⁽¹⁾ debbano contribuire alla definizione del prezzo da riconoscersi da parte dell'azienda pubblica al produttore autonomo. A questo fine, l'intervento in questione dovrebbe essere concordato a priori fra i due operatori, per verificare la compatibilità dei programmi, nell'interesse generale.

3. Conclusioni

3.1. La premessa necessaria a qualsiasi forma di collaborazione fra imprese è rappresentata, *in primis*, dalla volontà delle parti a sottoporsi ad un processo di crescita culturale, che conduca all'individuazione in comune di un obiettivo di maggiori risultati.

3.2. Nell'imprenditore autonomo prevale l'interesse economico, mentre l'azienda elettrica responsabile della distribuzione pubblica di elettricità deve considerare anche l'obbligo/dovere di privilegiare le esigenze della collettività. I due obiettivi pertanto non sono interamente comparabili e la varietà dei vincoli (legali, amministrativi e tecnici) nei singoli paesi non permette di conciliarli facilmente. L'intervento degli Stati membri dovrebbe rimuovere questi vincoli, che riducono l'incentivo delle aziende elettriche distributrici di elettricità ad utilizzare l'elettricità prodotta dai produttori autonomi e, per quanto possibile, conciliare gli interessi delle due parti in causa.

3.3. Nell'applicazione della raccomandazione, occorrerà anche evitare che interventi mirati nel tempo, ancorché motivati da validi ed indiscussi principi, possano pregiudicare l'equilibrio dei ruoli e, quindi, la stabilità della collaborazione.

⁽¹⁾ *Repowering*: il potenziamento di una centrale termica tradizionale (combustibile — vapore — energia elettrica) mediante l'inserimento di gruppi turbogas destinati a (1) aumentare la quantità di energia elettrica prodotta (2) migliorare il rendimento globale degli impianti attraverso l'utilizzo delle calorie contenute nei gas di scarico dei turbogas, che, in luogo di essere disperse nell'atmosfera, vengono utilizzate per concorrere alla generazione del vapore (che poi aziona i normali gruppi).

3.4. In altri termini, gli obiettivi di fondo dovranno essere perseguiti con proposte di interventi che rispondono a criteri di flessibilità, per meglio armonizzarsi

con le diverse fasi di evoluzione della domanda/offerta di elettricità.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1988.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio concernente l'informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva

(88/C 337/22)

La Commissione delle Comunità europee, in data 30 giugno 1988 ha deciso, conformemente alle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, ed in particolare dell'articolo 31, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione «Energia, questioni nucleari e ricerca», incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il parere in base alla relazione Saiu, in data 7 ottobre 1988.

Il Comitato economico e sociale ha adottato a maggioranza, meno 1 astensione, il 27 ottobre 1988 nel corso della 259ª sessione plenaria, il seguente parere.

Il Comitato approva l'obiettivo perseguito dalla Commissione mediante la proposta di direttiva, cioè predisporre misure e procedure d'informazione della popolazione volte a rafforzarne la protezione sanitaria operativa in caso di emergenza radioattiva. Tuttavia, a parere del Comitato, le modalità di applicazione effettivamente proposte sono, allo stadio attuale, insufficienti e non rispondono alle aspettative della popolazione, in particolare in seguito all'incidente nucleare di Cernobil. Di conseguenza, la Commissione è sollecitata a far proprie le osservazioni e proposte di modifica che figurano nel presente parere.

1. Osservazioni preliminari

1.1. Il Comitato desidera anzitutto sottolineare la propria inquietudine per il breve lasso di tempo concesso per formulare il parere sulla proposta di direttiva della Commissione, circostanza che non gli ha consentito di procedere alle indispensabili consultazioni in un settore che riveste, pur tuttavia, una particolare importanza nell'ambito delle ripercussioni dell'incidente nucleare di Cernobil. Tale situazione, contro la quale il Comitato ha già vivacemente protestato, è suscettibile

di nuocere al corretto esercizio della funzione consultiva del Comitato sancita dal Trattato Euratom, in particolare dal disposto dell'articolo 31.

1.2. Il Comitato si riserva la possibilità di procedere successivamente ad un esame dettagliato ed approfondito di tutti i provvedimenti adottati dalla Comunità in applicazione del capo III del Trattato Euratom relativo alla protezione sanitaria, e che la Commissione si è impegnata ad adottare nella comunicazione dell'agosto 1986 in materia.

2. Osservazioni generali

2.1. In seguito alla situazione determinatasi dopo l'incidente nucleare di Cernobil, già descritta in diverse occasioni, si è reso necessario definire ed applicare misure e procedure d'informazione della popolazione volte a rafforzarne la protezione sanitaria operativa in caso di emergenza radioattiva. L'incidente ha dimostrato, sotto il profilo dell'esposizione alla radioattività, l'intera popolazione comunitaria viva effettivamente in prossimità di una centrale nucleare.

2.2. La definizione di principi comuni e di disposizioni specifiche in materia di informazione, che completano la Direttiva del Consiglio del 15 luglio 1980⁽¹⁾, modificata dalla Direttiva del 3 settembre 1984⁽²⁾, che fissa «le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti», non può quindi che rispondere alle aspettative dell'opinione pubblica della Comunità ed al suo desiderio di essere informata non solo nel modo più completo possibile, ma anche con coerenza ed attendibilità. Giova inoltre ribadire che le informazioni in questione devono essere comprensibili. Ciò nondimeno, sarebbe opportuno che, in conformità del disposto dell'articolo 32 del Trattato Euratom, la Commissione procedesse a rivedere e completare le norme fondamentali definite all'articolo 30, per far sì che esse possano venir comprese dall'intera popolazione ed entrino nel settore delle conoscenze generali, e per poter provvedere al coordinamento delle informazioni.

2.3. A questo scopo, conformemente all'articolo 33 del Trattato Euratom a norma del quale ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie in materia di insegnamento, educazione e formazione professionale, gli Stati membri dovrebbero essere invitati a stabilire le disposizioni necessarie per includere nei propri programmi didattici l'insegnamento delle nozioni basilari della radioattività, la sua valutazione e le sue unità di misura, alla stregua degli altri sistemi di unità di misura (massa, lunghezza, volume) di modo che la popolazione si familiarizzi con tali concetti sin dalla più tenera età.

2.4. Il Comitato approva quindi l'obiettivo perseguito dalla Commissione ed è favorevole ad una direttiva in materia che concretizzi diverse richieste da esso stesso formulate, in particolare nel parere del 25 febbraio 1987 in merito al «progetto di proposta di decisione del Consiglio su un sistema comunitario di scambio rapido d'informazioni nell'eventualità di livelli di radioattività abnormemente alti o di incidenti nucleari»⁽³⁾, in cui sottolineava la necessità di adottare misure urgenti in materia di informazione per ristabilire e rafforzare la fiducia delle popolazioni.

2.5. Nel parere in parola, il Comitato sollecitava inoltre l'adozione di provvedimenti, soprattutto nei settori della diffusione delle informazioni tra le popolazioni, specie in materia di semplificazione delle informazioni stesse, nonché dell'informazione-formazione preventiva.

2.6. Inoltre, l'adozione di una direttiva in materia di informazione della popolazione è conforme ed integra il disposto dell'articolo 3 della Decisione del Consiglio del 14 dicembre 1987 «concernente le modalità comuni-

tarie di uno scambio rapido di informazioni in caso di emergenza radioattiva»⁽⁴⁾.

2.7. Il Comitato rammenta che l'informazione della popolazione in merito ai diversi rischi tecnologici o di altro tipo, siano essi di origine nucleare, chimica, biologica o naturale, sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza, non è unicamente una questione legislativa e regolamentare. In altri termini, non basta decidere che la popolazione è o sarà informata perché ciò avvenga effettivamente; occorre nel contempo adottare le disposizioni necessarie perché le informazioni diffuse siano di fatto recepite e comprese da tutti. Per quanto attiene alla popolazione che vive in prossimità delle centrali nucleari, occorre che essa possa conoscere i provvedimenti di protezione ed i piani di emergenza.

2.8. È indubbio che con la proposta in parola, la Commissione ha voluto unicamente sancire taluni principi sui quali dovrebbe basarsi l'informazione della popolazione; ciò nondimeno, giova sottolineare che perché tale direttiva sia efficace è innanzitutto necessario che:

- le modalità pratiche di applicazione consentano alla popolazione di fruire effettivamente dell'informazione,
- la popolazione possa avere fiducia nei canali attraverso i quali le informazioni vengono divulgate e nelle informazioni diffuse attraverso tali canali,
- le informazioni diffuse siano credibili, cioè devono essere complete, comprensibili, concordanti, adeguate all'incidente in questione, tempestive e tenute regolarmente aggiornate.

2.9. Il Comitato ritiene che tali circostanze, sulle quali la Commissione non insiste a sufficienza, potranno verificarsi solo nella misura in cui si favorisce ed incoraggia, in modo generale, la partecipazione attiva dell'intera popolazione. A questo scopo, le organizzazioni dei datori di lavoro, le organizzazioni sindacali dei settori d'attività interessati, le organizzazioni ed associazioni per la tutela dell'ambiente e la protezione dei consumatori devono partecipare all'elaborazione delle informazioni, alla loro divulgazione ed al loro aggiornamento. Dette organizzazioni possono, infatti, fungere da ripetitori attivi ed efficaci in materia.

2.10. La proposta di direttiva in parola sembra informarsi a taluni principi definiti nell'ambito della Direttiva 82/501/CEE «sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali»⁽⁵⁾ (la cosiddetta «direttiva Seveso»), in particolare per la distinzione che effettua tra informazioni a carattere preventivo ed educativo ed informazioni più specifiche in caso di emergenza radioattiva.

⁽¹⁾ GU n. L 246 del 17. 9. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 265 del 5. 10. 1984, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. C 185 del 21. 4. 1987, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 76.

⁽⁵⁾ GU n. L 230 del 5. 8. 1982, pag. 1.

2.11. Pur approvando tale differenziazione, il Comitato ritiene che il parallelismo in tal modo stabilito tra le due direttive imponga un'impostazione coordinata e coerente in materia di informazione e di prevenzione nei confronti dei diversi tipi di rischi di incidenti rilevanti, a prescindere dalla loro origine, soprattutto allo scopo di evitare il proliferare dei canali d'informazione della popolazione. Tale situazione potrebbe infatti avere l'effetto di ridurre l'impatto dell'informazione diffusa attraverso detti canali e potrebbe quindi determinare una minore efficacia globale dei mezzi disponibili in materia di prevenzione e controllo dei rischi.

2.12. Oltre a giudicare non abbastanza netta la differenziazione, effettuata dalla Commissione nella proposta, fra i due tipi d'informazione di cui al punto 2.10 precedente, il Comitato ritiene che, in caso di emergenza radioattiva, non esista un legame ben definito tra la proposta di direttiva in parola e la Decisione 87/600/EURATOM « concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva » ⁽¹⁾, cui la direttiva è tuttavia strettamente connessa.

2.13. Il Comitato reputa inopportuno distinguere, come ha fatto la Commissione i « gruppi di popolazione » o la « popolazione suscettibile di essere colpita », per la protezione della quale lo Stato membro prevede di adottare misure di informazione. Tali distinzioni, che verrebbero così lasciate al giudizio degli Stati membri, potrebbero non solo condurre ad un'applicazione divergente delle disposizioni della direttiva, ma anche perpetuare lo « scompiglio » che si è prodotto dopo l'incidente di Cernobil ed ha pregiudicato la credibilità delle informazioni trasmesse alla popolazione.

2.14. Di conseguenza, il Comitato ritiene che la direttiva in parola debba contemplare tutto il pubblico, a norma della Direttiva 80/836/EURATOM.

2.15. All'occorrenza, tali informazioni di base sono integrate da informazioni specifiche per i gruppi di popolazione suscettibili di essere maggiormente colpiti, cioè coloro che si trovano in prossimità del luogo dell'incidente, i lattanti, i nati e le gestanti.

2.16. Per i motivi sopramenzionati il Comitato considera insufficienti le disposizioni della proposta di direttiva presentata dalla Commissione. In conformità del disposto dell'articolo 31 del Trattato Euratom, la Commissione è pertanto sollecitata a modificare la propria proposta tenendo conto delle osservazioni generali e particolari formulate nel presente parere.

3. Osservazioni particolari

3.1. Articolo primo — paragrafo 2

3.1.1. La definizione di cui al paragrafo 2, lettera a), non è soddisfacente. Essa dovrebbe venir integrata dalle

disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, della Decisione del Consiglio 87/600/EURATOM del 14 dicembre 1987.

3.2. Articolo primo — paragrafo 2

3.2.1. La definizione che figura al paragrafo 2, lettera b), fa riferimento unicamente ai casi di emergenza nei diversi Stati membri. Sarebbe utile precisare anche che gli impianti e le attività in questione sono quelli definiti all'articolo 1 della Decisione del Consiglio 87/600/EURATOM del 14 dicembre 1987. Sarebbe inoltre saggio ed opportuno affrontare i problemi transfrontalieri.

3.3. Articolo primo — paragrafo 2

3.3.1. Nella definizione del paragrafo 2, lettera c), occorre differenziare le informazioni generali destinate a tutta la popolazione da quelle specifiche destinate ai gruppi di popolazione per la cui protezione lo Stato membro prevede di adottare provvedimenti d'urgenza in caso di emergenza radioattiva.

3.4. Articolo 2 — paragrafo 2

3.4.1. Considerando che il paragrafo 2 dell'articolo in parola si riferisce all'allegato I, il primo paragrafo deve riguardare l'intera popolazione.

3.5. Articolo 2 — paragrafo 3

3.5.1. L'intera popolazione viene informata senza doverne fare richiesta.

3.6. Articolo 2 — paragrafo 4

3.6.1. Al fine di assicurare il coordinamento, altamente auspicabile, per evitare uno scompiglio analogo a quello verificatosi a seguito della catastrofe di Cernobil, sarebbe opportuno che gli Stati membri non solo aggiornino le informazioni e le comunichino regolarmente, ma che le trasmettano anche alla Commissione.

3.7. Articolo 3

3.7.1. Dovrebbe fare riferimento all'articolo 3 della Decisione del 14 dicembre 1987.

3.8. Articolo 4

3.8.1. Per ottimizzare l'efficacia degli interventi sarebbe opportuno che anche i membri dei servizi incaricati della protezione civile e delle amministrazioni interessate venissero informati in merito alle procedure, disposizioni e modalità d'intervento dei servizi di sicurezza interni degli impianti in questione.

⁽¹⁾ GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 76.

3.9. *Articolo 6*

3.9.1. Sarebbe opportuno che la/e autorità competente/i fosse/ro responsabile/i non solo della raccolta, della registrazione, del trattamento e della divulgazione delle informazioni, bensì anche della concertazione con le organizzazioni professionali, i sindacati, le associazioni per la tutela dei consumatori e gli ambientalisti che possono fungere da ripetitori attivi delle informazioni.

3.9.2. Le informazioni di cui agli articoli 2 e 3 devono essere divulgate attraverso i canali più appropriati ed in base alle prassi e consuetudini degli Stati membri. Nell'eventualità di un'emergenza radioattiva, è necessario che la popolazione conosca il segnale con cui viene invitata a mettersi all'ascolto delle informazioni previste per far fronte alla situazione.

3.10. *Articolo 7*

3.10.1. In caso di emergenza radioattiva, le informazioni diffuse ai cittadini di uno Stato membro a norma dell'articolo 3 vanno trasmesse, oltre che agli Stati membri la cui popolazione potrebbe essere colpita, in virtù delle relazioni bilaterali, anche alla Commissione.

3.11. *Allegato II — Capitolo I, lettera B*

3.11.1. Sarebbe opportuno che anche il punto I, lettera B, facesse riferimento all'articolo 3 della predetta Decisione del 14 dicembre 1987.

3.12. *Allegato II — Capitolo II*

3.12.1. Per quanto riguarda l'atteggiamento da adottare in rapporto ai generi alimentari ed all'acqua potabile, sarebbe opportuno fare riferimento ai consigli in materia di raccolto, trasporto e trasformazione dei prodotti agricoli nonché in materia di allevamento.

3.13. *Allegato II — Capitolo III*

3.13.1. In caso di incidente grave, le informazioni sui piani di evacuazione dovrebbero includere delle disposizioni che consentano innanzitutto di evacuare la popolazione delle zone circostanti il luogo dell'incidente e, in un secondo momento, la popolazione delle zone meno limitrofe.

3.13.2. In quest'ultime zone occorre distinguere tra:

— lattanti, nascituri, gestanti, maggiormente sensibili agli effetti delle radiazioni, e

— il resto della popolazione.

3.13.3. Per garantire loro la massima efficacia, i piani di evacuazione dovranno includere il controllo dell'esecuzione.

3.13.4. Sarebbe inoltre auspicabile che gli Stati membri comunicassero i propri piani di evacuazione alla Commissione ed agli Stati che rischiano di essere colpiti.

3.13.5. I piani di emergenza dovrebbero inoltre prevedere l'accoglienza da prestare alle popolazioni evacuate, in modo da confortarle, tranquilizzarle e curarle. A questo scopo occorrerebbe predisporre delle formazioni specifiche per il personale responsabile dell'accoglienza.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1988.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Alberto MASPRONE

FONDAZIONE EUROPEA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA E DI LAVORO

NUOVE TECNOLOGIE NELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA

Il presente opuscolo informativo si basa su 26 studi di casistica effettuati in Belgio, nella Repubblica federale di Germania, in Francia, in Italia e nel Regno Unito su incarico della Fondazione europea. Essi si sono concentrati sui seguenti settori:

- stato dello sviluppo tecnologico delle macchine CNC, dei sistemi CAD/CAM e del livello d'integrazione tra progettazione, programmazione e fabbricazione
- portata dell'introduzione di sistemi CAD/CAM integrati
- possibili conseguenze economiche e organizzative sull'industria manifatturiera
- conseguenze sull'interazione fra uomo, macchina e organizzazione del lavoro
- sviluppo di una politica aziendale dinamica del personale e collegamento con formazione, qualifiche e sviluppo professionale
- conseguenze sugli «utenti» del sistema nonché interazione fra tali «utenti»
- effetti sull'occupazione nell'industria manifatturiera

56 pagine

Pubblicato in: ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT.

N. di catalogo: SY-50-87-291-IT-C ISBN: 92-825-7806-2

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

LIT 7 000 FB 200 ECU 4,60



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

INVENTARIO DOGANALE EUROPEO DELLE SOSTANZE CHIMICHE

Una guida alla classifica doganale dei prodotti chimici nella nomenclatura combinata
(versione italiana)

Quest'opera comprende:

- 32 000 denominazioni chimiche (denominazioni comuni accettate internazionalmente, denominazioni sistematiche e sinonimi);
- nove lingue: danese, tedesco, inglese, francese, italiano, olandese, spagnolo, greco e portoghese.

Quest'opera offre:

- la possibilità di conoscere immediatamente la classificazione tariffaria (voce e sottovoce) dei prodotti chimici nella nuova tariffa doganale delle Comunità europee a partire da una denominazione in una delle nove lingue.

La nomenclatura della nuova tariffa (nomenclatura combinata) è basata sulla nomenclatura del «Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci» entrato in vigore il 1° gennaio 1988;

- la corrispondenza nelle nove lingue (dizionario multilingue specializzato) grazie a un numero-chiave comune (numero CUS);
- le possibilità di conoscere il numero CAS (Chemical Abstracts Registry Number).

Le denominazioni chimiche permettono l'accesso alla banca di dati chimici delle Comunità europee (ECDIN).

643 pagine

Pubblicato in: ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT.

N. di catalogo: CB-52-88-348-IT-C ISBN: 92-825-7921-2

Prezzo al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

Ogni volume unilingue:

ECU 33,75 Lit 51 500

Per tutte le nove lingue:

ECU 232 Lit 353 000



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo